BIBLIOTECA

DI

GIURISPRUDENZA

ITALIANA.

MOTIVI, RAPPORTI E DISCUSSIONI

CHE SI FECERO

AL CORPO LEGISLATIVO FRANCESE

PER LA FORMAZIONE

DEL CODICE NAPOLEONE

TRADUZIONE ITALIANA

COL TESTO DEL CODICE IN ORIGINALE FRANCESE.

VOLUME DECIMO.

MILANO.

Dalla Tipografia di Francesco Sonzogno di Gio. Batt.
Stampatore e Librajo, *Corsìa de' Servi*, *N.* 506.
1807.

CODE CIVIL

DES FRANCAIS

LIVRE IV.

LOI DU 23 PLUVIOSE AN. XII.

De la Contrainte par corps en matière civile.

2059. *La contrainte par corps a lieu en matière civile pour le stellionat.*

Il y a stellionat, lorsqu'on vend ou qu'on hypothèque un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire ;

Lorqu'on présente comme libres des biens hypothéqués, ou que l'on déclare des hypo-

thèques moindres que celles dont ces biens sont chargés.

2060. *La contrainte par corps a lieu pareillement,*

1. *Pour dépot nécessaire ;*

2. *En cas de réintégrande pour le délaissement, ordonné par justice, d'un fonds dont le propriétaire a été dépouillé par voie de fait, pour la restitution des fruits qui en ont été perçus pendant l'indue possession, et pour le paiement des dommages et intérêts adjugés au propriétaire ;*

3. *Pour répétition de deniers consignés entre les mains de personnes publiques, établies à cet effet ;*

4. *Pour la représentation des choses déposées aux séquestres, commissaires et autres gardiens ;*

5. *Contre les cautions judiciaires et contre les cautions des contraignables par corps, lorsqu'elles se sont soumises à cette contrainte ;*

6. *Contre tous officiers publics, pour la*

représentation de leurs minutes, quand elle est ordonnée ;

7. Contre les notaires, les avoués et les huissiers, pour la restitution des titre à eux confiés, et des deniers par eux reçus pour leurs clients, par suite de leurs fonctions.

2061. Ceux qui par un jugement rendu au pétitoire, et passé en force de cose jugée, ont été condamnés à désemparer un fonds, et qui refusent d' obéir, peuvent, par un second jugement, être contraints par corps, quinzaine après la signification du premier jugement à personne ou domicile.

Si le fonds ou l' héritage est éloigné de plus de cinq myriamètres du domicile de la partie condamnée, il sera ajuté au délai de quinzaine un jour par cinq miriamètres.

2062. La contrainte par corps ne peut être ordonnée contre les fermiers pour le paiement des fermages des biens ruraux, si elle n' a été stipulée formellement dans l' acte de bail ; néanmoins les fermiers et les colons partiaires peuvent être contraints par corps, faute par eux de représenter, à la fin du

bail, le cheptel de bétail, les semences et les instruments aratoires qui leur ont été confiés, à moins qu'ils ne justifient que le déficit de ces objets ne procède point de leur fait.

2063. *Hors les cas déterminés par les articles précédents, ou qui pourraient l'être à l'avenir par une loi formelle, il est défendu à tous juges de prononcer la contrainte par corps, à tous notaires et greffiers de recevoir des actes dans lesquels elle serait stipulée, et à tous Français de consentir pareils actes, encore qu'ils eussent été passés en pays étranger : le tout à peine de nullité, dépens, dommages et intérêts.*

2064 *Dans les cas même ci-dessus énoncés, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les mineurs.*

2065. *Elle ne peut être prononcée pour une somme moindre de trois cents francs.*

2066. *Elle ne peut être prononcée contre les septuagénaires, les femmes et les filles que dans le cas de stellionat.*

Il suffit que la soixante dixième année

soit commencée pour jouir de la faveur accordée aux septuagénaires.

La contrainte par corps pour cause de stellionat pendant le mariage, n'a lieu contre les femmes mariées que lorsqu'elles sont séparées de biens, ou lorsqu'elles ont des biens dont elles se sont réservé la libre administration, et à raison des engagements qui concernent ces biens.

Les femmes qui, étant en communauté, se seraient obligées conjointement ou solidairement avec leurs maris, ne pourront être réputées stellionataires à raison de ces contrats.

2067. *La contrainte par corps, dans les cas même où elle est autorisée par la loi, ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement.*

2068. *L'appel ne suspend pas la contrainte par corps prononcée par un jugement provisoirement exécutoire en donnant caution.*

2069. *L'exercice de la contrainte par corps*

n'empêche ni ne suspend les poursuites et les exécutions sur les biens.

2070. *Il n'est point dérogé aux lois particulières qui autorisent la contrainte par corps dans les matières de commerce, ni aux lois de police correctionnelle, ni à celles qui concernent l'administration des deniers publics.*

MOTIVI.

*Del progetto di legge, Libro III, Titolo XVI del Codice civile sopra l'*Arresto personale.

CITTADINI LEGISLATORI,

Le regole stabilite nel Codice civile sull' arresto personale sono pienamente conformi a' sentimenti generosi ed umani, proprj del carattere de' Francesi, come pure al rispetto che ogni incivilita nazione deve alla dignità dell' uomo, ed alla sua libertà individuale.

Montesquieu era sì penetrato da tali sentimenti che su questo proposito si espresse in questi termini:

» Negli affari che derivano dai contratti
» civili ordinarj, la legge non deve infliggere la pena dell' arresto personale, conciossiachè essa fa maggior conto della
» libertà di un cittadino che dei comodi
» di un altro; ma nelle convenzioni che

» derivano dal commercio, la legge dee
» far più caso del comodo pubblico che
» della libertà di un cittadino. »

A Roma si è sempre seguito un sistema contrario a simil dottrina.

I Romani conducendo la loro vita in mezzo a' combattimenti, non vedevano negli stessi affari civili che delle esecuzioni militari. I creditori trattavano i lor debitori alla foggia de' vinti, persuasi di poterli ridurre alla schiavitù, caricarli di ferri, e privarli ancor della vita.

Non si possono rammentare senza sorpresa e disdegno i trattamenti crudeli che i debitori soffrivano in Roma nel principio, ed anco nei più bei tempi di quella Repubblica.

Il creditore accordava al suo debitore, dopo che questi aveva confessato il suo debito, o ch' era stato condannato a pagarlo, un termine di trenta giorni. Se alla scadenza di questo termine il debito non fosse stato pagato, il debitore era arrestato e tradotto davanti il pretore. S'esso trovavasi nell'impotenza di pagare, o se non v'era chi si facesse mallevadore per lui, il pre-

tore lo consegnava nelle mani del suo creditore, che aveva diritto di tenerlo tra ferri fino a che avesse soddisfatto al suo debito. Il debitore che si trovava insolvibile verso più creditori poteva dopo alcune formalità essere messo a morte, od esposto in vendita agli stranieri,

A queste barbare costumanze succedette l'uso non meno inumano d'imprigionare i debitori, e di ridurli ad una specie di schiavitù sotto il nome di *Nexi* per indicare che si trovavano tra i lacci della cattività fino al pagamento de' loro debiti.

Sì fatte leggi subirono in seguito de' cangiamenti che addolcirono la sorte de' debitori, finchè fu ad essi permesso dalla legge *Julia* di assicurare la libertà della loro persona col fare una cessione intiera de' loro beni ai lor creditori.

Ma queste leggi non giunsero mai ad un un tal grado di moderazione che fosse impedito al creditore di stipulare l'arresto personale, a meno che non vi fosse autorizzato da una legge speciale.

L'arresto personale per causa di debito aveva luogo altre volte in Francia, quando

però eravi una clausola espressa; ma questa clausola era in certa guisa una formola d'atto notarile. Dicevasi comunemente allora: *Nullum sine corpore pignus.*

L'ordinanza emanata a Moulins nel 1566 fu ancor più rigorosa verso i debitori, poichè anche nel caso in cui l'arresto personale non fosse stato stipulato, fu stabilito che questa misura verrebbe impiegata contro chiunque fosse condannato per debiti qualunque fosse la loro causa, qualora non fossero pagati entro i quattro mesi dal giorno dell' intimata condanna.

Il cancelliere *de l'Hôpital* si era lusingato che in virtù di una legge sì rigorosa cesserebbero tutte le cabale ed i sutterfugj che i condannati pongono in uso per non pagare, e che si prevenirebbe eziandio la moltiplicità delle sentenze per la tema che i debitori avrebbero di subirne l'esecuzione; ma questa legge non poteva a lungo durare perchè sconvenevole ai costumi dolci e benevoli de' Francesi, ed i magistrati filosofi che nel 1667 si diedero a compilare un Codice giudiziario, fecero adottare relativamente all'arresto personale,

il sistema, nel quale si bilancia il rispetto dovuto alla libertà individuale col rispetto dovuto alla fede de' contratti.

L' esagerazione delle idee ne' tempi dell' effervescenza e de' torbidi, e l' obblio de' principj sulla libertà civile avevano fatta adottar l' opinione, che presso un popolo libero non debba esistere veruna legge che autorizzi l' arresto personale, che fu in conseguenza abolito. Era questo un aprire libero il campo alla mala fede in un tempo, in cui eravi il più urgente bisogno di comprimerla. Calmate appena le tempeste rivoluzionarie, il ristabilimento delle antiche leggi sull' arresto personale fu reclamato altamente dalla pubblica opinione. Codeste leggi furono quinci rimesse in vigore con alcune modificazioni mediante un decreto del 24 ventoso anno 5, susseguito da un altro del 15 germinale anno 6.

Si dichiarò nel secondo, come regola fondamentale allo stesso modo che fassi nel presente Codice, che non può pronunciarsi l'arresto personale se non è autorizzato da una legge formale.

Ciò che interessa la libertà delle perso-

ne è ciò appunto, che più essenzialmente appartiene al diritto pubblico; locchè non deve dipendere dalla volontà delle parti, nè tampoco esser lasciato all' arbitrio dei giudici. Alla sola volontà generale dalla legge espressa può essere subordinata la libertà individuale, avvegnachè allora ciascheduno è sicuro d'essere al coperto dalle passioni, e che un sì grande sacrifizio non sarà voluto che nel solo caso in cui all'interesse particolare del creditore trovevassi congiunta una qualche considerazione di pubblico interesse.

Vi sarà facile, cittadini legislatori, di riconoscere i motivi del picciol numero di eccezioni fatte alla regola generale, che in materia civile interdice l'arresto personale.

In queste eccezioni la legge indaga se la causa del debito non sia tale che renda indegno il debitore di qualunque protezione, e se quando la sua immoralità non lo espone a delle procedure criminali, l'ordine social non esiga ch'essa venga repressa e punita colla privazione della sua libertà fino a che abbia riparata la sua colpa pagando il suo debito. Questo è il primo grado delle

le pene necessarie alla conservazione dell' ordine pubblico.

Lo *stellionato* fu sempre annoverato tra le cause che fecero pronunciare l'arresto personale.

Ma l'espressione stessa di *stellionato* non è mai stata bastevolmente determinata. Nel diritto romano riguardavasi come *stellionatario* non solamente colui che vendeva, cedeva, obbligava ad uno ciò che aveva di già venduto, ceduto, od impegnato ad un altro, o colui che dava in pagamento ciò che non gli apparteneva; ma quegli eziandio che sottratto aveva o alterato effetti di già obbligati; quelli tra i quali fossevi stata collusione a pregiudizio dei terzi; quelli che facevano delle false dichiarazioni negli atti, ed in generale tutti coloro che si erano resi colpevoli di frode.

Nel diritto francese si diede più comunemente il nome di *stellionato* alla dichiarazion frodolenta che in un contratto fa quegli che vende uno stabile come di sua pertinenza, allorchè sa non averne la proprietà, o quegli che obbliga come libero e senza pesi un bene di già ipotecato. Ma

non erasi su ciò stabilita alcuna regola fissa. Alcuni furono condannati come *stellionatarj* per aver dato in pegno una cosa invece di un'altra che aveva maggior valore, ed altri ancora per avere passati degli atti simulati.

L'arresto personale essèndo considerato come una specie di pena, era però necessario di specificare la colpa, che facevalo incorrere. Lo *stellionato* fu ridotto al caso ch'era stato più generalmente riconosciuto come dinotante sì fatto genere di frode. Vi è *stellionato* allorchè vendesi o s'ipoteca un immobile, di cui si sa non esserne proprietario, ed altresì allorchè vendonsi come liberi de'beni già ipotecati, o che si dichiarano delle ipoteche minori di quelle che aggravano codesti beni.

Lo *stellionato* può essere accompagnato da circostanze che caratterizzino un furto punibile a norma della legge criminale; può darsi ancora che in virtù di circostanze attenuanti, cotesta frode non sia nel numero de'delitti contro i quali s'arma la pubblica vendetta; ma in ogni caso la legge presume una colpa talmente grave che

basti a far sì che la persona verso cui la si dee riparare, abbia il diritto di arresto personale.

Quegli che volontariamente si è costituito depositario, e che viola il deposito, manca ad uno de' più sacri doveri dell'onore; ma fin quì non si tratta che dell'interesse privato del depositante; ond'è che questi deve imputare a se stesso di avere mal collocata la sua confidenza, non essendovi alcuna ragione d'interesse generale per dargli il diritto di arresto personale.

Ma allorchè l'oste od il vetturale hanno la custodia degli effetti del viaggiatore; allorchè in un tumulto, in un naufragio, in un incendio si deposita in fretta quanto si può salvare, in questi casi, come in quelli del deposito necessario, deesi avere per garanzia contro quegli che n'è incaricato l'arresto personale.

Il viaggiatore dà in custodia i suoi effetti all'oste ed al vetturale sotto la fede pubblica; e l'oste ed il vetturale in virtù del loro mestiere costituisconsi da se medesimi responsali della violazione della fede pubblica.

E'a nome dell' umanità, è sulla fede all' infortunio dovuta che si fa e si riceve il deposito in caso d'incendio, di tumulto o naufragio: l'intera società è interessata acciò le vittime di sì grandi sventure non sieno private di quell' unica risorsa che può lor rimanere nel deposito de'loro effetti.

Con più di ragione l'arresto personale dev'essere ordinato per la restituzione di tutto ciò ch'essendo stato posto nelle mani della giustizia, viene da questa affidato a coloro che si costituiscono da se medesimi, o vengono da essa costituiti suoi depositarj.

Da una parte, non è più allora il depositario sol che risponda, ma ben anco la giustizia medesima; e l' ordine pubblico vuole che s'impieghino tutti i mezzi, non escluso quello dell' arresto personale, affinchè la fede ch' essa deve inspirare non sia violata.

Dall'altra parte quelli i di cui beni sono sotto la custodia della persona delegata dal giudice, si trova nel caso del deposito necessario; e per la sola ragione, che questo non è un atto di beneficenza, un tale deposita-

rio dovrebb' esser soggetto all' arresto personale.

Per la qual cosa sì fatto arresto ha dovuto essere ammesso contro le persone pubbliche delegate a ricevere le somme depositate, contro i sequestratarj, commissarj ed altri custodi.

A simili depositarj pareggiarsi deve il fidejussor giudiziale, che si obbliga egualmente non solo verso il creditore, ma eziandio verso la giustizia.

Quanto al fidejussore delle persone soggette all' arresto di cui ora si tratta, dal momento che per motivi di pubblico interesse l' obbligazion principale è sottoposta a questa esecuzion rigorosa, lo stesso interesse generale deve autorizzare l' obbligazione accessoria del fidejussore.

Quando viene ingiunto a degli officiali pubblici di presentare le loro minute originali, e che ricusano di farlo, essi arrestano il corso della giustizia, infrangono un de' doveri, sotto la cui condizione furono ammessi ad adempiere le loro funzioni, violano la fede pubblica. E quindi soggiacciono all' arresto personale.

Lo stesso dicasi de' notari, de' patrocinatori ed uscieri, riguardo alla restituzione de' documenti e ricapiti che furono lor confidati, com'anco delle somme ch' essi ricevono da' clienti per l'esercizio delle loro funzioni. Non si possono impiegare questi offiziali pubblici senza trovarsi nella necessità di lor confidare i documenti e le somme necessarie per agire. Ministri secondarj quai sono della giustizia, essi debbono esser posti nella classe di quelli che sono suoi depositarj; e se ardiscono di mancare in tal guisa alla confidenza pubblica, debbono essere in conseguenza soggetti all'arresto personale.

Questo arresto è altresì autorizzato nel caso di reintegrazione in possesso pel rilascio ordinato dal giudice di un fondo di cui il proprietario è stato spogliato in via di fatto, come altresì per la restituzione de' frutti percepiti durante l'ingiusto possesso; e pel pagamento de' danni e interessi giudizialmente accordati al proprietario.

In questo caso però avvi una colpa gravissima, quella cioè d'essersi impossessato in via di fatto dell'altrui fondo. Una si-

mile molestia all'altrui proprietà non sarebbe sufficientemente repressa da un'azione civile ordinaria. Imperocchè l'oggetto, per cui si è stabilito sì fatto arresto, è perchè la pubblica tranquillità trovi una garanzia contro coloro che si sono resi colpevoli di simili vie di fatto. La restituzione de' frutti, ed il pagamento de' danni e interessi sono il risultato della stessa colpa; debbono per conseguenza far subire la pena medesima.

Anche nel caso che non fosse stato usurpato il fondo con vie di fatto, se una sentenza pronunciata in petitorio, e passata in giudicato, condanna il possessore a rilasciar questo fondo, ed egli ricusi di obbedirvi, può essere, in forza d'una seconda sentenza, arrestato quindici giorni dopo l'intimazione della prima sentenza, fatta ad esso in persona od al suo domicilio.

Se finalmente ei non rilascia il fondo, non solo ei si fa reo di resistenza alla legge, ma pur anco di una specie di fellonìa, caratterizzata dall'intimazione di eseguire sì la prima, che la seconda sentenza, che lo costituisce in istato di aperta rivolta, e

finalmente dal termine che gli è ancora concesso per venire ad emenda. L'ordine sociale esige che l'autorità della cosa giudicata sia rispettata, che la giustizia conservi la sua forza, e che l'ostinazione de' litiganti abbia un termine. Bisogna dunque che quegli ch'è vittima di questa colpevole resistenza possa far uso dell'arresto personale.

Fa d'uopo osservare quante precauzioni prenda la legge per non autorizzare sì fatta misura, se non che quando essa diviene assolutamente necessaria.

Richiedesi che la sentenza sia pronunciata in petitorio, conviene che sia passata in giudicato; che nel caso di reintegrazione in possesso, come in quello del semplice rilascio, si tratti di un fondo, perchè il possesso di quegli che viene condannato a lasciarlo, è certo. Ma quando trattasi d'una somma o d'una cosa mobiliare, non è egualmente possibile di provare, ch'essa trovisi ancora nelle mani di quegli, che se n'è impadronito, nè ch'egli sia in istato di pagare il suo debito. Allora l'interesse pubblico non è più lo stesso, venendo questo

debito classificato tra i debiti civili ordinarj, a meno che, attese le circostanze, non siavi un delitto caratterizzato.

I fitti dei beni rustici son destinati all' alimento del proprietario, e rappresentano i frutti che l'affittuario raccoglie. Se l'affittuario ne dispone senza pagare i fitti, codesta sua infedeltà è posta dalla legge romana nel numero dei ladronecci. (*Leg.* 3. §. *Locati*, *ff. de Furt.*)

Malgrado sì fatti motivi la legge non autorizza l'arresto personale contro l'affittuario, se ciò non è stato espressamente stipulato nell'atto di locazione.

Ma la legge permette cotesta stipulazione, perocchè è una specie di deposito, che di sua natura ed atteso il suo oggetto, costituisce l'affittuario in una tal colpa, che se non è, come nella legge romana, annoverata tra i delitti, è quella per lo meno che più lor si avvicina; perchè le proprietà che per lo più sono distanti, non hanno quasi mai alcun mezzo di guarentirsi da simile infedeltà; e perchè finalmente se la sommissione all'arresto personale è rigorosa, può anche esser utile all'affittua-

rio il più onesto di dare questa specie di garanzia al proprietario, che non gli affiderebbe il suo fondo senza esigere delle cauzioni, che un tale affittuario non potrebbe offerirgli.

Oltracciò l'interesse generale dell'agricoltura vuole che gli affittuarj ed i coloni parziarj possano arrestarsi, allorchè mancano di restituire al termine della rispettiva lor locazione le sementi, i bestiami, e gli strumenti rurali che furono lor consegnati. Non vi è scusa per essi riguardo alla restituzione di questi oggetti, fuorchè quando giustifichino che la loro mancanza deriva dall' altrui fatto.

L' ordinanza del 1667 sulla procedura civile aveva relativamente alle cause che possono dar luogo all' arresto personale, adottata in gran parte la dianzi esposta dottrina; ma riguardo alle spese essa aveva conservato tutto il rigore della legge del 1566, stabilendo, che l'arresto personale potea pronunciarsi per le spese aggiudicate in capo a quattro mesi compiti dopo l'intimazione della sentenza, e che sarebbe lo stesso per la restituzione dei frutti, e per

danni e interessi, allora quando per questi diversi oggetti si trattasse di una somma eccedente 200 lire.

Codesta disposizione non fu adottata.

Egli è vero, che in generale le spese sono la pena del temerario litigante; ma è certo del pari, che un gran numero di contestazioni sono prodotte da dubbj che di buona fede si destano nelle menti dei litiganti; ed è perciò che la stessa legge indica ad essi di rivolgersi ai tribunali. Tale considerazione aveva certamente determinati gli autori delle leggi del 1566, e del 1667 a non istabilire in una maniera assoluta che l'arresto personale venisse pronunciato per le spese, restituzione dei frutti, danni e interessi ec., ed a lasciare così fatto potere alla discrezione dei giudici.

I principj da me esposti conciliarsi non possono coll'autorizzazione dell'arresto personale nei casi dalla legge non contemplati; e sebbene il carattere dei giudici tutta meriti la confidenza, nondimeno la loro autorità quella non può supplir della legge, a cui sola compete di pronunciare sulla libertà individuale dei cittadini.

Le prerogative dei francesi relativamente alla lor libertà sono le stesse ancorchè trovinsi in paese straniero; ma riguardo ai forestieri, i varj mezzi che debbonsi impiegare contr'essi affin di costringerli a compiere le loro obbligazioni, fanno parte delle leggi commerciali e del Codice di procedura civile.

Intendeste, cittadini legislatori, i motivi del picciol numero delle eccezioni alla regola generale, che vieta sotto pena di nullità, di spese, danni e interessi, a qualsiasi giudice di pronunciare l'arresto personale in materia civile, a qualsiasi notajo o cancelliere di ricevere atti, ne' quali sì fatto arresto fosse stipulato, ed a tutti i Francesi in generale di acconsentire a simili atti, quand'anche trasferiti si fossero in paese straniero, purchè ciò non segua ne' casi da questa stessa legge determinati, ed in quelli che potrebbero esserlo in avvenire da una legge formale.

Anche queste stesse eccezioni sono modificate, nè ricevono applicazione ne' casi, in cui coloro che fossero soggetti a simile arresto potessero invocare a loro difesa i pri-

vilegj personali che loro accorda la legge sott'altri rapporti, come nemmanco in que' casi, in cui sì fatto rigore paresse eccessivo.

Se si volesse esercire l'arresto personale per l'adempimento d'una obbligazione contratta da un minore, questi opporrebbe la legge che lo mette al coperto da qualunque lesione in conseguenza de' suoi obblighi personali. Non v' ha lesione maggiore della privazione della libertà La legge gli fa subire la pena de' suoi delitti; ma nessuno in materia civile può privarlo del privilegio della minorità.

Eccessivo sarebbe il rigore dell'arresto personale se lo si pronunciasse per una somma minore di trecento lire. L'impossibilità di ottenere un tal pagamento per le vie ordinarie suppone l'indigenza del debitore, e fa presumere che l'arresto personale potesse anco meno procurare al debitore i mezzi di soddisfare il suo creditore. Si presume altresì che in generale una somma sì modica non abbia bastante influenza sulla fortuna del creditore per sacrificargli la libertà del debitore.

Il rigore dell'arresto personale sarebbe pure eccessivo quando lo si pronunciasse contro i settuagenarj.

All'età di 70 anni, l'uomo di già pervenuto all'ultimo periodo della sua vita, è curvato sotto il peso delle infermità; la privazione delle cure e dei soccorsi di sua famiglia è una tal pena che può divenire mortale. L'umanità si oppone, che per l'interesse personale del creditore sia esposta così la vita del suo debitore.

Parimenti l'arresto personale parve sempre di un sovverchio rigore contro le donne maritate e le zittelle. Coloro che con esse contrattano conoscer denno la debolezza del loro sesso, e quanto poco lucrativi sieno i loro lavori. Interessa pure i buoni costumi che le medesime non vengano sottoposte ad una sì gran dipendenza dai lor creditori. Quest' ultimo motivo fu appunto quello che nella legge romana aveva determinata la stessa eccezione.

Per la qual cosa i settuagenarj, le femine maritate, le zittelle furono per l'anzidetto motivo, poste al coperto dall'arresto personale in tutti i casi, tranne uno solo,

quello cioè dello *stellionato.* Qualor si consideri l'enormità di tal colpa, vedrassi chiaro che nè la vecchiaja nè il sesso possono somministrare una valida scusa.

Si è fatta inoltre su ciò una distinzione tra le femine maritate che sono separate di beni, o che posseggono delle sostanze, di cui si sono riservata l'amministrazione, e tra quelle che essendo in comunione di beni si fossero obbligate congiuntamente o solidariamente coi loro mariti.

Quelle che sono separate di beni, e l'altre, che avendone, se ne sono riservata l'amministrazione, soggiacciono all'arresto personale, quando trattasi di *stellionato* in proporzione degli obblighi che riguardano questi beni.

Lo *stellionato* diventa allora per tali femine una colpa lor personale senza ch'esse possano rivolgerla a danno dei loro mariti col pretesto d'esserne state dai medesimi autorizzate. Codesta prerogativa del marito non potrebbe mai essere un giusto motivo di renderlo risponsabile della mala fede di sua moglie rispetto a dei beni che egli non ha mai amministrati, e che la leg-

ge non gli commette di sopravvegghiare. Onde sostenere che il marito è risponsale dello *stellionato*, e' converrebbe di poter dire che ove la moglie separata si facesse a vendere un bene cui sapesse non appartenerle, il marito che non ne avrebbe ricevuto il prezzo, nè in verun modo approfittato, ciò nulla manco ei fosse tenuto di restituire un tal prezzo, e che quindi potesse essere personalmente arrestato. Per quanto grande suppor si possa nei mariti l' ascendente sopra le loro mogli, non sarà mai questo un motivo di farneli presumere colpevoli nell' esercizio d' una prerogativa, che non dà loro alcun diritto pecuniario. Se fosse altrimenti, non vi sarebbe marito che volesse correre dei rischj personali per un' autorizzazione troppo facilmente accordata. Le mogli farebbono ricorso al giudice, il quale potrebbe anche meno del marito conoscere le loro obbligazioni anteriori. Non cade dubbio che quella moglie, la quale, colpevole di *stellionato*, ha sorpresa la religione del giudice, possa essere personalmente arrestata; nè dev' essere dispensata dal subire tal pena, pel motivo che doveva prima

di

di tutto domandarne l' autorizzazione al marito.

La legge mira d'altr'occhio la moglie che vive col marito in comunione di beni. In tal caso allorchè dessa si obbliga congiuntamente e solidariamente col proprio marito, questi come capo della comunione, e come amministrator generale dei beni, è presunto avere la cognizione di quanto è relativo al contratto, nello stesso tempo che la moglie si presume rappresentare una parte soltanto secondaria e subordinata. La legge non mirando a percuoter che quel solo marito o quella sola moglie, che si deve presumer colpevole, decide che in caso di comunione le mogli non possano riputarsi *stellionatarie* a motivo dei contratti nei quali esse si sono obbligate congiuntamente o solidariamente coi loro mariti.

In cotal guisa appunto un editto del mese di luglio 1780 avea interpretato l'articolo VIII del titolo XXXIV dell'ordinanza del 1667 *sulla procedura civile.*

Finalmente la legge accorda a coloro stessi, ch'essa assoggetta all' arresto personale una garanzia *che i creditori non po-*

tranno abusarne, e nello stesso tempo un termine per soddisfare il lor debito. L' arresto personale non può essere applicato che in vigore d' una sentenza.

Era stato prescritto dalla summentovata ordinanza del 1667 (titolo XXXIV, art. XII) che se una parte appellavasi dalla sentenza, od opponevasi all' esecuzion del decreto portante l' arresto personale, sì fatto arresto verrebbe sospeso fino a che fosse definitivamente deciso sì dell' appellazione che della opposizione; ma che se avanti l' intimazione dell' una o dell' altra gli uscieri o cursori si fossero assicurati della persona, l' arresto non sarebbe impedito o sospeso.

Vi si propone una disposizione che parve la più semplice e più conforme alle regole ordinarie della procedura.

L' appellazione non sospenderà punto l' arresto personale pronunciato da una sentenza provisionalmente esecutoria, nemmeno coll' offrir sicurtà.

In cotal modo l' esecuzione della sentenza non dipenderà punto dalla celerità, con cui il creditore avrà proceduto contro il

debitore, o di quella che porrà il debitore nell'interporre il suo appello, o nel produrre la sua opposizione; locchè certamente alla ragion non si appoggia. Ma questa esecuzione dipenderà dall'oggetto e dalle circostanze dell'affare in questione; e spetterà ai giudici il dichiarare, secondo le norme prescritte dal Codice di procedura, nella loro sentenza, se la sia o nò provisionalmente esecutoria.

La legge che vi si è presentata procaccia d' altronde a chi è condannato all' arresto personale una garanzia, ch' ei non aveva, allorquando in conformità alla legge del 1667, subiva un simile arresto. E' questa la garanzia di un fidejussore che risponderà per lui de' danni e interessi, qualora sia definitivamente giudicato che l'arresto personale è stato contro di lui praticato senza che i fatti fossero comprovati, o senza essere autorizzato dalla legge.

Le disposizioni del presente titolo non avendo per oggetto l'arresto personale se non che in materia civile, esse non derogano nè alle leggi particolari che lo autorizzano negli oggetti commerciali, nè ai re-

golamenti di polizia correzionale, nè a quelli che riguardano l' amministrazione del danaro pubblico.

(*Questi motivi furono esposti dal Consigliere di stato* BIGOT-PREAMENEU.)

RAPPORTO

Fatto al Tribunato li 20 *piovoso anno* 12 *dal cittadino* GARY *a nome della sezione di legislazione.*

Sopra il titolo XVI, Libro III relativo all' arresto personale in materia civile.

CITTADINI TRIBUNI,

La vostra sezione di legislazione mi ha incaricato di presentarvi le sue viste sopra il progetto di legge, titolo XVI, Libro III del Codice civile relativo *all'arresto personale in materia civile.*

Di tutte le parti della legislazione civile, questa è quella che più d'appresso riguarda la libertà individuale; e sotto tale rapporto essa merita di fissare più particolarmente la vostra attenzione.

E' forse utile ogni qual volta proponesi una legge novella di rammentare lo stato attuale della legislazione. Nel confronto di

ciò che ha esistito fino a giorni nostri con ciò che si propone di nuovo, formansi idee più esatte sul merito dei progetti di legge.

L'oratore del governo ha in questi motivi tracciate le disposizioni delle leggi romane. Senza aprir quivi una discussione più curiosa che utile sulla pretesa facoltà accordata ai creditori di mettere a morte il lor debitore, egli è almeno certo che la severità di sì fatte leggi fu estrema, che cagionò tali torbidi da porre lo stato in pericolo. I Decemviri spinsero tant'oltre il disprezzo dell'umanità, che non ebber ribrezzo in determinare, mediante una disposizione precisa, perfino il peso delle catene, delle quali il creditore caricar poteva il suo debitore.

A questo eccesso di rigore si debbono attribuire tante disposizioni nelle leggi anco più recenti dei romani, che stabiliscono a vicenda le massime più favorevoli alla liberazione; ma ben si scorge che lavorando per la liberazione dei debitori, si lavorava per la libertà degli uomini.

La severità delle antiche leggi romane passò nelle prime leggi della monarchia francese. Ogni debito civile produceva l'arresto per-

sonale. Un editto del 1304 proibì di pronunciarlo nei casi, in cui non fosse stato dalle parti stipulato. Come se i progressi della libertà civile dovessero in ogni tempo tener dietro a quelli della libertà politica, questo editto fu l'opera di quel principe a cui certamente la posterità dee rinfacciar delle colpe, che però forse espiolle colla coraggiosa e ferma sua resistenza al più furibondo pontefice, mediante l'ammissione del terzo stato all'assemblea degli stati-generali, e mediante l'istituzione di quei grandi tribunali tuttora presenti alla nostra memoria pei grandi servigj che resero alla nazione, ed anco per alcuni errori, dei quali rimangono ancora le traccie.

La legge di Filippo-il-Bello venne osservata fino all'ordinanza di Moulins, in cui fa maraviglia il vedere ristabilito l'arresto personale dopo un certo termine per ogni sorta di debiti civili indistintamente, e ciò da un magistrato che onorò il suo secolo e il suo paese colla sua virtù, saviezza e moderazione in mezzo ai torbidi che agitavano allora la Francia.

L'articolo XLVIII della predetta ordi-

nanza scopre gli abusi che la severità del cancelliere de l'Hopital aveva eccitati. Esso mirava a porre un freno ai sutterfugj dei debitori, ed alla moltiplicità delle istanze che promovevano affin di sottrarsi all'esecuzione delle sentenze che li condannavano. Ma una buona legge sulla procedura avrebbe in tal caso conseguito l'intento, e la libertà degli uomini sarebbe stata assai più rispettata.

Ecco quanto fece Luigi XIV nella sua ordinanza del 1667. Dopo di avere emanati i regolamenti necessarj ad assicurare una pronta e saggia amministrazione della giustizia, egli abrogò l'uso degli arresti personali in capo ai quattro mesi pe' debiti puramente civili; e non ne permise la stipulazione che negli affitti rustici, ed altri fondi situati in campagna. Autorizzò per altro sì fatta stipulazione, e la snppose sempre scritta nelle lettere di cambio, e negli obblighi tra negozianti rapporto alle loro merci; e conservò tale arresto, anche senza stipulazione delle parti nel caso di *stellionato*, di reintegrazione in possesso, di deposito necessario, di danaro consegnato a

persona pubblica a ciò destinata, di presentazione delle cose depositate presso i sequestratarj, commissarj ed altri custodi. Lo mantenne eziandio contro i tutori e curatori dopo i quattro mesi del giudicato definitivo portante condanna delle somme da essi dovute a motivo della loro amministrazione; finalmente contro i litiganti condannati alle spese della causa, restituzione di frutti e danni e interessi, qualora questi ascendevano almeno a duecento lire. Le donne nubili o maritate, ed i settuagenarj, furono eccettuati, toltine alcuni casi, che non esentuano neppur questi dalle predette rigorose disposizioni.

L'ordinanza del 1667 conservò il suo rigore fino al 9 marzo 1793, ad un' epoca vicina a quella in cui tutti i principj dovevano essere disprezzati e tutti i diritti violati; un decreto solenne pronunciò la scarcerazione di tutti i debitori per debiti, e l'abolizione dell' arresto personale.

Alcuni giorni dopo si stabilì un'eccezione riconosciuta necessaria contro i depositarj ed amministratori del danaro pubblico.

Terminate appena le terribili e lunghe

tempeste, e appena l'ordine pubblico cominciava a ritrovar le sue antiche basi, che sentissi il bisogno di rendergliene una di quelle che erano le più proprie a rassodarlo, atteso il rispetto ch'essa assicurava agli impegni contratti.

Nei motivi della legge del 24 ventoso anno 5 pare che i due consigli non siensi occupati che degl'interessi del commercio. Nondimeno questa legge, abrogando il decreto del 9 marzo 1793 rimise in vigore l'arresto personale in tutti quei casi in cui la stipulazione ne fosse autorizzata dalle leggi anteriori.

Codesta disposizion generale venne modificata da una legge del 15 germile anno 6, che regolò nel tempo stesso il modo di esecuzione dell'arresto personale.

E' in questo stato di cose, cittadini tribuni, che vi si presenta il progetto di legge.

La prima questione che ci si affacciò, fu quella di sapere, se questo sia il luogo opportuno di occuparsi dell'arresto personale, o se piuttosto sì fatta materia non appartenga al Codice giudiziario anzichè al Co-

dice civile. Non fu appena proposta, che una tale questione, fu bentosto risolta. Fa d'uopo distinguere le disposizioni che specificano i casi, ne' quali l'arresto personale può essere stipulato od ordinato da quelle che regolano le forme della sua esecuzione.

Le prime disposizioni appartengono naturalmente a quella parte del Codice civile che tratta delle convenzioni. E' di fatti in questa parte della legislazione, che i cittadini debbon conoscere le condizioni ch'eglino possono imporsi, le sicurezze ch'è loro permesso di prendere, e quelle eziandio che la legge in certi casi sostituisce in loro favore.

Quanto al modo di esecuzione delle sentenze che portano l'arresto personale, ciò è di competenza esclusiva dell'ordine giudiziario, e quindi il progetto di legge punto non se ne occupa. Noi dunque non ne parleremo che per emettere il voto, che il nuovo Codice giudiziario faccia scomparire quelle infinite formalità, queste reiterate molestie, e moltiplici angustie, colle quali la legge del 15 germile anno 6 imbarazza

i passi de' creditori, e procura tanta facilità ai debitori di mala fede per sottrarsi all'esecuzione de' loro impegni Per quanto rispettabile sia il motivo che determina il legislatore, a raddolcire un mezzo sì rigoroso, non conviene ch'ei con una mano ritiri ciò ch'ei sembra offrire coll'altra.

Non trattasi dunque nel progetto di legge sottoposto al vostro esame che di stabilire i principj, dietro i quali l'arresto personale possa essere dalle parti stipulato, o dalla legge supplito.

E'questa, se così è permesso di esprimermi, una lotta tra la proprietà e la libertà. Fino a qual punto la conservazione dell'una può ella esigere il sacrificio dell'altra? Potrebbesi pur domandare, risalendo all'origine de' diritti e delle convenzioni, se debba esser lecito ad un uomo di guarentire la proprietà di un altro coll'alienazione della sua persona e della sua libertà.

Avverrebbe, o miei colleghi, dell'esame di sì fatta questione, ciò che avviene di parecchie discussioni di simil natura, che trasportandoci inutilmente in un ordine di

cose lontano del pari che ignoto, nulla aggiugne all'evidenza di certe verità, sulle quali nessun muove dubbio, e che nello stato attuale della civilizzazione, è più naturale e più saggio di stabilire pel bene ch'esse procurarono agli uomini, per l'unanimità de' secoli, e pel consenso di tutti i popoli.

Una di queste verità è che la legge preferisce la libertà di un cittadino alla fortuna di un altro. Quindi allorchè trattasi dell'interesse individuale del creditore, la legge non permette al debitore di alienare la sua libertà.

Ma una verità non meno certa si è, che quando l'interesse pubblico è annesso a quello del creditore, o che la condotta del debitore che non soddisfa alle sue obbligazioni prende il carattere di un delitto o di una colpa grave, la legge deve autorizzare o regolar da se stessa tutto ciò che può dare una forza maggiore all'obbligazione, ed assicurarne l'adempimento.

Per la qual cosa l'arresto personale deve aver luogo in materia di commercio, poichè oltre che il creditore tien dietro più

alla persona, che ai beni del debitore, richiedesi pure che gli affari di somigliante natura sieno prontamente terminati, perchè altri affari ricomincino tosto, e da tale rapida successione nasca e mantengasi la pubblica prosperità. Laonde l'inosservanza di un solo impegno può trar seco la violazione di una quantità d'altri, e rovinare così il credito di una intiera piazza o di tutto un paese. Il perchè importa moltissimo per la conservazione della fede pubblica, e per l'interesse di tutti, che la legge s'armi di tutta la sua possanza per far rispettare consimili obbligazioni.

Per la stessa ragione i depositarj ed amministratori del danaro pubblico debbono essere coll' arresto personale obbligati alla consegna delle somme, che furon loro affidate. Oltrechè l'interesse pubblico, la sicurezza e la difesa del paese ponno sovente dipendere dalla pontualità di tale consegna, avvi una sorte di delitto per parte del detentore, che chiama giustamente la repressione, e la severità della legge.

Io non parlai di quanto accade in materia di commercio, e di amministrazione

della fortuna pubblica, che per rendere più evidente la necessità, in certi casi, di ammettere l'arresto personale; imperciocchè il progetto di legge non mirando che ai debiti puramente civili, si limita a dichiarare, ch' esso non deroga punto alle leggi concernenti il commercio, o l'amministrazione del danaro pubblico, oppure a quelle che riguardano la polizia correzionale, ove la privazione della libertà è una pena del pari che una via di diritto.

Il progetto di legge stabilisce due sorta di arresto personale, convenzionale e legale, o sia quello ch'è pronunciato dalla legge indipendentemente dalle convenzioni delle parti; e voi vedrete dovunque essere o l'interesse pubblico che si unisce a quello del creditore, o la condotta colpevole del debitore che lo assoggetta a così fatto rigore.

L'arresto convenzionale può aver luogo in due sorta di contratti.

1. In quelli che si fanno coi fidejussori di coloro che soggiacciono a simile arresto. E di fatti dev' esser permesso di prendere contro la sicurtà le assicurazioni medesime che sonosi prese o che la legge accorda di

prendere contro i debitori. E' il caso di applicare quel trito proverbio, che *l'accessorio segue la natura del principale.*

2. Può stipularsi l'arresto personale nelle locazioni de' fondi rustici per sicurezza del pagamento de' fitti. Questa disposizione è conforme a quella dell'ordinanza del 1667, ed è tanto giusta quant'è favorevole all'interesse pubblico. Il proprietario confidasi più nella persona che nei beni del conduttore generalmente poco agiato. Vi è da temere che ricusando al proprietario un'azione sulla persona del conduttore, egli non si determinasse che difficilmente a concedere i suoi beni in affitto, e quindi l'agricoltura non ne scapitasse di molto. Conciossiachè quanto l' amministrazione del proprietario il quale è in istato di coltivar da se stesso il terreno, è preferibile a quella del conduttore, questa è altrettanto da preferirsi all' amministrazione, quasi sempre infedele o trascurata, alla quale il proprietario o poco istrutto od assente, è obbligato di abbandonarsi. D' altronde ciò che deve autorizzare la stipulazione di un patto sì rigoroso è la condotta riprensibile del

del conduttore che dissipa o la porzione de' frutti che dee corrispondere al proprietario, od il prezzo che la rappresenta: condotta che le leggi romane tacciavano di ladroneccio, e reprimevano in conseguenza.

Quanto all'arresto personale così detto legale, o sia quello che sostituisce la legge in mancanza di convenzione tra le parti, il progetto lo stabilisce in tre casi:

1. In odio della cattiva condotta del debitore.

2. Per assicurare l'esecuzione delle sentenze.

3. Per mantenere la fede de' contratti fatti co' ministri della legge.

1. L'arresto personale è pronunciato contro il debitore *stellionatario*, vale a dire contro colui che ha venduto od ipotecato un immobile, di cui sapeva non esserne proprietario; o che ha offerti come liberi e senza pesi, de'beni già ipotecati, o che ha dichiarate ipoteche minori di quelle, delle quali sono gli stessi beni aggravati. Siccome qui trattasi d'una specie di delitto, e d'una via di rigore stabilita per la maggior sicurezza del creditore, così non si può che

applaudire all' idea ch'ebbero gli autori del progetto nel definire lo *stellionato*; e la definizione che ne danno, dilegua ogni dubbio, e fissa tutte le idee intorno al medesimo. Non v' ha *stellionato* che in materia d'immobili. Non è già che la vendita di un oggetto mobiliare fatta a più persone non sia dalla legge repressa; ma ciò si appartiene alla polizia correzionale. Vi è *stellionato* allora solo che quegli che ha venduto od ipotecato l' immobile sapeva di non esserne proprietario; imperciocchè s'era persuaso d' esserlo, è esente da ogni rimprovero: dov'è la buona fede, non vi può esser delitto. La di lui buona fede lo salverebbe dalla cattura, se avendo offerti i suoi beni come liberi d'ipoteche, o se avendone dichiarate meno di quello che ve ne fossero, egli giungesse a produrre alcuna causa innocente e legittima della sua ignoranza o del suo errore.

Parimenti l' arresto personale ha luogo per il deposito necessario, ed in odio della condotta del depositario che abusa della necessità in cui si trova il creditore di confidarsi in lui. Se si tratta di un deposito

volontario, il caso entra allora nella classe delle obbligazioni ordinarie: il creditore dee imputare a se stesso di avere fatta una cattiva scelta. Ma la sua scelta è forzata in quelle circostanze che a termini delle leggi precedentemente emanate, caratterizzano il deposito necessario; ed allora la legge avendo riguardo alla sua situazione, ed alla necessità od alla fatalità di simili circostanze gli offre un doppio soccorso. Essa gli accorda la prova testimoniale del deposito, come fu già decretato; qualora non possa procurarsela scritta. E qui gli dà inoltre, nell'arresto personale, una novella garanzia che ben supplisce a quella, che per una scelta più libera avrebbe potuto da se medesimo procurarsi.

Finalmente la cattura od arresto personale ha luogo anche senza stipulazione contro gli affittuarj e coloni parziarj, che al termine dell'affitto non consegnano il bestiame, le sementi e gl'instrumenti aratorj, che furono ad essi affidati, a meno che non giustifichino che la mancanza di tali oggetti non procede dal fatto loro. Avvi da questo lato infedeltà per parte de' conduttori e

coloni parziarj. Sarebbe assai difficile di rinvenire altri mezzi di ricuperarli; ed intanto l'agricoltura ne scapiterebbe per la deficienza sì del bestiame, che delle sementi ed attrezzi rurali. E quì un ben forte motivo d'interesse pubblico si offre a sostegno d'una disposizione, che sarebbe d'altronde bastevolmente legittimata dalla condotta colpevole dei debitori.

2. L'ordine pubblico ed il riposo della società essenzialmente dipendono dall'esecuzione delle sentenze. Ogni disobbedienza all'autorità della giustizia è un delitto pubblico, contro il quale essa deve spiegare tutta la sua severità. I contratti con essa fatti, partecipano della solennità e dell'autorità de' giudizj, e quindi ottener debbono lo stesso rispetto.

Laonde l'arresto personale deve aver luogo contro colui ch'è condannato a rimettere un fondo al possessore od al propietario. Ciò non pertanto avvi questo divario, che quando il possessore fu molestato od espulso con vie di fatto, la sentenza che lo reintegra, anche prima che la questione della proprietà sia decisa sul merito, deve

portar la cattura, tanto pel rilascio che per la restituzione de'frutti percepiti durante l'indebito possesso, e pel pagamento de' danni e interessi; dovechè se vi ha una sentenza proferita in petitorio, che condanni a rilasciare il fondo, ciò è solo nel caso d'inobbedienza a questo primo giudicato e dopo un termine prestabilito, che l'arresto personale può essere pronunciato e senza che siavi quistione di frutti, o di danni e interessi. Chiari sono i motivi di simile differenza. Nel primo caso fuvvi una via di fatto, che eccita la giusta punizion delle leggi, e che chiama una repressione più rigida ed una più pronta riparazione.

Quindi gli officiali pubblici soggiacciono anch'essi a simile arresto allorchè ricusano di presentar le loro minute, quando ciò viene loro prescritto. Molto importa alla giustizia di ottenere con tutti i mezzi che sono in suo potere, que'lumi ch'essa crede necessarj per rischiarare e stabilire le sue decisioni.

Per ultimo tutti coloro che hanno contrattato con essa, i fidejussori giudiziarj, i sequestratarj, commissarj, ed altri custodi so-

no tenuti colla stessa comminatoria di adempiere le loro obbligazioni.

3. La legge pronuncia l'arresto personale contro coloro fra i suoi agenti e ministri che sono da lei rivestiti di un carattere pubblico, ed a'quali il bene generale della società determinolla a conferire l'esercizio esclusivo di certe funzioni. Tali sono i notaj, i patrocinatori, gliuscieri, gli officiali pubblici stabiliti per ricevere i denari depositati. Fa d'uopo che la fede pubblica sia conservata. E giacchè la legge ha creduto di dover limitare la mia scelta o circoscriverla in una certa classe di persone, è giusto che m' offra almen tutti i suoi mezzi e tutte le sue garanzie a mia salvezza.

Nelle disposizioni da me ora percorse, e che stabiliscono i casi, in cui l' arresto legale può o deve aver luogo, non si rinviene, cittadini tribuni, quella dell'ordinanza del 1667, che pronunciava sì fatto arresto per le spese, restituzione di frutti, danni e interessi dopo i quattro mesi dalla proferita sentenza, nè quella che lo pronunziava contro i tutori e curatori dopo lo stesso termine.

La vostra sezione di legislazione ha approvato il silenzio del progetto di legge sopra di queste disposizioni.

La prima offriva una garanzia e pronunciava una pena contro i litiganti di mala fede; ma era questo un mezzo d'oppressione, ed una pena non meritata contro coloro, che un errore innocente e la buona fede avevan condotti innanzi ai tribunali.

La seconda disposizione aggravava il peso di un carico di già troppo pesante. E' abbastanza che il tutore risponda sopra i suoi beni di un' amministrazione che la legge suo malgrado gl' impone, o ch' egli accettò per semplice affetto verso il minore. Non bisogna che il termine di un offizio pietoso riesca di un estremo rigore, e che il minore che trova già la sua garanzia ne' beni, possa inoltre attentare alla libertà di colui, che lo ha servito da padre, e che per lo più non gli deve che attaccamento e riconoscenza.

Voi vedeste in quali casi l'arresto personale possa essere stipulato dalle parti, o pronunciato dai tribunali. Fuori di questi casi la legge civile divieta ogni e qualun-

che attentato alla libertà de' cittadini, e quindi essa intieramente la salva, imperciocchè quegli, che non perde la sua libertà che ne' casi dalla legge determinati e previsti, è più libero di colui che ne abusa ove la legge non ne regola l'uso.

Una simile disposizione è degna di figurare nella legislazione di un popolo libero ed illuminato, siccome quella che vieta ad ogni francese di acconsentire a degli atti portanti cattura, ancorchè fatti in paese estero. La legge del suo paese lo accompagna da per tutto: ovunque rammentagli il sentimento della sua dignità come uomo e come francese; essa colpisce di nullità tutti gli atti co' quali egli potesse alienare od angustiare la sua libertà.

Nelle circostanze medesime in cui la legge autorizza a stipulare o a pronunciare l'arresto personale, la giustizia, e l'umanità prescrivevano delle eccezioni, sia nel caso di un picciolo debito, sia in favore del sesso e dell'età.

Il debitore che non paga un picciolo debito è riputato languire in uno stato tale d'indigenza, che la privazione della sua li-

bertà non potrebbe che porre il colmo alla sua miseria senza profitto e senza speranza pel creditore. L'arresto personale non avrà mai luogo per una somma minore di trecento franchi.

L'età del debitore fissa del pari l'attenzione del legislatore. Le sue cure si estendono e la sua benevolenza si porta sulle due estremità della vita.

Il minore non soggiace in verun caso all'arresto personale.

La legge restituisce sempre il minore quando è leso; e fra tutte le lesioni la più grande come la più evidente è la perdita della libertà.

Il settuagenario, o colui che ha cominciato il settantesimo anno è del pari esente dall'arresto. L'umanità e la morale addimandano questo rispetto per la vecchiaja, questi riguardi, e questo interesse accordati alla debolezza ed alla infermità della vita. Vi è però un caso nel quale il settuagenario è soggetto all'arresto, ed è quando v'ebbe per parte sua *stellionato*. Il delitto da lui commesso lo rende indegno del favore ch'eragli riservato; e quindi con ragione la legge riprende allora contr'esso tutta la sua severità.

Finalmente le donne, nubili o maritate, vanno esenti dall' arresto personale. I soccorsi dovuti dalla forza alla debolezza, la facilità di abusare della loro inesperienza negli affari, e lo stesso interesse de' costumi, avevano fatto introdurre cotesta disposizione nella legislazione romana; e le leggi francesi non potevano che adottarla. La si ritrova nell'ordinanza del 1667. Essa fu confermata e spiegata da una dichiarazione del mese di luglio 1680, ed il progetto di legge la conserva, eccettuato un solo caso, ch'è quello dello *stellionato*. Di fatti, come l'ho già osservato, tutte le regole egualmente che tutti i benefizj cessano ne' casi di dolo o di mala fede.

Ma conveniva distinguere in quali casi le donne maritate dovevano reputarsi *stellionatarie*. La dipendenza, in cui elleno sono poste dalla natura e dalla legge, la condizione che loro è imposta di procedere coll' autorizzazione de' loro mariti, permettono forse di aggravarle e punirle di una colpa che non sembra più essere loro propria dacchè questa è divisa? La disposizione del progetto di legge si fonda sopra

una distinzione facile a scorgersi. O la moglie comparisce nell'atto come parte principale, siccome quando ella è separata di beni, od altresì, allorchè non essendolo, essa tratta de' beni di cui riservossi la libera amministrazione. Lo *stellionato* in tal caso, se ve n'ha, si reputa di lei proprio fatto. In vano direbbesi, affine di gettarne sul marito la colpa, non aver ella agito che autorizzata da lui. Codesta autorizzazione fu certamente necessaria per togliere l'incapacità legale, di cui la moglie era colpita. Ma non avendo il marito nè il godimento nè l'amministrazione de' beni che costituirono l'oggetto principal del contratto, può essere stato nel caso d'ignorare i titoli e le obbligazioni contratte. La moglie ha tutti i diritti del proprietario: tocca ad essa di adempirne i doveri. Comparendo nell'atto come parte principale, essa personalmente risponde alla legge di ciò che dice e di ciò che fa.

Ma se la moglie non tratta de' beni, de' quali o la separazion pronunciata, od una clausola espressa nel suo contratto di matrimonio le accordi la libera amministrazio-

ne, essa è allor riguardata come parte accessoria, e non interviene che per garantire e confermare gl'impegni contratti dal marito, il quale come amministratore de' beni, e come capo della società, parla ed agisce in suo proprio nome, e deve solo rispondere dello *stellionato*. Il progetto di legge dichiara, che quelle mogli, le quali essendo in comunione si saranno obbligate unitamente o solidariamente coi loro mariti, non potranno essere imputate di *stellionato* per causa di questi contratti. Se da queste parole, *essendo in comunione* si volesse dedurre che ogni moglie fuori di comunione di beni, la qual si obbligasse unitamente o solidariamente col proprio marito, potesse riputarsi *stellionataria* a motivo delle sue obbligazioni, si ribatterebbe una simile induzione cogli stessi termini della disposizion precedente di già spiegata, e che non permette di considerare le mogli come *stellionatarie*, se non che quando ellenò hanno trattato di beni, dei quali avevano o come separate, o come autorizzate dal loro contratto di matrimonio, la libera amministrazione, *e rispetto soltanto alle obbligazioni che risguardano tali beni*.

Dopo di avere così modificati i principj e fissate le massime dell'arresto personale, il progetto di legge stabilisce una regola tutelare e conforme all'ordine pubblico, statuendo che tale arresto o cattura, anche quando è autorizzato dalla legge, non possa applicarsi che in forza di una sentenza. Sì fatto miglioramento ha ottenuto, come doveva, l'unanime assenso della vostra sezione. Le locazioni fatte per atto pubblico che contengon la clausola dell'arresto personale potevano eseguirsi senza l'intervento dei giudici, e non per tanto l'affittuario poteva avere ad opporre o quitanze o compensazioni, od altri mezzi di scarico e di liberazione. Da un somigliante stato di cose quanti disordini ed ingiustizie non potrebbero derivare? Il principio generale stabilito dal progetto di legge è destinato a prevenire cotali inconvenienti. Esso saggiamente interpone fra le parti l'azione dei tribunali. E' dovere di un buon governo il non permettere che in un soggetto sì grave, esse possano farsi giustizia da loro medesime. D'altronde la libertà dei cittadini è un bene troppo prezioso per abbandonarla

sì facilmente a delle interpretazioni erronee od anco di mala fede; il sacrifizio n'è dovuto alla sola legge, e ad una decisione espressa de' suoi ministri. L'umanità finalmente applaudisce ad una disposizione che prolungando i termini per l'esecuzione degli obblighi, è tanto utile al debitore quanto può esserlo al creditore medesimo.

Osservaste, o colleghi, che il progetto di legge prescrive, ad oggetto che l'arresto personale abbia luogo, la necessità d'una sentenza, vale a dire, d'una decisione in contradditorio giudizio, resa alla presenza del debitore, o dopo che questi venne legalmente citato.

E quì siami permesso di paragonare quest' ordin di cose con ciò che avviene presso di un popolo, la di cui legislazione, certamente mal conosciuta, ci fu da gran tempo dipinta come un modello di libertà civile. Secondo le leggi inglesi qualunque debito civile e di qualsiasi natura, se non è minore di dieci lire sterline, produce l'arresto personale dietro la sola dichiarazione che ne fa il creditore davanti un officiale pubblico. Sopra di questa semplice

dichiarazione l' officiale ordina la cattura del debitore, di cui neppur si riceve la dichiarazione contraria, e che dopo essere stato posto nei ferri, vi è ritenuto, qualor non trovi sicurtà per sei mesi, e talvolta ancor per un anno avanti che possa conoscere il titolo che gli si oppone, o venga ammesso a provare di aver satisfatto. L'unico suo conforto dopo una detenzione senza motivo è d'intentare con grave dispendio una novella azione onde ottener rifazione di danni e interessi; ed anco questi non gli sono accordati se non che quando è in istato di far constare *dell' intenzion maliziosa* del suo oppressore: quasi che la detenzione stessa non ne fosse la prova, e come se la riparazione del danno sofferto pel fatto altrui potesse essere un oggetto di dubbio e di discussione.

Indipendentemente da tale cattura sulla semplice dichiarazione del creditore, le leggi inglesi ne autorizzano un'altra, cui danno il nome di *esecuzione* perchè non ha luogo che in esecuzione d'una sentenza emanata in contraddittorio; ma qualunque debito civile per tenue che sia, assoggetta a

simile arresto. Fu solamente in questi ultimi tempi che un ordine di Giorgio III ha prescritto, che qualunque debito che non eccede venti scellini, non possa produrre l'arresto del debitore per più di venti giorni, e che quel debito il quale non eccedesse i quaranta scellini, non possa far ritenere il debitore in prigione più di giorni quaranta; ma nello stato medesimo di quella legislazione se il debito ascende a quarant'uno scellino, il debitore la cui miseria lo rende inabile a pagare, può esser privato della sua libertà pel rimanente de' giorni suoi.

Perdonatemi, o colleghi, questa digressione: che se nel confrontare la nostra legislazione con quella dei popoli che ci circondano, noi scorgiamo dei nuovi motivi di vie maggiormente affezionarci alle nostre leggi, alla nostra patria, un simile attaccamento non è egli forse al tempo stesso una felicità ed un dovere?

Il progetto di legge termina con due disposizioni.

L'una vuole che l'appellazion non sospenda l'arresto personale pronunciato con sen-

sentenza provvisionalmente esecutoria. Anche qui il debitore fa il sacrifizio della sua libertà alla sola autorità della giustizia; e la legge provvede al suo risarcimento, se vi è luogo, obbligando i giudici che dichiarano la loro sentenza provvisionalmente esecutoria ad esigere una sicurtà per parte del creditore.

L'ultima disposizione richiama e conferma una massima dalla legislazione in ogni tempo fissata; ed è che in materia civile si può far valere l'azione dirittamente contro la persona del debitore, com'anco l'azione sopra i suoi beni.

Cittadini tribuni, il progetto di legge che vi è presentato consacra la più santa, e la più inviolabile di tutte le massime: il rispetto dovuto alla libertà de' cittadini. Tutte le sue disposizioni confermano sì fatto principio, giacchè le stesse non ne sono che le eccezioni; e tali eccezioni, come voi lo avete veduto, sono tutte fondate o sull'interesse pubblico congiunto a quello de' creditori, o sulla necessità di reprimere con più di rigore la mala fede e l'infedeltà de' debitori. Queste stesse eccezioni ove

l'umanità e la giustizia l'esigano sono in certi casi modificate e ristrette. Finalmente tutte le precauzioni son prese onde la sola legge disponga della libertà degli uomini.

Parve alla vostra sezione di legislazione che un tal progetto fosse atto a risolvere uno de' più importanti problemi in materia civile. Mediante la saggia combinazione delle sue disposizioni l'ordine pubblico vien rassodato; la libertà individuale e la proprietà ottengono a vicenda la protezione ch'è loro dovuta.

La vostra sezione però v'invita a sanzionare il progetto di legge *sopra l'arresto personale in materia civile.*

DISCORSO.

Pronunciato al Corpo Legislativo li 23 *piovoso anno* 12 *dal cittadino* Goupil-Préfeln, *oratore del Tribunato,*

Sul Titolo XVI, Libro III del Codice civile, intitolato: Dell' arresto personale in materia civile.

CITTADINI LEGISLATORI,

Io sono incaricato di discutere dinanzi a voi il progetto di legge relativo *all' arresto personale in materia civile*, che, da voi sanzionato, diverrà il sedicesimo titolo del terzo libro del Codice.

Questa materia è una delle più importanti pel suo oggetto, imperciocchè il legislatore deve con eguale circospezione evitare due scogli; quello di compromettere la dignità dell' uomo, e la sua libertà individuale, e quello di negligentare la garanzia delle proprietà contro il dolo e la mala fede.

Tale è il problema da sciogliersi.

L'orator del Governo nell'esposizione de' motivi che determinarono l'estensione del progetto di legge, tracciovvi le disposizioni delle leggi romane ed i cangiamenti ch'esse subirono, sempre però conservando quel rigore ch'era più confacevole ad un popol guerriero, che separava gli uomini in tre classi: cioè liberi, schiavi, e liberti. Egli ha passo passo seguita la nostra legislazione su codesta materia fino al momento in cui v'accingete a fissarla sopra solide basi per mezzo di disposizioni analoghe agli attuali nostri costumi ed al carattere nazionale.

Il relatore del tribunato nel discorso che vi fu a stampa distribuito, e nel quale ei rese conto dell'esame fatto del progetto di legge dalla sezione di legislazione del tribunato, si è specialmente applicato a presentare il quadro delle leggi francesi sì antiche che moderne fino a' nostri giorni.

Discussero entrambi il progetto negli stessi elementi che lo costituiscono, ed in ciascuna delle sue disposizioni.

Ambidue analizzarono ad uno ad uno gli articoli, nulla ad essi sfuggendo, nè altro

rimane a colui che a voi d'innanzi or sen viene per compiere l'orrevol missione di cui è incaricato, che d'invocare la vostra indulgenza.

Il progetto non contiene alcuna disposizione relativa sia all'arresto personale in materia di commercio, sia alle leggi di polizia, sia a quelle che concernono l'amministrazione del danaro pubblico. Non si dovea derogare alle leggi particolari che li riguardano; e tale appunto è il testo del suo ultimo articolo, su cui non farò più parola.

Qui si presenta naturalmente la quistion principale offerta alla vostra deliberazione. Fuori delle materie di commercio e di polizia, o quelle concernenti l'amministrazione del danaro pubblico, vi son'eglino de' casi in cui si convenga assoggettare all'arresto quell'individuo, le di cui obbligazioni sono puramente civili?

La soluzione discenderà da una distinzione, la quale deriva dalla formazione stessa degli obblighi.

O l'obbligazione è acconsentita da un patto stabilito tra quegli, al cui vantaggio l'ob-

bligazione è contratta, o tra colui che vi si sottopone; ed allora il debitore è liberamente aggradito dal creditore, il quale se l'obbligazion non si adempie, dee rimproverare se stesso di aver trattato con un uomo insolvibile o di mala fede: in questo caso il creditore non ha acquistato diritto, che sopra i beni del suo debitore, e non già sulla di lui libertà.

Ma se l'obbligo risulta da un fatto, come se nel contrarlo la volontà del creditore fosse stata o circoscritta o coatta, ovvero s'ei non avesse potuto scegliere liberamente quegli che rimane obbligato verso di lui, allora egli non deve più solamente cercare la sua garanzia nei beni di questo, di cui non ha potuto conoscere la solvibilità; ma gli è necessario ancora un mezzo di esecuzione contro la sua persona, e cotal mezzo è appunto l'arresto personale, le di cui forme saran regolate dal Codice giudiziario.

Codesta distinzione è la base delle disposizioni del progetto di legge che ammette due sole eccezioni egualmente prescritte dall'interesse pubblico, e dalla protezione dovuta alla proprietà.

L'arresto personale in materia civile avrà quindi luogo per causa di *stellionato*.

I dottori hanno esteso o ristretto il senso che ognuno d'essi applicava allo *stellionato*: gli uni non lo applicavano che alla vendita degl' immobili, gli altri lo estendevano a quella dei mobili; ogni definizione dava luogo a delle distinzioni più o meno sottili.

L'articolo 2059 definisce lo *stellionato* con precisione, e fa cessare ogni dubbio. Esso ammette l'eccezione della buona fede.

Lo *stellionatario* è colpevole di un delitto, non anco, a dir vero, previsto dalle nostre leggi criminali, ma ch'io qualifico così, perciocchè almeno è un atto di frode e di mala fede.

Il deposito necessario, quello fatto in mano agli officiali pubblici destinati a ricevere il danaro consegnato, ai sequestratarj, ai custodi obbligati a presentare gli oggetti presso loro deposti, o alla loro custodia affidati, e dei quali son responsabili, non si contano certamente per atti di confidenza reciproca; cotesti depositi furono imperiosamente prescritti dalla forza

delle circostanze, o dall'ordine e dall'autorità giudiziale.

Ad essi pure sarà applicato l'arresto personale.

I notari, i patrocinatori, e gli uscieri non si possono dire scelti da quello che si vale dell'opera loro se non in quanto egli potè preferire il tale al tal'altro di codesti officiali. Nelle città in cui vi ha copia di simili officiali, ciaschedun può riporre a talento la sua confidenza; ma nelle campagne sarebbe d'uopo soventi fiate percorrere uno spazio di parecchi miriametri per rinvenire un altro notajo od altro usciere, fuorchè quello della residenza del borgo o del villaggio. Per lo che la scelta è ivi in qualche modo forzata. Essi hanno d'altronde ricevuto dalla legge un carattere che deve porli al di sopra ancor del sospetto, e se ve n'ha d'infedeli, eglino soggiaceranno a simile arresto.

Qualunque individuo che sarà condannato dal giudice a rilasciare un fondo, il di cui proprietario sarà stato spogliato *con vie di fatto*, e che ricuserà di obbedire, è obbligato alla restituzione dei frutti, avve-

gnachè allegare ei non possa la sua buona fede; può altresì essere condannato ai danni, spese e interessi, e quindi potrà essere per tutto ciò catturato.

Ma chi di buona fede ha goduto è sovente dispensato eziandio dalla restituzione dei frutti; e qualora sia condannato a sloggiare da un fondo di cui si credeva proprietario legittimo, non sarà sottoposto all' arresto personale se non se quando ei ricusi di obbedire ad una sentenza passata in giudicato, o divenuta irrefragabile, e che in forza di una seconda sentenza, che non potrà essere pronunciata che dopo quindici giorni susseguenti all'intimazione della prima sentenza fatta ad esso in persona od al suo domicilio.

L'arresto personale in materia civile potrà stipularsi soltanto in due casi, ov'esso non abbia luogo per la sola autorità della legge: quando viene acconsentito dai fidejussori di chi è soggetto a tale arresto, ovvero pei fitti dei beni rustici.

Se l'obbligo è di tale natura da rendere applicabile al debitore l'arresto personale, il fidejussore non sarà *de jure* soggetto a

simile arresto, potendo però validamente assoggettarvisi.

Quanto agli affitti dei beni rustici, la facoltà di stipularlo è sì universalmente richiesta come lo fu nell'anno 6 il ristabilimento di questa rigorosa misura in materia di commercio. Si era fatta l'infelice esperienza della sua abolizione che divenne ben tosto un mezzo di furto ed un occasione di scandalo.

Io vi ho presentati, cittadini legislatori, i casi nei quali l'arresto personale in materia civile avrà luogo per sola autorità della legge, o potrà essere stipulato tra i particolari.

Il titolo XXXIV. dell'ordinanza del 1667 è intitolato: *della liberazione dall' arresto personale.* Esso di fatti rivocò l'articolo 48 dell'ordinanza di Moulins che vi assoggettava per tutti i debiti puramente civili quegli contro il quale esisteva un titolo esecutorio dopo compiti i quattro mesi dal giorno dell'intimata condanna, e determinò alcuni casi in cui l'arresto personale avrebbe luogo per l'avvenire.

La legislazione del Codice civile fran-

cese sarà meno severa di quella del 1667; e non senza un sentimento profondo di gratitudine verso le autorità che concorsero alla formazion della legge vedrassi svanire la rigorosa disposizione che assoggettava all'arresto un tutore dopo che questi aveva impiegate a favor del pupillo le cure affettuose di un padre ch'ei rappresentava, dopo di avere vegliato alla sua educazione, alla sua salute ed a suoi giornalieri bisogni; e che s'anco rimanea debitore verso lo stesso pupillo di una modica somma di trecento uno franchi cui non poteva pagare all'istante, sarebbe soggetto all' arresto per l' organo di quel magistrato che non lo pronuncierebbe senza ribrezzo, e quindi trascinato nelle prigioni a richiesta di quegli che si disonorerebbe con un atto della più nera e mostruosa ingratitudine.

L'arresto personale in materia civile essendo così ridotto al picciol numero de' casi, ne' quali l' effetto dell' assoluta sua abolizione non tornerebbe a profitto che della mala fede o sarebbe un mezzo di resistenza impunita contro l'autorità delle sentenze de' tribunali, o formalmente portereb-

be un non lieve attentato alla garanzia della proprietà, era necessario occuparsi delle eccezioni che altamente reclamano l'umanità e la ragione.

Un minore non soggiacerà a simile arresto: esso non può disporre de'suoi capitali; anzi non ha neppure l'amministrazione de' suoi beni se non è emancipato. Esso non potrà quindi alienare la sua libertà.

L'arresto personale non potrà ordinarsi per una somma minore di trecento franchi: sì fatta disposizione si accorda con quella che, quando la prova testimoniale non era ammissibile per una somma eccedente i cento franchi, aveva fissata ai duecento la somma inferiormente alla quale non poteva ordinarsi l'arresto personale. La prova testimoniale è ammessa fino ai cento e cinquanta franchi, e l'arresto personale non avrà luogo che per un debito di trecento franchi.

I settuagenarj, le donne nubili e le maritate non vi saranno soggette; codesto favore era dovuto alla vecchiaja, le di cui infermità rendono ancor più rispettabile, e ad un sesso, la cui debolezza dev'essere dalle leggi protetta.

Ma se i settuagenarj, le mogli o le zitelle si rendon colpevoli di *stellionato*, cessa il favore, e la legge più in essi non vede che delinquenti da punire. Nulladimeno la moglie che si sarà obbligata unitamente al marito presumesi aver ella agito sotto la di lui influenza: ella può essere di buona fede, ne si reputerà colpevole di questo delitto.

La libertà individuale trova tutta la sua garanzia nell'articolo 2067 che vieta di applicare l' arresto personale in materia civile altrimenti che in forza d'una sentenza; e nell'articolo 2063 che dichiara nulla qualunque sentenza che applicasse simile arresto fuori de' casi determinati dalla legge e che proibisce ai notaj e cancellieri di ricevere atti ne' quali venisse ciò stipulato, qualora la legge non lo autorizzi, sotto pena contro i giudici, notaj e cancellieri, di spese, danni e interessi.

Nessun francese potrà assoggettarsi all'arresto personale, neppure in paese estero, fuorchè ne' casi previsti dalla legge del suo paese. Questo è uno statuto personale che lo accompagna dovunque, e che non gli è

lecito di abdicare finchè gode l' onore d'esser Francese.

Cittadini Legislatori, io nulla aggiunsi alla vostra convinzione, e temo di meritare il rimprovero di aver ritardata la vostra deliberazione, da cui i miei colleghi meco attendono con fiducia un risultato conforme al voto di adozione già emesso dal Tribunato.

LOI DU 25 VENTOSE AN. XII.

TITRE DIX-SEPTIEME.

Du Nantissement.

2071. *Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sureté de la dette.*

2072. *Le nantissement d' une chose mobilière s' appelle* gage.

Celui d' une chose immobilière s' appelle antichrèse.

CHAPITRE PREMIER

Du Gage.

2073. *Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l' objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.*

2074. *Ce privilège n' a lieu qu' autant*

qu'il y a un acte public ou sous seing privé dument enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesure.

La rédaction de l'acte par écrit et son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu'en matière excédant la valeur de cent cinquante francs.

2075. *Le privilège énoncé en l'article précédent ne s'établit sur les meubles incorporels, tels que les créances mobilières, que par acte public ou sous seing privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée en gage.*

2076. *Dans tous le cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d'un tiers convenu entre les parties.*

2077. *Le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur.*

2078. *Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage, sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera*

meurera

meurera en paiement, et jusqu' à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu' il sera vendu aux enchères.

Toute clause qui autoriserait le créancier à s' approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus, est nulle.

2079. *Jusqu' à l' expropriation du débiteur, s' il y a lieu, il reste proprietaire du gage, qui n' est, dans la main du créancier, qu'un depot assurant le privilège de celui-ci.*

2080. *Le créancier répond, selon les règles établies au titre* des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général, *de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence.*

De son coté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.

2081. *S' il s' agit d' une créance donnée en gage, et que cette creance porte intérets, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus*

Si la dette pour sureté de laquelle la créance a été donnée en gage ne porte point elle-

même intérêts, l'imputation se fait sur le capital de la dette.

2082. *Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour sureté de laquelle le gage a été donné.*

S'il existait de la part du même débiteur, envers le même creancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le paiement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde.

2083. *Le gage est indivisible, nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.*

L'héritier du débiteur qui a payé sa portion de la dette ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.

Réciproquement, l'héritier du créncier qui

a reçu sa portion de la dette ne peut remettre le gage, au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.

2084. *Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux matières de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, et à l'égard desquelles on suit les lois et réglements qui les concernent.*

CHAPITRE II.

De l'Antichrèse.

2085. *L'antichrèse ne s'établit que par écrit.*

Le créancier n'acquiert par ce contrat que la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s'il lui en est du, et ensuite sur le capital de sa créance.

2086. *Le créancier est tenu, s'il n'en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en antichrèse.*

Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à l'entretien et aux

réparations utiles et nécessaires de l'immeuble ; sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets.

2087. Le debiteur ne peut, avant l'entier acquittement de la dette, réclamer la jouissance de l'immeuble qu'il a remis en antichrèse.

Mais le créancier qui veut se décharger des obligations exprimées en l'article précédent, peut toujours, à moins qu'il n'ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble.

2088. Le créancier ne devient point propriétaire de l'immeuble par le seul défaut de paiement au terme convenu; toute clause contraire est nulle : en ce cas, il peut poursuivre l'expropriation de son débiteur par les voies légales.

2089. Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu'à une certaine concurrence, cette convention s'exécute comme toute autre qui n'est point prohibée par les lois.

2090. Les dispositions des articles 2077 et

2083 *s' appliquent à l' antichrèse comme au gage.*

2091. *Tout ce qui est statué au présent chapitre ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds de l' immeuble remis à titre d' anticrèse.*

Si le créancier, muni à ce titre, a d' ailleurs sur le fonds des privilèges ou hypothèques légalement établis et conservés, il les exerce à son ordre et comme tout autre créancier.

MOTIVI.

Del progetto di legge, Libro III, Titolo XVII del Codice civile concernente il pegno.

CITTADINI LEGISLATORI,

La confidenza, base ordinaria de' contratti, non esiste sempre tra gli uomini in un grado tale che lor non convenga, e sovente non giovi di ricercare i mezzi proprj a guarentire le loro obbligazioni. Nè la legislazione potrebbe opporsi a quelle prudenti cautele che non offendono punto i costumi, e moltiplicano ogni sorta di convenzioni per la facoltà ch' essa lascia di stipulare quanto può assicurarne l'esecuzione.

Di già con tali viste il Codice ha regolato ciò che riguarda le sicurtà *personali.*

Noi veniamo oggidì ad intrattenervi del *pegno*, che si può considerare come una sicurtà reale.

Il pegno, come lo indica la sua sola

denominazione, è un atto con cui il debitore dà al suo creditore una cosa per sicurezza del credito.

Per lo che l'immissione attuale del creditore in possesso della cosa appartenente a suo debitore è dell'essenza di tale contratto.

Senza di questa immissione in possesso, possono bensì esistere in materia però immobiliare, delle obbligazioni atte ad assicurare i diritti del creditore, come son le ipoteche, che hanno le loro regole particolari; ma le ipoteche non debbon esser confuse col pegno.

La distinzione che avvi tra il pegno e l'ipoteca si trova nel diritto romano: *proprie pignus dicimus quod ad creditorem transit; hypotecam, cum non transit, nec possessio ad creditorem.*

Codesta distinzione tratta dagli stessi elementi della materia non è però stata sempre esattamente applicata o seguita dalla romana legislazione; il pegno e l'ipoteca sono ivi spesso considerati come una sola e medesima cosa; e l'espressione *res*, adoperata nel testo, abbraccia sovente tanto la cosa mobiliare quanto l'immobiliare, non

che quella che trovasi nell'attuale possesso del creditore al pari dell'altra rimasta in possesso del debitore.

Ci sarà facile di evitare ogni confusione su ciò, avvegnachè la legislazione ipotecaria de'Romani totalmente diversa da quella che noi abbiamo adottata, non è una guida sicura da seguire in sì fatta materia, e più non lascia scorgere in certa guisa tra le sue reliquie se non che ciò che concerne il pegno propriamente detto.

Quindi circoscrivendo, come si deve il contratto di pegno ne' veri suoi limiti, e conformandolo alle novelle nostre instituzioni, così fatta materia verrà ad acquistare molta semplicità.

Si può dare in pegno tanto una cosa *mobiliare*, quanto una cosa *immobile*.

Quando si sia data una cosa *mobiliare* ritiene il nome di pegno.

E quando siasi data una cosa *immobile*, si chiama *anticresi*.

La denominazione di pegno che nello stretto suo senso potrebb'essere giustificata anche co' testi del diritto romano (1), lo

---

(1) L. 238, § 2, ff. *de verb. signif.*

è molto più ancora a' nostri giorni per l'accettazione generale che questa parola *pegno* ha ottenuta ne' nostri costumi; conciossiacchè il linguaggio delle leggi accordarsi debba colle idee che il popolo, per cui son fatte, vi attacca.

Il progetto di legge si occupa in due distinti capitoli delle regole particolari ad ambe le specie di pegno; ed io facciomi ad esaminarle separatamente.

Del pegno propriamente detto.

Per togliere da codesta discussione quanto direttamente non la riguarda, fa d'uopo rimarcar sulle prime, che le materie di commercio ne sono eccettuate, nè giova men di osservare che le case ove si oppignora, sì quelle che esiston tuttora, che quelle che verranno stabilite in esecuzion della legge del 16 piovoso anno 12, sono in virtù di un articolo espresso, eliminate dalle disposizioni del progetto di legge, che ora vi è assoggettato.

Questo oggetto senza dubbio importante, troppo a lungo negletto ed abbandonato alle avide speculazioni degli usuraj, sa-

rà finalmente ricondotto a delle regole proteggitrici dell' interesse de' poveri. Ma un tal benefizio preparato dalla legge del 16 piovoso, e che il presente Governo dee compiere, non è precisamente il soggetto dell' attual discussione. Non trattasi oggidì di sapere come saranno organizzati quegli stabilimenti che il Governo autorizzerà specialmente ad imprestar sopra pegni; ma bensì di conoscere quali saranno nelle transazioni particolari de' cittadini la forma e gli effetti del contratto per cui il debitore avrà consegnato un pegno al suo creditore.

Codesto contratto, lecito in se medesimo, formasi come ogni altra convenzione, ed il pegno può darsi anche da un terzo pel debitore; poichè la condizione di questi non può ricevere offesa da sì amichevole officio.

Il pegno dato non ne trasmette la proprietà al creditore, il quale però acquista sopra il pegno medesimo un privilegio, senza cui un tal contratto sarebbe privo di oggetto.

Se il pegno produce frutti, come fa, per

esempio, un capitale di rendita portante interessi, il creditore deve imputare tali interessi, prima su quelli che possono essergli dovuti, indi sul capitale del debito. Detentore del pegno, il creditore dee vegliare alla sua conservazione, salvo a lui il diritto di ripetere le somme ch'egli avesse dovuto incontrare per custodirlo.

Queste regole sono così semplici ed ovvie che superfluo sarebbe di volerle giustificare.

Ma che avverrà egli del pegno nel caso che il debitore non paghi? La decisione relativa a tal punto è una delle più importanti del progetto.

Se voi lo adottate, cittadini Legislatori, il creditore non potrà mai appropriarsi il pegno di pieno diritto, e per la sola mancanza di pagamento al termine convenuto; i suoi diritti saran limitati a fare ordinare dal giudice, o che il pegno rimarrà presso di lui in pagamento, e fino alla concorrenza del debito a norma della stima fatta per mezzo de' periti, oppure che sarà venduto all'incanto. Qualunque stipulazione in contrario sarà nulla.

I motivi di sì fatta disposizione facilmente comprendonsi. Il creditore fa la legge al suo debitore; questi consegna un pegno, il cui valore supera ordinariamente l'ammontare del debito. Il bisogno e la speranza di ritirare il pegno pagando, fanno che il debitore pensi poco alla differenza di valore che esiste tra il pegno ed il debito. Se però accade ch' ei non possa pagarlo al termine convenuto, e che il pegno addivenga senz'altra formalità, la proprietà del suo creditore, allora vedrassi spesso un effetto prezioso servire all' estinzione di un piccolo debito.

Ecco quanto conviene impedire. Il pegno considerato come un mezzo di assicurare l' esecuzione degli obblighi, è un contratto certamente da favorirsi; ma diverrebbe odioso e contrario all' ordine pubblico se il suo risultato fosse quello di arricchire il creditore colla rovina del debitore.

Si è opposto, gli è vero, l' inconveniente di rivolgersi sempre alla giustizia qualor si tratti di vendere un pegno, che sarà forse talvolta di picciolissimo valore, e parve che si chiedessero per ciò delle ecce-

zioni; ma come stabilirle, ed entro qual limiti circoscriverle? L'ammontare del debito non somministra verun documento sul valore del pegno. D'altronde quanto non si abuserebbe mai dell'accordata eccezione!

Se il principio è buono, conviene ammetterlo senza restrizione di sorta, e provvedere soltanto in modo che il ricorso alla giustizia sia facile e poco dispendioso: un simile oggetto non sarà trascurato nel Codice di procedura, cui direttamente appartiene.

Ho indicato, cittadini Legislatori, in qual modo il creditore potrà esercitar le sue azioni sopra del pegno in mancanza di pagamento.

Fino a che non si effettui il pagamento, egli è autorizzato a ritenere il pegno (ed è questo l'oggetto di tal contratto); nè può essere astretto a spogliarsene avanti a quest'epoca se non che quando ei ne abusi.

Qui presentasi la questione, se il debitore avendo contratto un altro debito collo stesso creditore posteriormente alla tradizione del pegno, ed essendo tale debito

divenuto esigibile, prima che si faccia luogo al pagamento del primo debito, possa costringersi il creditore a rilasciare il pegno prima che venga intieramente soddisfatto per ambi i crediti, ancorchè non siasi stipulato di sottoporre il pegno al pagamento del secondo debito.

Il nostro progetto adottando l'affermativa, non fece che conformarsi all'ultimo stato della nostra legislazione (1); contuttociò siccome questa decisione è stata controvertita, non sarà superfluo d'indicarne i motivi.

L' opposizione da essa sofferta deducevasi principalmente dal non potersi stendere l'oppignorazione acconsentita per un oggetto ad un altro senza accrescere le convenzioni delle parti, e senza aggravare la sorte del debitore; ma sì fatta obbiezione applicata alla situazione particolare da noi esaminata era più speciosa che solida.

Certo che non bisogna arbitrariamente aggiunger nulla ai contratti; ma la circospezione di cui deve far uso il legislatore

---

(1) Cód. L. unic. *ób Chirogr. pecúniam.*

in somigliante materia non resta offesa allora quando la regola da lui prescritta non è che il compimento naturale delle convenzioni, ed ha per unico oggetto di far osservare ciò che le parti medesime hanno verosimilmente voluto nella circostanza, sulla quale il legislator statuisce.

Ora qual è la situazione delle parti nel caso proposto? Il creditore ha già preso un pegno pel primo debito; s'ei non ne chiede per un secondo debito che dev'essere soddisfatto o innanzi al primo, o contemporaneamente al medesimo, ciò deriverà certamente dall'avergli considerato il pegno, di cui è già in possesso, come sufficiente a rispondere sì dell'uno che dell'altro debito.

D'altronde qual pregiudizio può ella recare sì fatta applicazione al debitore, allorchè ei può, ed anzi dee farla cessare pagando?

Gli è vero che si suppone che il secondo debito sia esigibile al pari del primo (e la disposizione di cui trattasi non è che per questo caso); ma come potrebbe allora ammettersi giustamente il debitore a

dividere il suo debito, ed a richiamare il suo pegno senza pagare quanto egli deve?

Rigettando l'obbiezione ora esaminata, il nostro progetto nulla ha fatto che non sia conforme alla più rigorosa equità.

La regola stabilita sull'indivisibilità del pegno non è meno giusta, nè men necessaria.

Per lo che l'erede del debitore che avrà pagata la sua porzione del debito, non potrà prima della totale estinzione di questo, esigere la restituzione della sua parte nel pegno; perciocchè il creditore non potrebbe essere costretto a scindere i suoi diritti, neppur quando il pegno fosse in se divisibile: esso l'ha ricevuto da una sola mano e senza divisione; quindi deve restituirlo alla stessa maniera dopo di essere stato intieramente pagato.

Parimenti l'erede del creditore che avesse ricevuta la porzione del suo credito non può rilasciare il pegno a pregiudizio de' suoi coeredi non soddisfatti, perchè il pegno nelle sue mani e per la parte de' suoi coeredi è una specie di deposito ch'ei violereb-

lerebbe qualora osasse di spossessarsene prima di avere cautelati i loro interessi.

Eccovi tracciate, cittadini legislatori, le principali regole concernenti il *pegno* propriamente detto; passo ora ad intrattenervi della seconda specie di pegno che si denomina *anticresi*.

Dell' Anticresi.

L'*anticresi*, secondo la definizione che ci offre il progetto, consiste nella tradizione che fa il debitore al suo creditore d'una cosa immobile onde assicurare il pagamento del debito.

L'*anticresi* è dunque, rispetto all'immobile, ciò che il pegno è riguardo al mobile.

Nondimeno la materia del pegno e quella dell'*anticresi* presentano più differenze tra loro.

Così, per esempio, il pegno non produce ordinariamente frutti; e l'immobile, oggetto dell'*anticresi*, è sempre atto a produrne.

Nel pegno richiedesi che il capitale risponda del debito, poichè per lo più il pegno è infruttifero.

Nell'*anticresi* vi sono dei frutti che rispondon del debito, e sulla percezione di questi frutti specialmente si esercita il diritto del creditore.

Quest'ultima disposizione, che sembra a prima giunta attribuire all'*anticresi* degli effetti meno estesi di quelli che dal pegno derivano, non offre però che la minima restrizione possibile; imperocchè il diritto di percepire i frutti combinato con quello di agire per l'espropriazione del fondo in mancanza di pagamento, dà al creditore quanto ad esso si può attribuire in un contratto che non gli conferisce nè diritto di proprietà (giacchè il fondo non è alienato) nè diritto ipotecario, poichè un tal diritto non può acquistarsi che giusta le forme generali stabilite dalle leggi, e mediante un'iscrizion regolare.

Ciò che finora si è detto mette a portata di valutare la vera differenza che passa tra il creditore legalmente impossessato di un pegno, e quello ch'è detentore d'un immobile a titolo di *anticresi*.

Il primo non può temere l'intervento di alcuno, tranne quello dei terzi che potes-

ser provare essere stato lor derubato il mobile dato in pegno; fuori di questa eccezione e dei casi di frode, il creditore munito del pegno è preferito a tutt'altri, ben anco anteriori, mercecchè il mobile più non era in potere del debitore, e perchè *i mobili non soggiacciono ad ipoteca*, principio che è divenuto una massima del nostro diritto francese.

Nell'*anticresi* al contrario se la spropriazione del fondo è ricercata in giudizio, sia dal creditor detentore per mancanza di pagamento al termine convenuto, sia da qualunque altro creditore, l'oppignorazion dell' immobile non istabilirà privilegj nè ipoteche.

Il creditore semplicemente impossessato del fondo a titolo d'anticresi non potrebbe di fatti ragionevolmente pretendere che un cotal atto i titoli distruggesse dei terzi, e gli concedesse su d'essi una tal preminenza, che diverria sovversiva dell'ordin sociale.

L'*anticresi* non può dunque prevalere sopra i diritti ipotecarj acquistati da' terzi, e neppur concorrer con essi; ma se il cre-

ditore *anticretico* diventa egli stesso creditore ipotecario ed inscritto, egli esercita allora i suoi diritti nella sua classe al pari di ogni altro creditore.

La differenza testè rimarcata tra il pegno e l'*anticresi* risulta in conseguenza da quella che la natura stessa delle cose ha stabilita tra i mobili e gl'immobili, e dalla necessità di concordare tra loro le varie nostre instituzioni su di tale materia.

Dopo queste riflessioni, quelle che mi rimangono a fare sulla parte del progetto che riguarda l'*anticresi*, sono semplici e poche.

L'*anticresi* non può stabilirsi che mediante scrittura. Questa regola che inutilmente vi sarebbe tracciata ove si avesse voluto lasciarla circoscrivere entro i consueti termini della legislazione sopra i contratti, indica quivi che anche quando il fondo valesse meno di 150 lire, nessuno vi si può intrudere od almeno rimanervi in possesso contro la volontà del proprietario, allegando delle convenzioni verbali, che in sì fatta materia potrebbero diventare il pretesto d'infiniti disordini.

Del resto le obbligazioni dell' *anticresi* imposte al detentor dell'immobile scaturiscono sì naturalmente dal suo proprio titolo che basta enunciarle perchè facilmente se ne riconosca la giustizia.

Quindi egli dovrà prima imputare i frutti da lui percepiti su gl' interessi qualora glie ne sieno dovuti, e poscia sul capital del suo credito.

Dovrà pure pagar i carichi imposti sul fondo medesimo durante il suo godimento, e provvedere sotto pena di danni e interessi alla manutenzioue ed alle riparazioni dell' immobile, salvo il diritto di prededurre su i frutti il montante di queste diverse spese.

Dalla situazion rispettiva del debitore e del creditore risulta altresì la convenienza di entrare nei conti tanto del godimento che della gestione che *l' anticrisi* avrà procurato al creditore; ma questa convenienza o a meglio dire, obbligazione di diritto comune, escluderà ella forse la facoltà di stipulare in massa la compensazione dei frutti cogl' interessi al creditore dovuti?

In parecchi parlamenti, e sopra tutto in

que' luoghi ne' quali osservavasi il diritto scritto, i patti di questa specie erano sovente invalidati da decreti a motivo della lesione che poteva risultarne pel debitore.

Sì grandi ostacoli ed enormi imbarazzi non parvero convenire alla nostra legislazione; di fatti non devesi su leggieri motivi riputar illecita una convenzione qualunque.

Suppongasi pure che un creditore sia rigoroso all' eccesso, e che per ciò? Esso procurerà di farsi cedere il fondo ad un mediocrissimo prezzo, e guadagnerà più ad un tal patto che mediante una clausola della specie di quella che noi esaminiamo.

Dall' altra parte questa clausola sovente non avrà per oggetto che di evitare degl' imbarazzi al creditore e delle spese allo stesso debitore. Come dunque vietarla? Ed anco vietandola non correrebbesi il rischio di nuocere a quello stesso che si vuole proteggere? Se d' altronde questa via fosse chiusa, quanti altri sentieri non rimarrebbero aperti a de' contratti più di questo realmente onerosi?

Cittadini legislatori, parmi di avere sufficientemente sviluppati i motivi delle principali disposizioni del progetto che vi è assoggettato sopra il pegno e l'anticresi.

Codesto contratto che sempre ebbe luogo nelle nostre istituzioni civili non favorisce soltanto il creditore; esso è pur utile al debitore, il quale assai spesso a contrattar non varrebbe senza tale soccorso. Il progetto di legge avrà adempito al suo oggetto, qualora sia giunto a conciliare questo doppio interesse, ed a fissare con giustizia le regole che debbono quind' innanzi dirigere un simil contratto.

(*Questi motivi furono esposti dal consigliere di stato* Berlier)

DISCORSO.

Pronunciato al Corpo Legislativo li 25 ventoso anno 12 dal cittadino Gary *Oratore del Tribunato,*

Sopra il Titolo XVII, Libro III del Codice civile, intitolato Del pegno.

CITTADINI LEGISLATORI,

Il Tribunato ci ha incaricati di presentarvi il suo voto in favore del progetto di legge *sopra il pegno* destinato a formare il titolo XVII del libro III del Codice civile.

Avvi un picciol numero di affari, ne'quali il creditore ha piu confidenza nella persona che nei beni del suo debitore; tali sono gli affari di commercio, ne'quali un escussione di beni produrrebbe talvolta al creditore più inconvenienti di quel che produca il non pagamento.

Se non che alla maggior parte delle transazioni della vita civile si applica que-

sta verità enunciata colla stessa precisione d'una legge romana: che vi ha più sicurezza ne' beni che nelle persone.

Di questo genere appunto di sicurezza trattasi specialmente nelle ultime parti del Codice civile che vi rimangono ad esaminare. Nel prestare una tal sicurezza non formasi già una nuova convenzione nè stringesi un novello legame: non si fa altro che assicurare l'esecuzione dell' obbligo contratto, che vieppiù raffermare l' assuntosi impegno. La sicurezza su i beni è riguardo all'obbligazione ciò che la sanzione è rispetto alla legge.

In due modi il creditore procurasi una simile garanzia: o stipulando che la cosa a lui vincolata passerà nelle sue mani, e vi resterà fino all'estinzione del debito; o lasciando questa cosa nelle mani del suo debitore.

La prima di sì fatte stipulazioni forma il contratto del pegno che abbraccia allo stesso tempo i mobili e gl'immobili; la seconda produce l'ipoteca che ha luogo soltanto sopra gl'immobili.

Quivi non trattasi che del pegno, vale a

dire del *contratto con cui il debitore dà al suo creditore una cosa per sicurezza del credito*: Tale è la definizione che n'offre il progetto di legge, e la sua chiarezza è eguale alla sua precisione.

La tradizione della cosa al creditore fatta dal debitore è dell'essenza di questo contratto, il di cui oggetto è la sicurezza del credito.

Può nondimeno accadere che un terzo consegni la propria cosa in pegno pel debitore. Se ciò è un puro benefizio che fa questo terzo, la legge lo rispetta e protegge; s'è un atto interessato, è una convenzione che non fa nulla di contrario alle leggi. In ogni caso è come se agisce lo stesso debitore.

La sicurezza del credito costituisce l'oggetto del contratto di oppignorazione. Quindi finattantochè il creditore non sia intieramente pagato, egli è autorizzato a ritenere la cosa datagli in pegno. Il pagamento d'una porzione del debito fatto sia dal debitore, sia da un de' suoi eredi, non può servir di pretesto per ispogliarlo, ancorchè il debito sia divisibile fra questi eredi. Co-

sì quando il credito si divide tra più eredi quegli che rimane depositario dell' oggetto vincolato alla sicurezza del credito comune non può, neppur quando è pagato, renderlo a pregiudizio di que' coeredi che non sono ancor soddisfatti.

Dissi che il contratto di pegno può aver per oggetto tanto dei mobili che degl' immobili.

Quando sia data una cosa *mobiliare* ritiene il nome di pegno; e quando sia data una cosa immobile si chiama anticresi.

CAPO I.

Del pegno.

Due osservazioni sulla materia e la forma di questo contratto precederanno l'esame de' diritti e delle obbligazioni del creditore.

1. Ogni sorta di mobili corporali o incorporali possono darsi in pegno; locchè comprende i crediti mobiliari del debitore.

2. Quanto alla forma fa d'uopo distinguere, se non si tratta che dell' effetto che deve avere la convenzione tra il creditore

ed il debitore, le regole giusta le quali dee stabilirsi la verità di simile convenzione sono quelle prescritte dalla legge *de' contratti o delle obbligazioni convenzionali in genere.* Ma se questa convenzione dev' essere opposta a de' terzi; se il detentore del pegno reclama a pregiudizio di questi terzi il privilegio che gli assicura la legge, fa d'uopo allora che la tradizione di questo pegno o la convenzione che n'è l'effetto, abbiano una data certa che escluda qualunque sospetto di frode e di collusione tra questo detentore, ed il proprietario del pegno. Senza questa precauzione un debitore sleale nel momento che vedesse doversi porre sotto la man della legge gli effetti suoi mobiliari, giugnerebbe sovente per mezzo di ree intelligenze a sottrarli all'azione de' suoi creditori. Ecco perchè il progetto di legge vuole che il privilegio accordato al creditore già in possesso del pegno non abbia luogo a pregiudizio degli altri creditori se non quando *siavi un atto pubblico, o scrittura privata debitamente registrata, che contenga la dichiarazione della somma dovuta; come pure della spe-*

cie e natura delle cose date in pegno, o *che vi sia annesso uno stato della loro qualità, peso e misura*. Questa disposizione è conforme a quella degli articoli 8 e 9 del titolo VI dell'ordinanza del 1673, che non si spiegava mai nè si eseguiva che a favore de' terzi e per assicurare la data del pegno in caso di fallimento del debitore.

Il progetto di legge non crede pertanto dover esigere sì fatta formalità allorchè trattasi d' un debito tenue. Quindi *la riduzione dell' atto in iscrittura e la sua registrazione non sono richieste se non quando si tratti di un oggetto eccedente il valore di cento e cinquanta lire*.

Se la cosa data in pegno consiste in un credito *mobiliare*, non basta la data certa dell' atto perchè il privilegio abbia luogo; richiedesi ancora che quest' atto venga intimato al debitore di questo credito. Di fatti il debitore non può essere avvertito che per mezzo di questa significazione del privilegio che ha il creditore sul pegno da lui ricevuto.

Scorriamo ora i diritti e le obbligazioni del creditore detentore del pegno. Accanto

de' suoi diritti si collocheranno naturalmente le obbligazioni del debitore; ed a canto delle obbligazioni del creditore, il debitore ritroverà i suoi diritti.

1. In virtù della regola comune ad ogni specie di pegno, il creditore ha il diritto di ritenerlo fino a che sia stato pagato *il capitale, gl' interessi, e le spese del debito a cauzione del quale è stato dato il pegno.* Egli può eziandio ritenerlo per un altro debito contratto posteriormente alla consegna del pegno, qualora questo debito sia divenuto esigibile avanti il pagamento del primo quand' anco non fosse seguita veruna stipulazione di pegno.

Sembra a prima vista che la mancanza di una simile stipulazione non permetta di far servire alla sicurezza di un debito un pegno che mai vi fu affetto. Ma tanto la volontà presunta del creditore, quanto la stessa equità vengono in appoggio della disposizione del progetto di legge. Riflettiamo che quì si tratta di un debito contratto posteriormente alla consegna del pegno per sicurezza del primo. Esigendo un tal pegno il creditore ha mostrato di non confidar-

si nella persona del suo debitore; e presa una volta la sicurezza, è riputato averla conservata per garanzia del secondo suo credito. L'equità permetterebbe d'altronde di ascoltare un debitore il quale non satisfacendo agli obblighi suoi, domandasse che il suo creditore fosse privato della sicurezza reale che gli dà il pegno che trovasi nelle sue mani? La legge romana escludeva in simile circostanza il debitore coll'eccezione di dolo. Non è egli giusto che il creditore autorizzato a ritenere i beni del debitore nelle sue proprie mani, od in quelle de' terzi, possa ciò fare fino all'intiero suo pagamento?

E' quì necessario di aggiungere che il diritto che ha il creditore di conservare la cosa datagli in pegno non è quello di servirserne, fuorchè nel caso di stipulazione contraria. Perlocchè quando un credito portante interessi è dato in pegno per sicurezza di un altro credito che non ne produce, il creditor detentore imputa gl'interessi ch'ei percepisce sul capitale del suo credito. Nel solo caso in cui questo credito porti interesse si fa una compensazione

de' rispettivi interessi fino alla debita concorrenza.

2. Il secondo diritto del creditore consiste nel far ordinare giudizialmente, qualora non sia pagato, che il pegno rimarrà presso di lui in pagamento fino alla concorrenza del debito a norma della stima fatta per mezzo de' periti, oppure che sarà venduto all'incanto. Se il pegno è di un valore sì modico che venga assorbito dalle spese d'una vendita all'incanto, i giudici allora si limiteranno ad ordinarne la stima.

Il progetto di legge dichiara nulla ogni clausola che autorizzasse il creditore ad appropriarsi il pegno o a disporre senza le formalità ch'esso prescrive. Questa è la riprovazione di ciò che i Romani chiamavano *patto commissorio*, convenzione ingiusta e usuraria, contro la quale l'imperator Giustiniano insorse con tanto sdegno e rigore che giunse a colpirla di nullità tanto per il passato quanto per l'avvenire.

3. Finalmente il diritto del creditore è d'esser pagato sopra il suo pegno con privilegio e prelazione agli altri creditori. Poco importa che il di lui credito sia più o

meno

meno antico; il diritto su i mobili è congiunto al loro possesso, giusta la massima rinovellata dall'attuale legislazione, che i mobili non soggiacciono ad ipoteca.

Il progetto di legge non parla punto del diritto che ha il creditore di farsi dare un altro pegno alloraquando il debitore gli ha, anche di buona fede, consegnata a questo titolo una cosa che non gli apparteneva, od infetta da tali vizj che ne annullano il valore. Ciò entra per altro nelle regole delle obbligazioni in genere, e soprattutto nelle massime di equità naturale di cui non ne sono che i puri sviluppi.

Dopo di avere regolati i diritti del creditore detentore del pegno, era giusto e naturale di occuparsi delle sue obbligazioni.

1. Incumbe ad esso di sopravvegghiare la conservazione del pegno, e fare le spese utili e necessarie che la medesima esige. Rimanendone il debitor proprietario fino alla sua spropriazione, il creditore dee riguardarsi come depositario, però con questa diversità, che il contratto di deposito ridonda intieramente a vantaggio del pro-

prietario, dovecchè questo è un contratto d'interesse reciproco d'ambe le parti; utile al creditore, cui offre una sicurezza, e vantaggioso al debitore, al quale dà un credito, che non avrebbe avuto senza di ciò. Se non che tale distinzione introdotta dal diritto romano è tolta dall'articolo 1137 del titolo delle *obbligazioni convenzionali in genere*, che vuole che in ogni caso codesto possessor sia tenuto ad impiegare tutta la diligenza di un buon padre di famiglia: bella e commovente espressione che tutti rammenta i doveri, come pure tutte le virtù!

La conseguenza naturale di questa prima obbligazione del creditore si è che s' egli abusa del pegno, il debitore può, anche prima d' essere liberato, reclamarne la restituzione. Il creditore che manca alla data fede perde insiem col pegno il diritto di chiederne un altro.

Se il creditore è tenuto a fare le spese che esige la conservazione del pegno, il debitore è obbligato di bonificargliele, poichè senza di esse, egli avrebbe perduta la sua proprietà.

La seconda obbligazione del creditore consiste nel restituire il pegno dopo di essere soddisfatto. Non è esente da quest'obbligo se non nel caso in cui il pegno fosse senza sua colpa perito. Se in tale deperimento ebbe parte o la sua colpa o la sua negligenza, egli deve l'intiero valor della cosa pignorata. E' altresì responsale delle deteriorazioni sopravvenute per la medesima causa. Il progetto di legge intorno a ciò si riporta al titolo delle *obbligazioni convenzionali in genere.*

Finalmente il creditore dee render conto al debitore de' frutti e prodotti di qualsivoglia genere derivanti dalla cosa pignorata, oppure degl'interessi se trattasi di un credito.

Tali sono i diritti e le obbligazioni del creditore relativamente al pegno, a canto delle quali si collocano naturalmente, come già il dissi, le obbligazioni ed i diritti del debitore.

Le disposizioni che riguardano sì gli uni che le altre non sono applicabili nè alle materie commerciali, nè agli stabilimenti autorizzati a far prestanze sopra pegni, ri-

guardo a' quali si osservano le leggi e regolamenti che sono ad essi particolari.

Così chiudesi questa prima parte del progetto di legge.

CAPO II.

Dell' anticresi.

L' anticresi consiste, come vel dissi, nel pegno d' una cosa immobile.

Questo genere di contratto non era approvato da alcuni antichi parlamenti. Non se n'era pur fatta questione nel progetto del Codice civile. La maggior parte de' tribunali consultati su di questo progetto chiese che *l' anticresi* avesse luogo nella nostra legislazione, ed un tal voto venne adempito.

In fatti tutto ciò che tende ad agevolare le convenzioni, a moltiplicare ed assicurare i mezzi di liberazione è utile alla società, e giova ad un tempo ai creditori ed ai debitori. Sotto questi rapporti *l' anticresi* meritava di figurare nel Codice civile.

Il progetto di legge vuole che *l' anticresi*

non si stabilisca che mediante scrittura. Quanto appartiene alla disposizione degl' immobili dev' essere comprovato nel modo più invariabile e certo.

Quasi tutte le disposizioni relative ai diritti ed obbligazioni del creditore sopra pegno si applicano a colui che ha ricevuto un fondo in *anticresi*, salve le modificazioni che risultano dalla natura stessa della cosa pignorata, e salve le differenze di cui restami a render conto, e la spiegazion delle quali terminerà la disamina del presente progetto.

Per ben comprendere simili differenze fa d'uopo esaminare l'*anticresi*, prima nei suoi effetti tra il creditore in possesso del pegno, e gli altri creditori, indi nei suoi effetti tra questo creditore ed il debitore.

Vidimo nelle disposizioni concernenti il pegno, che il creditore che n' è in possesso ha un privilegio ed una prelazione a pregiudizio degli altri creditori, non solamente sopra i prodotti, qualor ve ne siano della cosa pignorata, ma ben anche sopra la cosa medesima; locchè è fondato su ciò, che il diritto su i mobili i quali mai sog-

giacciono ad ipoteca, accompagna sempre il loro possesso. Accade altrimenti allorchè trattasi d'un'immobile. L'ipoteca di cui quest' immobile è gravato, lo segue nelle mani di chiunque esso passi, e per conseguente in quelle dello stesso creditore che lo riceve in *anticresi*. Il privilegio di tal creditore non si esercita dunque che sopra i frutti. Quanto al fondo, egli non viene che secondo l'ordine e la classificazione dei suoi privilegj ed ipoteche, ed al pari di qualunque altro creditore. Se fosse altrimenti sarebbe in potere dei debitori di annullare i diritti dei lor creditori privilegiati od ipotecarj; e da quell'istante tutte le fortune rimarrebbero incerte e senza garanzia, e l'ordine sociale crollerebbe dai suoi fondamenti.

Tra gli effetti dell'*anticresi* rapporto al creditore ch'è in possesso del pegno, ed il debitore proprietario dell'immobile, il primo e più considerabile di tutti si è la facoltà che acquista il *creditore di percepire i frutti dell' immobile stesso a condizione d'imputarli annualmente a sconto degli interessi*

se gli sono dovuti, e quindi del capitale del suo credito.

Quelli tra i nostri antichi tribunali, che come poc' anzi accennai, rigettavano l'*anticresi*, pretendevano che questo fosse un contratto usurario per la ragione che i frutti del fondo dato in pegno potevano eccedere gl' interessi al creditore dovuti.

Gli altri che l'ammettevano, riguardavan l'*anticresi* come una specie di contratto di sorte a causa dell' incertezza dei frutti che potevano essere or superiori, ora inferiori agl'interessi del credito. Ma quando cessava una tale incertezza, come nei casi in cui v'erano locazioni rustiche o urbane, oppure quando senza veruna locazione, i frutti superavano evidentemente gl'interessi, i medesimi tribunali imputavano l'eccedente sul capitale.

Codesta regola equa del pari che saggia fu adottata dal progetto di legge, dacchè obbliga il creditore ad imputare dapprima i frutti su gl'interessi, se gli sono dovuti, ed indi sul capital del suo credito.

Non si può per altro negare che una tale disposizione compaja al primo aspetto

attenuata da quella del progetto di legge che vuole, che quando le parti hanno stipulato che i frutti si compenseranno cogli interessi, in tutto, o fino ad una determinata concorrenza, questa convenzione venga eseguita come qualunque altra che non sia dalle leggi vietata.

Ma a coloro che volessero conchiudere dalla prima parte di questa disposizione che ogni convenzione di simil natura è autorizzata, qualunque possa essere la sproporzione tra i frutti e gl'interessi, si risponderebbe secondo i termini della seconda parte, che questa convenzione deve sortire il suo effetto al pari di qualunque altra che non sia dalle leggi proibita. Sì fatta disposizion si combina coll'articolo 1907 del titolo del *mutuo ad interesse*, ov'è detto, che l'*interesse legale è fissato dalla legge, e che l'interesse convenzionale può eccedere quello fissato dalla legge ogni qual volta la legge non lo proibisce.* Quì ebbe ragione il legislatore di riservarsi in questo titolo la cura di fissare l'interesse legale, e di pronunciare sull'interesse convenzionale. Un codice che avrà la durata dei se-

coli non può contenere delle disposizioni transitorie che appartengono a delle circostanze e a dei rapporti sovente indipendenti dalla autorità. Noi sappiamo e proviamo che il ribasso del prezzo della moneta è ad un tempo un segnale ed un mezzo di prosperità, che porta ad utili intraprese; che favorisce e moltiplica i prodotti dell'agricoltura; che somministra all'industria nazionale i mezzi di lottar con successo contra l'industria straniera. Codesti benefizj vanno a consolidarsi e ad accrescersi per effetto delle nostre nuove leggi. Quanto più i capitalisti trovano di sicurezza nelle leggi, tanto più l'interesse del danaro è moderato. Ora qual popolo sulla terra potrà vantarsi di avere una legislazione che dia maggiore stabilità alle obbligazioni, che assicuri più di rispetto alle proprietà, che prescriva regole più precise in ciò che dispongono, che finalmente riposi sopra basi più sane e più morali? Tutto dunque cospira a far credere che non si abuserà del silenzio della legge fin tanto che essa crederà doverlo serbare; e ritornando al contratto, di cui or ci occupiamo, il pubblico

pudore veglierà sì che il creditore non ardisca imporre al suo debitore condizioni tropp' aspre ed onerose, esigendo dei frutti di un valore evidentemente sproporzionato agl' interessi che gli sono dovuti.

Il secondo effetto dell' *anticresi* tra il debitore ed il creditore si è l' obbligo per questi di pagare le contribuzioni e gli aggravj annui dell' immobile: questi sono pesi dei frutti, e che ricadono in conseguenza su quegli che li percepisce. Egli è tenuto al pari del creditore sopra pegno, di provvedere alla manutenzione ed alle riparazioni utili e necessarie dell' immobile. Una disposizione precisa del progetto di legge lo autorizza a liberarsi da tutte queste obbligazioni, rimettendo il godimento dell' immobile al suo debitore, qualora non abbia rinunziato a questo diritto. Egli è certo che, tranne una stipulazione contraria, non si può esser tenuti ad eseguire una convenzione che si è formata ad unico oggetto della propria sicurezza e vantaggio.

Io vi ho poste sott' occhi tutte le disposizioni del progetto di legge; le regole della morale e dell' equità vi sono egualmente

rispettate. Il tribunato per mezzo mio vi propone di convertirlo in legge.

Nota. Lo stesso oratore, avendo fatto il rapporto al tribunato sopra questo progetto di legge nella seduta del 24 ventoso, ed un tale progetto contenendo a un dipresso le medesime idee, si giudicò a proposito di non consegnare alla stampa che il discorso pronunciato al corpo legislativo.

LOI DU 28 VENTOSE AN. XII.

TITRE DIX-HUITIEME.

Des Privilèges et Hypothèques.

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales.

2092. *Quiconque s' est obligé personnellement, est tenu de remplir son egagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.*

2093. *Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s' en distribue entre eux par contribution, à moins qu' il n' y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.*

2094. *Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques.*

CHAPITRE II.

Des Privilèges.

2095. *Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires.*

2096. *Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges*

2097 *Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang, sont payés par concurrence.*

2098. *Le privilège à raison des droits du trésor public, et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent.*

Le trésor public ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers.

2099. *Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.*

SECTION PREMIÈRE.

Des Privilèges sur les meubles.

2100. *Les privilèges sont ou généraux ou particuliers sur certains meubles.*

§. 1.er

Des Privilèges généraux sur les meubles.

2101. *Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :*

1. *Les frais de justice ;*

2. *Les frais funéraires ;*

3. *Les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;*

4. *Les salaires des gens de service, pour l'année échue et ce qui est du sur l'année courante ;*

5. *Les fournitures de subsistances faites au debiteur et à sa famille, savoir ; pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et au-*

tres ; et pendant la dernière année, par les maitres de pension et marchands en gros.

§. II.

Des Privilèges sur certains meubles.

2102. *Les créances privilégiées sur certains meubles sont :*

1. *Les loyers et fermages des immeubles sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme, savoir; pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine ; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propiétaire tout ce qui lui serait encore du ;*

Et, à défaut de baux autentiques, ou lorsqu'étant sous signature privée ils n'ont pas une date certaine, pour une année à partir de l'expiration de l'année courante.

Le même privilège a lieu pour les réparations locatives, et pour tout ce qui concerne l' exécution du bail :

Néanmoins les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l' année , sont payées sur le prix de la récolte ; et celles dues pour utensiles , sur le prix de ces utensiles, par préférence au propriétaire, dans l' un et l' autre cas.

Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme , lorsqu' ils ont été déplacés sans son consentement , et il conserve sur eux son privilège , pourvu qu'il ait fait la revendication , savoir : losqu' il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme , dans le délai de quarante jours : et dans celui de quinzaine , s' il s' agit des meubles garnissant une maison.

2 La créance sur le gage dont le créancier est saisi ;

3. Les frais faits pour la conservation de la chose ;

4. Le prix d' effets mobiliers non payés , s' ils sont encore en la possession du debiteur, soit qu' il ait acheté à terme ou sans terme.

Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu' ils sont en la possession de l' acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison, et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite.

Le privilège du vendeur ne s' exerce toutefois qu' après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n' appartenaient pas au locataire.

Il n' est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication.

5. *Les fournitures d' un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge;*

6. *Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée;*

7. *Les créances résultant d' abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur*

les fonds de leur cautionnement, et sur les intérêts qui en peuvent être dus.

SECTION II.

Des Privilèges sur les immeubles.

2103. *Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont,*

1. *Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix;*

S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit du en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite;

2. *Ceux qui ont fourni le deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi, et, par la quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés;*

3. *Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soulte ou retour de lots;*

4 *Les architectes, entrepreneurs, maçons*

et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des batiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d' office par le tribunal de première instance dans le ressort duquel les batiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l' effet de constater l' état des lieux relativement aux ouvrages que le propiétaire declarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommè d' office.

Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procés-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l' époque de l' aliénation de l'immeuble, et résultant des travaux qui y ont été faits.

5. *Ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l' acte d'emprunt et par la quittance des ouvriers, ainsi qu' il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prê-*

té les deniers pour l' acquisition d' un immeuble.

SECION III.

Des Privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles.

2104. *Les privilèges qui s' étendent sur les meubles et les immeubles sont ceux énoncés en l' article* 2101.

2105. *Lorsqu' à défaut de mobilier les privilégiés énoncés en l' article précédent se présentent pour être payés sur le prix d' un immeuble en concurrence avec les créanciers privilégiés sur l' immeuble, les paiements se font dans l' ordre qui suit :*

1. *Les frais de justice et autres énoncés en l' article* 2101 ;

2. *Les créances désignées en l' article* 2103.

SECTION IV.

Comment se conservent les Privilèges.

2106. *Entre les creanciers, les privilèges ne produisent d'effet, à l'égard des immeubles, qu'autant qu'ils sont rendus publics par inscription sur les registres du conservateur des hypothèques, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous les seules exceptions qui suivent.*

2107. *Sont exceptées de la formalité de l'inscription les créances énoncées en l'article 2101.*

2108. *Le vendeur privilégié conserve son privilège par la transcription du titre qui a transféré la propriété à l'acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due; à l'effet de quoi, la transcription du contrat faite par l'acquéreur vaudra inscription pour le vendeur et pour le prêteur qui lui aura fourni les deniers payés, et qui sera subrogé aux droits du vendeur par le même contrat: sera néanmoins le conserva-*

teur des hypothèques tenu, sous peine de tous dommages et intérêts envers les tiers; de faire d'office l'inscription sur son registre, des créances résultant de l'acte translatif de propriété, tant en faveur du vendeur qu'en faveur des prêteurs, qui pourront aussi faire faire, si elle ne l'a été, la transcription du contrat de vente, à l'effet d'acquérir l'inscription de ce qui leur est du sur le prix.

2109. *Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité, pour les soulte et retour de lots, ou pour le prix de la licitation, par l'inscription faite à sa diligence, dans soixante jours à dater de l'acte de partage ou de l'adjudication par licitation; durant lequel temps aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte ou adjugé par licitation, au préjudice du créancier de la soulte ou du prix.*

2110. *Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des batiments, canaux ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour*

les payer et rembourser, prêté les deniers dont l'emploi a été constaté, conservent, par la double inscription faite, 1. du procès-verbal qui constate l'état des lieux ; 2. du procès-verbal de réception, leur privilège à la date de l'inscription du premier procès-verbal.

2111. *Les créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, conformement à l'art.* 878 *au titre* des Successions, *conservent, à l'égard des créanciers des héritiers ou représentants du défunt, leur privilège sur les immeubles de la succession, par les insriptions faites sur chacun de ses biens dans les six mois à compter de l'ouverture de la succession.*

Avant l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie avec effet sur ces biens, par les héritiers ou représentants, au préjudice de ces créanciers ou légataires.

2112. *Les cessionaires de ces diverses créances privilégiées exercent tous les mêmes droits que les cédants, en leur lieu et place.*

2113. *Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard*

desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilège n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires; mais l'hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que de l'époque des inscriptions qui auront du être faites ainsi qu'il sera ci-après expliqué.

CHAPITRE III.

Des Hypothèques.

2114. *L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectes à l'acquittement d'une obligation.*

Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.

Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.

2115. *l'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi.*

2116. *Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle.*

2117. *L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.*

L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements ou actes judiciaires.

L'hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions, et de la forme extérieure des actes et des contrats.

2118. *Sont seuls susceptibles d'hypotèques,*

1. *Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles;*

2. *L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée.*

2119. *Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque.*

2120. *Il n'est rien innové, par le présent Code, aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et batiments de mer.*

SECTION PREMIÈRE.

Des Hypotèques légales.

2121. *Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont,*

Ceux des femmes mariées, sur les biens de leurs maris;

Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leurs tuteurs ;

Ceux de la nation, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et amministrateurs comptables.

2122. *Le créancier qui a une hypothèque légale peut exercer son droit sur tous les immeubles appartenant à son débiteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, sous les modifications qui seront ci-après exprimées.*

SECTION II.

Des Hypothèques judiciaires.

2123. *L'hypotèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications faites en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé. Elle peut s'exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui seront ci-après exprimées.*

Les décisions arbitrales n'emportent hypothèque qu'autant qu'elles sont revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution.

L'hypothèque ne peut pareillement résulter des jugements rendus en pays étranger, qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français, sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités.

SECTION III.

Des Hypothèques conventionnelles.

2124. *Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent.*

2125. *Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.*

2126. *Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absents tant que la pos-*

session n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugements.

2127. *L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins.*

2128. *Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens de France, s'il n'y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités.*

2129. *Il n'y a d'hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent l'hypothèque de la créance. Chacun de tous ses biens présents peut être nominativement soumis à l'hypothèque.*

Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.

2130. *Néanmoins, si les biens présents et*

libres du débiteur sont insuffisants pour la sureté de la créance, il peut, en exprimant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu'il acquerra par la suite y demeure affecté à mesure des acquisitions.

2131. *Pareillement, en cas que l'immeuble ou les immeubles présents, assujettis à l'hypothèque, eussent péri ou éprouvé des dégradations, de manière qu'ils fussent devenus insuffisants pour la sureté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dès à présent son remboursement, ou obtenir un supplément d'hypothèque.*

2132. *L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie est certaine et déterminée par l'acte : si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l'inscription dont il sera parlé ci-après que jusqu'à concurrence d'une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire, s'il y a lieu.*

2133. *L'hypothèque acquise s'étend à tou-*

tes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué.

SECTION IV.

Du rang que les Hypothèques ont entre elles.

2134. *Entre les créanciers, l'hypothèque, soit legale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a de rang que du jour de l'inscription prise par le créancier sur les registres du conservateur, dans la forme et de la manière prescrite par la loi, sauf les exceptions portées en l'article suivant.*

2135. *L'hypothèque existe, indépendamment de toute inscription.*

1. *Au profit des mineurs et interdits, sur les immeubles appartenant à leur tuteur, à raison de sa gestion, du jour de l'acceptation de la tutelle ;*

2. *Au profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, sur*

les immeubles de leurs maris, et à compter du jour du mariage.

La femme n'a hypothèque pour les sommes dotales qui proviennent de successions à elle échues ou de donations à elle faites pendant le mariage, qu'à compter de l'ouverture des successions, ou du jour que les donations ont eu leur effet.

Elle n'a hypothèque pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari, et pour le remploi de ses propres aliénés, qu'à compter du jour de l'obligation ou de la vente.

Dans aucun cas, la disposition du présent article ne pourra préjudicier aux droits acquis à des tiers avant la publication du présent titre.

2136. Sont toutefois les maris et les tuteurs tenus de rendre publiques les hypothèques dont leurs biens sont grevés, et, à cet effet, de requérir eux-mêmes, sans aucun délai, inscription aux bureaux à ce établis, sur les immeubles à ceux appartenant, et sur ceux qui pourront leur appartenir par la suite.

Les maris et les tuteurs qui, ayant manqué de requérir et de faire faire les inscriptions ordonnées par le présent article, auraient consenti ou laissé prendre des privilèges ou des hypothèques sur leurs immeubles, sans déclarer expressément que lesdits immeubles étaient affectés à l'hypothèque légale des femmes et des mineurs, seront réputés stellionataires, et comme tels contraignables par corps.

2137. *Les subrogés tuteurs seront tenus, sous leur responsabilité personnelle, et sous peine de tous dommages et intérêts, de veiller à ce que les inscriptions soient prises sans délai sur les biens du tuteur, pour raison de sa gestion, même de faire faire lesdites inscriptions.*

2138. *A défaut par les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, de faire faire les inscriptions ordonnées par les articles précédents, elles seront requises par le commissaire du gouvernement près le tribunal civil du domicile des maris et tuteurs, ou du lieu de la situation des biens.*

2139. *Pourront les parents, soit du mari,*

soit

soit de la femme, et les parents du mineur, ou, à défaut de parents, ses amis, requérir lesdites inscriptions; elles pourront aussi être requises par la femme et par les mineurs.

2140. *Lorsque, dans le contrat de mariage, les parties majeures seront convenues qu'il ne sera pris d'inscription que sur un ou certains immeubles du mari, les immeubles qui ne seraient pas indiqués pour l'inscription resteront libres et affranchis de l'hypothèque pour la dot de la femme, et pour ses reprises et conventions matrimoniales. Il ne pourra pas être convenu qu'il ne sera pris aucune inscription.*

2141. *Il en sera de même pour les immeubles du tuteur, lorsque les parents, en conseil de famille, auront été d'avis qu'il ne soit pris d'inscription que sur certains immeubles.*

2142. *Dans le cas des deux articles précédents, le mari, le tuteur et le subrogé tuteur ne seront tenus de requérir inscription que sur les immeubles indiqués.*

2143. *Lorsque l'hypothèque n'aura pas été*

restreinte par l'acte de nomination du tuteur; celui-ci pourra, dans le cas où l'hypothèque générale sur ses immeubles excéderait notoirement les suretés suffisantes pour sa gestion, demander que cette hypotèque soit restreinte aux immeubles suffisants pour opérer une pleine garantie en faveur du mineur.

La demande sera formée contre le subrogé tuteur, et elle devra être précédée d'un avis de famille.

2144. *Pourra pareillement le mari, du consentement de sa femme, et après avoir pris l'avis des quatre plus proches parents d'icelle, réunis en assemblée de famille, demander que l'hypothèque générale sur tous ses immeubles, pour raison de la dot, des reprises et conventions matrimoniales, soit restreinte aux immeubles suffisants pour la conservation entière des droits de la femme.*

2145. *Les jugements sur les demandes des maris et des tuteurs ne seront rendus qu'après avoir entendu le commissaire du gouvernement, et contradictoirement avec lui.*

Dans le cas où le tribunal prononcera la réduction de l'hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres seront rayées.

CHAPITRE IV.

Du Mode de l'inscription des privilèges et hypothèques.

2146. *Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel sont situés les biens soumis au privilège ou à l'hypothèque. Elles ne produisent aucun effet, si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l'ouverture des faillites sont déclarés nuls.*

Il en est de même entre les créanciers d'une succession, si l'inscription n'a été faite par l'un d'eux que depuis l'ouverture, et dans le cas où la succession n'est acceptée que par bénéfice d'inventaire.

2147. *Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur.*

2148. *Pour opérer l'inscription, le créancier représente, soit par lui même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l'original en brevet ou une expédition authentique du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque.*

Il y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre; ils contiennent :

1. *Les nom, prenom, domicile du créancier, sa profession s'il en a une, et l'election d'un domicile pour lui dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau;*

2. *Les nom, prénom, domicile du débiteur, sa profession s'il en a une connue, ou une désignation individuelle et spéciale, telle que le conservateur puisse reconnaitre et distinguer dans tous les cas l'individu grevé d'hypothèque;*

3. *La date et la nature du titre;*

4. *Le montant du capital des créances exprimées dans le titre, ou evaluées par l'inscrivant, pour les rentes et prestations, ou pour les droits éventuels, conditionnels ou indéterminés, dans les cas où cette évaluation est ordonnée; comme aussi le mon-*

tant des accessoires de ces capitaux, et l'époque de l'exigibilité ;

5. L'indication de l'espèce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son privilège ou son hypothèque.

Cette dernière disposition n'est pas nécessaire dans le cas des hypothèques legales ou judiciaires : à défaut de convention, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous les immeubles compris dans l'arrondissement du bureau.

2149. *Les incriptions à faire sur les biens d'une personne décédée, pourront être faites sous la simple désignation du défunt, ainsi qu'il est dit au num. 2 de l'article précédent.*

2150. *Le conservateur fait mention, sur son registre, du contenu aux bordereaux, et remet aux requérants, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription.*

2151. *Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêt ou arrérages, a droit d'être colloqué pour deux années seulement, et pour l'année courante, au même rang d'hy-*

pothèque que pour son capital ; sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les arrérages autres que ceux conservés par la première inscription.

2152. *Il est loisible à celui qui a requis une inscription, ainsi qu'à ses représentants, ou cessionaires par acte authentique, de changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement.*

2153. *Les droits d'hypothèque purement légale de la nation, des communes et des établissements publics sur les biens des comptables, ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs, des femmes mariées sur leurs époux, seront inscrits sur la représentation de deux bordereaux, contenant seulement,*

1. *Les nom, prénom, profession et domicile réel du creancier, et le domicile qui sera par lui, ou pour lui, élu dans l'arrondissement;*

2. *Les nom, prénom, profession, domicile ou désignation précise du débiteur;*

3. *La nature des droits à conserver, et le*

montant de leur valeur quant aux objets déterminés, sans être tenu de le fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels ou indéterminés.

2154. *Les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilège pendant dix années, à compter du jour de leur date : leur effet cesse, si ces inscriptions n'ont été renouvelées avant l'expiration de ce délai.*

2155. *Les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur, s'il n'y a stipulation contraire ; l'avance en est faite par l'inscrivant, si ce n'est quant aux hypothèques légales, pour l'inscription desquelles le conservateur a son recours contre le débiteur. Les frais de la transcription, qui peut être requise par le vendeur, sont à la charge de l'acquéreur.*

2156. *Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne ou au dernier des domiciles élus sur le registre ; et ce, nonobstant le décès soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.*

CHAPITRE V.

De la Radiation et Réduction des inscriptions.

2157. *Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.*

2158. *Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement.*

2159. *La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sureté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le creancier prétendu sont en istance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée.*

Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.

2160. *La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales.*

2161. *Toutes les fois que les inscriptions prises par un créancier qui, d'après la loi, aurait droit d'en prendre sur les biens présents ou sur les biens à venir d'un débiteur, sans limitation convenue, seront portées sur plus de domaines différents qu'il n'est nécessaire à la sureté des créances, l'action en réduction des inscriptions, ou en radiation d'une partie en ce qui excède la proportion convenable, est ouverte au débiteur. On y suit les règles de compétence établies dans l'article* 2159.

La disposition du présent article ne s'applique pas aux hypothèques conventionnelles.

2162. *Sont réputées excessives les inscriptions qui frappent sur plusieurs domaines, lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux excède de plus d'un tiers en fonds libres le montant des créances en capital et accessoires légaux.*

2163. *Peuvent aussi être réduites comme excessives, les inscriptions prises d'après l'évaluation faite par le créancier, des créances qui, en ce qui concerne l'hypothèque à établir pour leur sureté, n'ont pas été réglées par la convention, et qui par leur nature sont conditionnelles, éventuelles ou indéterminées.*

2164. *L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges, d'après les circonstances, les probabilités des chances et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits vraisemblables du créancier avec l'intérêt du crédit raisonnable à conserver au débiteur; sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre, avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'évènement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte.*

2165. *La valeur des immeubles dont la comparaison est à faire avec celle des cré-*

ances et le tiers en sus, est déterminée par quinze fois la valeur du revenu déclaré par la matrice du role de la contribution foncière, ou indiqué par la quote de contribution sur le role, selon la proportion qui existe dans les communes de la situation entre cette matrice ou cette quote et le revenu, pour les immeubles non sujets à dépérissement, et dix fois cette valeur, pour ceux qui y sont sujets. Pourront néanmoins les juges s'aider, en outre, des éclaircissements qui peuvent résulter des baux non suspects, des procès-verbaux d'estimation qui ont pu être dressés précédemment à des époques rapprochées, et autres actes semblables, et évaluer le revenu au taux moyen entre les résultats de ces divers renseignements.

CHAPITRE VI.

De l'Effet des privilèges et hypothèques contre les tiers détenteurs.

2166. *Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrite sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions.*

2167. *Si le tiers détentéur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies, pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé comme détenteur à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire.*

2168. *Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve.*

2169. *Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une de ces obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de fai-*

re vendre sur lui l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage.

2170. *Néanmoins le tiers détenteur qui n'est pas personnellement obligé à la dette peut s'opposer à la vente de l'héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s'il est demeuré d'autres immeubles hypothéqués a la même dette dans la possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée au titre* Du Cautionnement*: pendant cette discussion, il est sursis à la vente de l'héritage hypothéqué.*

2171. *L'exception de discussion ne peut être opposée au créancier privilégié ou ayant hypotèque spéciale sur l'immeuble.*

2172. *Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette, et qui ont la capacité d'aliéner.*

2173. *Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi*

condamnation en cette qualité seulement : le délaissement n'empêche pas que, jusqu'à l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et les frais.

2174. *Le delaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de la situation des biens, et il en est donné acte par ce tribunal.*

Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l'immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations.

2175. *Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité ; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration.*

2176. *Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et, si les poursuites commen-*

cées ont été abandonées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.

2177. *Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après l'adjudication faite sur lui.*

Ses créanciers personnels, après tous ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang sur le bien délaissé ou adjugé.

2178. *Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi l'expropriation de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal.*

2179. *Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le Chapitre VIII du présent titre.*

CHAPITRE VII.

De l'Extinction des privilèges et hypothèques.

2180. *Les privilèges et hypothèques s'éteignent,*

1. *Par l'extinction de l'obligation principale ;*

2. *Par la renonciation du créancier à l'hypothèque ;*

3. *Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ;*

4. *Par la prescription.*

La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.

Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où il a été transcrit sur les registres du conservateur.

Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.

CHAPITRE VIII.

Du Mode de purger les propriétés des privilèges et hypothèques.

2181. *Les contràts translatifs de la propriété d'immeubles ou droits réels immobiliers, que les tiers détenteurs voudront purger de privilèges et hypothèques, seront trascrits en entier par le conservateur des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés.*

Cette transcription se fera sur un registre à ce destiné, et le conservateur sera tenu d'en donner reconnaissance au requérant.

2182. *La simple transcription des titres translatifs de proprieté sur le registre du conservateur, ne purge pas les hypothèques et privilèges établis sur l'immeuble.*

Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue : il les transmet sous l'affectation des mêmes privilèges et hypothèques dont il était chargé.

2183. *Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le Chapitre VI du présent titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions,*

1. *Extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualité de l'acte, le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée, et, s'il s'agit d'un corps de biens, la dénomination générale seulement du domaine et des arrondissements dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l'évaluation de la chose, si elle a été donnée;*

2. Extrait de la transcription de l'acte de vente ;

3. Un tableau sur trois collonnes, dont la première contiendra la date des hypothèques et celle des inscriptions ; la seconde, le nom des créanciers ; la troisième, le montant des créances inscrites.

2184. L'acquéreur ou le donataire déclarera, par le même acte, qu'il est prêt à acquitter, sur-le-champ, les dettes et charges hypothécaires, jusqu'à concurrence seulement du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.

2185. Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques ; à la charge,

1. Que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante jours, au plus tard, de la notifcation faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance en-

tre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant ;

2. *Qu'elle contiendra soumission du requérant, de porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire ;*

3. *Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal ;*

4. *Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration ;*

5. *Qu'il offrira de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges :*

Le tout à peine de nullité.

2186. *A défaut, par les créanciers, d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrits, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire, lequel est, en consé-*

quence, libéré de tout privilège et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant.

2187. *En cas de revente sur enchères, elle aura lieu suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la diligence soit du créancier qui l'aura requise, soit du nouveau propriétaire;*

Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le contrat ou déclaré, et la somme en sus à laquelle le créancier s'est obligé de la porter ou faire porter.

2188. *L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux couts de son contrat, ceux de la transcription sur les registres du conservateur, ceux de notification, et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.*

2189. *L'acquéreur ou le donataire qui conserve l'immeuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchérisseur, n'est pas tenu de faire transcrire le jugement d'adjudication.*

2190. *Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères, ne peut, même quand le créancier paierait le montant de la soumission, empêcher l'adjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires.*

2191. *L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédant, à compter du jour de chaque paiement.*

2192. *Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou dans divers arrondissements de bureaux, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscriptions particulières et séparées sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.*

Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations.

CHAPITRE IX.

Du Mode de purger les hypothèques quand il n'existe pas d'inscription sur les biens des maris et des tuteurs.

2193. *Pourront les acquéreurs d'immeubles appartenant à des maris ou à des tuteurs, lorsqu'il n'existera pas d'inscription sur lesdits immeubles à raison de la gestion du tuteur, ou des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, purger les hypothèques qui existeraient sur les biens par eux acquis.*

2194. *A cet effet, ils déposeront copie dument collationnée du contrat translatif de propriété au greffe du tribunal civil du lieu de la situation des biens, et ils certifieront par acte signifié, tant à la femme ou au subrogé tuteur, qu'au commissaire civil près le tribunal, le dépot qu'ils auront fait: extrait de ce contrat, contenant sa date, les noms, prenoms, professions et domiciles des contractants, la désignation de la nature et de la situation des biens, le prix et les au-*

tres charges de la vente, sera et restera affiché pendant deux mois dans l'auditoire du tribunal; pendant lequel temps les femmes, les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, mineurs, interdits, parents ou amis, et le commissaire du gouvernement, seront recus à requérir s'il y a lieu, et à faire faire au bureau du conservateur des hypothèques, des inscriptions sur l'immeuble aliéné, qui auront le même effet que si elles avaient été prises le jour du contrat de mariage ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur; sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu contre les maris et les tuteurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour hypothèques par eux consenties au profit de tierces personnes, sans leur avoir déclaré que les immeubles étaient déjà grevés d'hypothèques, en raison du mariage ou de la tutelle.

2195. *Si, dans le cours des deux mois de l'exposition du contrat, il n'a pas été fait d'inscription du chef des femmes, mineurs ou interdits, sur les immeubles vendus, ils passent à l'acquéreur sans aucune charge à raison des dot, reprises et conventions ma-*

trimoniales de la femme, ou de la gestion du tuteur, et sauf le recours, s'il y a lieu, contre le mari et le tuteur.

S'il a été pris des inscriptions du chef desdits femmes, mineurs ou interdits, et s'il existe des créanciers antérieurs qui absorbent le prix en totalité ou en partie, l'acquéreur est libéré du prix ou de la portion du prix par lui payée aux créanciers placés en ordre utile, et les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, seront rayées, ou en totalité ou jusqu'à due concurrence.

Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, sont les plus anciennes, l'acquéreur ne pourra faire aucun paiement du prix au préjudice desdites inscriptions, qui auront toujours, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la date du contrat de mariage, ou de l'entrée en gestion du tuteur; et, dans ce cas, les inscriptions des autres créanciers qui ne viennent pas en ordre utile seront rayées

CHAPITRE X.

De la Publicité des registres, et de la Responsabilité des conservateurs.

2196. *Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, copie des actes transcrits sur leurs registres et celle des inscriptions subsistantes, ou certificat qu'il n'en existe aucune.*

2197. *Ils sont responsables du préjudice résultant,*

1. *De l'omission sur leurs registres, des transcriptions d'actes de mutation, et des inscriptions requises en leurs bureaux;*

2. *Du défaut de mention dans leurs certificats, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées.*

2198. *L'immeuble à l'égard duquel le conservateur aurait omis dans ses certificats une*

ou plusieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la responsabilité du conservateur, affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu'il ait requis le certificat depuis la transcription de son titre; sans préjudice néanmoins du droit des créanciers de se faire colloquer suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur, ou tant que l'ordre fait entre les créanciers n'a pas été homologué.

2199. *Dans aucun cas les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder la transcription des actes de mutation, l'inscription des droits hypothécaires, ni la délivrance des certificats requis, sous peine des dommages et intérêts des parties, à l'effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins.*

2200. *Néanmoins les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour, et par ordre nu-*

mérique, les remises qui leur seront faites d'actes de mutation pour être transcrits, ou de bordereaux pour être inscrits ; ils donneront au requérant une reconnaissance sur papier timbré, qui rappellera le numéro du registre sur lequel la remise aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire les actes de mutation ni inscrire les bordereaux sur les registres à ce destinés, qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur en auront été faites.

2201. *Tous les registres des conservateurs sont en papier timbré, cotés et paraphés à chaque page par première et dernière, par l'un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi. Les registres seront arrêtés chaque jour comme ceux d'enregistrement des actes.*

2202. *Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre à peine d'une amende de* 200 *à* 1000 *francs pour la première contravention, et de destitution pour la seconde; sans préjudice des*

dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende.

2203. *Les mentions du dépot, les inscriptions et transcriptions, sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interlignes, à peine, contre le conservateur, de 1000 à 2000 francs d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende.*

MOTIVI.

Del progetto di legge, Titolo XVIII, Libro III del Codice civile, relativo ai Privilegj *ed alle* Ipoteche.

CITTADINI LEGISLATORI,

Il sistema ipotecario ha successivamente occupate tutte le assemblee rappresentative dall' anno 1789 in poi.

La misura che deve garantir l'efficacia delle transazioni, e proteggere con eguale successo ed il cittadino che vuole a credenza ed il cittadino che può farne, meritava di fissare i riguardi della nazione.

I rapporti che avvicinano gli uomini sono tutti fondati, o sopra il bisogno, o sopra il piacere, che è parimenti una specie di bisogno.

Qual è dunque il primo impegno di due persone che tra loro contrattano? Quello di assicurare l'esecuzione de' loro contratti. Il contratto suppone l'intenzione e contie-

ne la promessa di eseguirlo; ma la promessa non è sempre sincera, ed i mezzi possono non corrispondere all'intenzione.

Conciliare il credito più esteso colla più grande sicurezza, ecco il problema da sciogliere.

Se le parti conoscessero la rispettiva lor situazione, l'uno non otterrebbe che ciò che merita, l'altro non accorderebbe che cio ch'ei può accordar senza rischio; non vi sarebbe d'ambe le parti nè riserva mal collocata, nè sorpresa spiacevole.

Dunque se trovasi un mezzo d'illuminare qualsiasi cittadino sullo stato verace di quegli con cui tratta e patteggia, bisogna affrettarsi di coglierlo. Avrassi allora quanto desiderano, e possono desiderare le persone di buona fede; e se la mala fede si allarma, sarà questa una prova di più in favore della misura.

Voi giudicherete, cittadini legislatori, sino a qual punto il governo siasi avvicinato alla meta che ha dovuto proporsi. Esso non ha cercato, nè voi vi attendete un grado di perfezione che non comporta la natura umana. La miglior legge è quella

che lascia sussistere la minor quantità possibile di abusi giacchè non è in nostro potere di distruggerli tutti. Ma quanto si può aspettare dalle indagini più accurate e da una profonda meditazione, voi lo ritroverete nel progetto e godo in riconoscere ch'esso ha molto acquistato dalle comunicazioni officiali coi membri del tribunato.

L'ipoteca affetta un immobile all'esecuzione di un obbligo; se il contraente non fosse proprietario o ciò che viene ad esser lo stesso, se questo immobile fosse di già assorbito da obbligazioni precedenti, l'ipoteca sarebbe illusoria, e le convenzioni rimarrebbero senza garanzia.

Non vi fu legislatore che scosso da tale inconveniente non abbia cercato di apportarvi un rimedio. I Greci ponevano sul fondo obbligato de' segni visibili che guarentivano i creditori da ogni sorpresa. Sembra che quest'uso fosse pur noto e praticato anche in Roma, ma in questa stessa precauzione eravi altresì dell'eccesso. Imperciocchè s'egli è giusto che le parti contrattanti abbiano una rispettiva contezza del loro stato, non è egualmente necessario di pro-

clamarlo, per così dir, colla stampa, ed annunciarlo continuamente alle persone medesime che non hanno alcun interesso di saperlo.

Quest'uso, come il doveva, disparve; bastò in seguito per ipotecare un immobile farne la stipulazione; anzi l' ipoteca fu annessa *ipso jure* a qualunque autentica obbligazione.

Riparavasi un male per mezzo di un male maggiore. I segni apposti sul fondo affetto non dispiacevano che al proprietario, la di cui situazione veniva ad essere troppo esposta agli occhi del pubblico. Questi segni portavano almeno seco loro il vantaggio di tenere in guardia i cittadini, e di prescriver loro la conveniente cautela e riserva allorchè facevansi a contrattare con esso.

Ma l'ipoteca imposta per mezzo d'atti occulti e secreti non lasciava alcuna garanzia contro la mala fede.

L' uomo che sembra offrire la maggior sicurezza è sovente quegli che ne dà meno degli altri, e l' ipoteca acquistata da un cittadino probo e modesto veniva spesso frodata da una serie d'ipoteche anteriori

delle quali non nè sospettava neppur l'esistenza.

Quindi ne nascevano moltissime discussioni rovinose, e l'effetto delle quali era per lo più di divorare il pegno de' creditori, spogliati al pari del debitore medesimo.

Le leggi non presentavano a tanti mali che vane risorse. Il creditore poteva far dichiarare dal debitore che i suoi beni erano liberi; e se la dichiarazione era falsa, facevasi luogo all'arresto personale contro del debitore, ma non esigevasi sempre questa dichiarazione, e quando la si voleva, essa non avea effetto riguardo al creditore del pegno, ch' era scomparso.

Quante lagnanze non abbiamo noi intese contro sì disastroso regime!

Enrico III nell'anno 1581, Enrico IV nel 1606, Luigi XIV nel 1673 vollero dare alle ipoteche quel grado di pubblicità ch' è necessario alla sicurezza de' contraenti: come mai una sì lodevole intenzione non fu eseguita? Nota è la causa: gli uomini potenti vedevano sfumare il funesto lor credito; essi non potevano più assorbire la fortuna de' cittadini creduli i quali giudicando

sulle apparenze, supponevano esservi della realtà ovunque miravano dello splendore. Certo che si colorivano di bei pretesti i motivi di attacco contro le salutari misure che venivan proposte; erano queste, diccvasi, macchiate di fiscalità; il credito degli uomini possenti importava moltissimo allo splendore del trono; attenuare questo splendore era un diminuire il rispetto dei popoli. Dall'altra parte, gli sforzi d'una classe d'uomini accostumati a confondere l'abitudine colla ragione, ed il grido dei forensi che difendevano la loro preda, si aggiunse anch' esso ad avvalorar le querele de' cortigiani; le misure prese contro la mala fede rimasero senza effetto.

In cotal guisa l'uso si prolungò dell'occulta ipoteca. Questo male non facevasi forse sentire in quei luoghi ove la mancanza di comunicazioni e di commercio teneva per così dire, le rispettive fortune in uno stato assoluto di stagnazione, avvegnachè una vendita, un prestito costituiscano un avvenimento tale che nessun può ignorare; ma in ogni altro luogo la buona fede era quasi sempre la vittima della frode e dell' imprudenza.

L' editto del 1771 somministrò agli acquirenti d' immobili un mezzo di conoscere le ipoteche di cui eran gravati, e di pagare il prezzo del loro acquisto senza correre il rischio d'essere in progresso inquietati.

Questo editto non attaccava a dir vero il male nella sua radice. La pubblicità dell ipoteca non era ancor stabilita; offrivasi soltanto un mezzo di accelerare l'escussione de' beni di un debitore, e di far conoscere un pò più presto ai creditori chi tra loro diventava la vittima. Gli uomini immorali avvezzi ad imporre col loro fasto orgoglioso, avevano sempre la stessa facilità d' ingannare gli uomini creduli e di precipitarli nell' abisso.

In que' paesi della Francia abbastanza fortunati per godere su di tale materia d' una più sana legislazione, i parlamenti opposero alla pubblicazione dell' editto del 1671 quella resistenza, che traeva, a dir vero, la sua origine da un vizio radical del governo, ma che però nello stato in cui vivevasi allora, poteva essere qualche volta utile.

Il parlamento di Fiandra dichiarò: ch' ei

riguardava la pubblicità delle ipoteche come il capo d'opera della saviezza, come il suggello, l'appoggio e la sicurezza delle proprietà, come un diritto fondamentale, il di cui uso aveva sempre prodotto i più felici effetti ed aveva stabilita una confidenza pari alla facilità negli affari che i popoli Belgi fra loro trattavano. In questa forma tutti i carichi e le ipoteche erano messe allo scoperto; e nulla eravi di più facile che di assicurarsi dello stato di qualsivoglia immobile colla sola inspezion de' registri.

Le ipoteche (soggiugnea il parlamento) conservansi allo stesso modo sì ne' Paesi Bassi francesi, che austriaci, olandesi, com'anco nel paese di Liegi; ed i popoli di questi diversi dominj fanno un' infinità d'affari con una reciproca e piena confidenza tra loro.

Credesi forse di avere scemato il peso di tale autorità, sull' esperienza fondata di tanti secoli e di tanti popoli, quando si è detto che le forme praticate in Fiandra risentivano del sistema feudale sì giustamente proscritto?

Nel nostro antico diritto francese, non si poteva acquistare sopra gli stabili alcun diritto di proprietà o d'ipoteca che per mezzo del pegno. L'acquirente od il creditore n'era posto al possesso o dagli officiali del feudatario, o dai giudici reali, entro la cui giurisdizione il fondo erasi venduto od ipotecato.

Ma col progresso de' tempi giudicate inutili consimili formalità, non si conservarono che in ben pochi statuti; l'oppignorazione facevasi dinanzi a' giudici; e sì poco partecipava della feudalità, ch'essa aveva cessato di aver luogo nella maggior parte della Francia tuttavia sottoposta al giogo feudale; e Luigi XV che non voleva certamente allentar questo giogo, ciò nulla manco pretese mediante il suo editto di giugno 1771, e la sua dichiarazione del 25 giugno dell'anno seguente, abrogare dovunque l'uso de' pegni.

Si cessi adunque di chiamare, sopra un sistema di pubblicità d'ipoteche, lo sfavore e lo scredito acquistatosi dal sistema feudale totalmente estraneo all'oggetto che ora ci occupa.

Gemevasi ancora sotto l'impero dell'occulta ipoteca allorchè la Francia destossi dal lungo suo assopimento; essa volle, e all'istante si vide crollare un vecchio ammasso di errori che da gran tampo era sostenuto da un abituale e cieco rispetto, di cui non cercavasi nep pur la ragione. Felici noi se de' genj malefici non avessero talvolta sviati i nostri passi e se ogni testimonio della distruzione di qualche instituzione civile avesse potuto illuminare del pari la sua sostituzione mediante un istituzione più sana.

Ogni ramo della legislazione dovette soggiacere a particolar discussione. Il regime ipotecario attrasse le cure di tutte le politiche assemblee; le più profonde ricerche, le discussioni più vive produssero finalmente la legge dell' 11 brumale anno 7.

Io non mi fo ora ad esaminarne i dettagli, bastandomi di annunciare ch'essa riposa sopra due basi; la pubblicità e la specialità; vale a dire, che a tenore di questa legge, un deposito pubblico tutte rinchiude le obbligazioni delle quali gravato è un immobile, e che queste obbligazioni esser

denno speciali onde mettere il creditore in istato di assicurarsi non men del valore che della libertà del pegno. Questo era il nostro antico diritto avventurosamente conservato in alcune provincie; quel diritto che parecchie volte invano tentossi di ristabilire, che Colbert aveva premurosamente sollecitato, che gli autori i più illuminati in questa parte di legislazione avevano provocato (1), di cui non si puotero dissimulare i vantaggi neppure al momento in cui soccombeva sotto l'intrigo (2); e che finalmente alcune provincie conservarono, malgrado l' editto del 1771.

---

(1) Vedi d' Hericourt, *Traité de la vente des immeubles*, chap. 14, vers la fin.

(2) Nell' editto di aprile 1674 portante soppressione delle cancellerie di registro, instituite in vigor dell' editto di marzo 1673 si legge. „ Benchè i nostri sudditi *possano ricavare de' notabilissimi vantaggi dalla sua esecuzione;* ciò nulla ostante, siccome accade ordinariamente, che i più utili regolamenti sieno accompagnati da difficoltà *ne' primi momenti della loro attivazione*, e che nel presente se ne incontrano d' insormontabili *in un tempo, in cui siamo obbligati di rivolgere la nostra applicazione principale agli affari della guerra*, ec.

Le basi della legge che propone il governo sono le medesime di quella dell' 11 brumale. Noi abbiamo preso un giusto mezzo tra la pratica di questi segni esteriori apposti ai fondi obbligati, che mettevano ad ogni istante sotto gli occhi di tutti la critica situazione di un cittadino, e quella fatale oscurità che abbandonava senza difesa la buona fede all' intrigo ed alla perversità.

Gli atti producenti ipoteca saranno inscritti sopra un registro, e le persone interessate potranno verificare se il pegno che lor si propone sia libero e sciolto, ovvero sino a qual punto ei possa essere affetto.

Ma questa massima dovrà ella essere esente da qualsivoglia modificazione? Poche per verità se ne danno che sieno egualmente buone e applicabili in tutti i casi. In generale tutti i sistemi si fondano sopra di qualche verità; quello che riposasse su degli errori, non si dovrebbe temere; esso non avria partigiani: è il malizioso miscuglio della verità coll' errore ch' è realmente pericoloso; è l' esagerazione

delle conseguenze che corrompe tutto. Di quale sagacità non fu egli d'uopo sovente per discernere il vero da ciò che ne ha sol l'apparenza e per rinchiudere l'applicazion di una massima entro quei limiti che le convengono? Esaminiamo se in tutti i casi la mancanza dell'iscrizione debba necessariamente impedire l'effetto dell'ipoteca.

L'ipoteca può stabilirsi in tre modi.

Due persone che contrattan tra loro, si danno rispettivamente in un atto autentico delle sicurezze per garanzia delle lor convenzioni. Questo è il caso più ordinario: ecco l'ipoteca convenzionale.

Si ottengono delle condanne contro di un cittadino. Le sentenze hanno un carattere che non permette di loro accordare minore effetto di quel che si accorda a degli autentici contratti: ecco l'ipoteca giudiziale.

Finalmente avvi un'altra specie d'ipoteca che la legge concede a delle persone o a degli stabilimenti che meritano una protezione speciale. Questa è l'ipoteca legale.

L'ipoteca convenzionale dee necessaria-

mente rendersi pubblica per mezzo dell'iscrizione, ad oggetto che non si possa continuamente ingannare i cittadini dando ad essi degli immobili cento volte assorbiti da debiti anteriori.

Questa ipoteca non può cader che su i beni che i contraenti vi hanno specialmente assoggettati, poichè son'eglino i soli giudici delle assicurazioni che sono lor necessarie. La formalità dell'iscrizione non può loro pregiudicare giammai, e l'ordine pubblico la reclama pel bene della società.

L'ipoteca giudiziale deve anch'essa acquistare la pubblicità per mezzo dell'iscrizione. Non avvi motivo ragionevole che solleciti per essa veruna eccezione; ma egli è giusto altresì che chi ha ottenuta una condanna possa prendere la sua iscrizione sopra cadaun degl'immobili appartenenti al condannato, su quelli eziandio che potrà in progresso acquistare, se ne ha d'uopo per l'esecuzione totale della condanna che esso ha ottenuta contro il suo debitore.

Non si può dire in questo caso, come in quello dell'ipoteca convenzionale, che le parti abbiano prefissa la misura del pe-

gno; i tribunali condannano, e le loro sentenze sono esecutorie sopra tutti i beni del condannato.

Quanto all'ipoteca legale, essa si dà a tre sorta di persone: alle mogli sopra i beni dei loro mariti per la conservazione delle lor doti, ricupere, e convenzioni matrimoniali;

Ai minori ed agl' interdetti sopra i beni dei loro tutori a motivo della loro amministrazione;

Alla nazione, ai comuni, ed agli stabilimenti pubblici sopra i beni degli esattori ed amministratori obbligati a render conto.

La prima osservazione si applica a queste tre sorta d' ipoteche. Esse derivano dalla legge; non debbono in conseguenza aver meno effetto di quello s'abbia la giudiziale ipoteca, che risulta dalle sentenze. L'ipoteca legale potrà dunque in generale estendersi su tutti i beni dei mariti, tutori, amministratori, ec.

Ma l'iscrizione sarà ella necessaria per assicurarne l'effetto?

Qui abbiamo creduto dover adottare una distinzione tratta dalla diversa situazion di coloro, ai quali la legge concede l'ipoteca.

La donna maritata, i minori, gl'interdetti trovansi nell'impotenza di agire, per cui sovente non sarebbe loro concesso di adempiere a quelle formalità alle quali la legge annette il carattere della pubblicità: perderan' essi perciò la loro ipoteca? Sarebb' egli giusto di punirli di una colpa che ad essi non apparterrebbe?

Il marito, il tutore, obbligati a prendere le iscrizioni sui proprj lor beni, non posson eglino avere un interessato motivo di astenersi dall'eseguire quest' obbligo, anche senza supporre in essi un interesse contrario a quel della moglie? Oppure dei minori non posson eglino forse rendersi colpevoli di negligenza? Su chi dunque ricaderà il peso della colpa? Si dirà, sul marito, o sopra il tutore, che senza difficoltà, sono risponsabili di tutte le conseguenze che derivar possono dalle loro prevaricazioni, o dalla loro trascuratezza. Ma il marito ed il tutore possono essere insolvibili, ed inutile quindi il regresso contr' essi. Chi è mai quegli che ridotto a questo triste regresso o contro la moglie, o contro il minore, o contro dei terzi, nè vedendo inserizioni prese

prese sui beni del marito o del tutore, volesse contrattare con essi?

Noi fummo d'avviso che l'ipoteca della moglie o del minore non potesse esser perduta, imperocchè quelli che prender dovevano delle inscrizioni, non le avrebbero prese, e fummo condotti a tal risultato da una considerazione che ci sembrò senza replica.

Le mogli, i minori sono nell'impotenza di agire, impotenza spesse volte ancora totale ed assoluta; il difetto d'iscrizione non può dunque loro attirare veruna specie di rimprovero. Quegli che trattò col marito o col tutore vi è egli perfettamente esente? Esso ha dovuto istruirsi dello stato di quegli col quale trattava; ha potuto sapere s'era conjuge ovver tutore: è dunque colpevole di un qualche grado di negligenza, è dunque a lui che convien riservare il regresso contro il marito od il tutore, e l'ipoteca della moglie o del minore non deve esser perduta per essi, giacchè alla fin fine eglino soli esenti son da rimprovero: il difetto d'iscrizione non sarà quindi opposto ai medesimi; questo è un cangiamen-

to fatto alle disposizioni della legge 11 brumale anno 7; ma un tal cangiamento migliora la legge, perchè voluto dalle regole di un'esatta giustizia.

Del resto a canto di questa disposizione che vieta di opporre alle mogli ed ai minori il difetto d'iscrizione, noi abbiamo collocate tutte le misure coercitive contro i mariti ed i tutori, onde costringerli a prendere le iscrizioni che la legge prescrive: se fu giusto di proteggere la debolezza dei minori e delle mogli, non era però men convenevole, e men necessario di provvedere in modo che non fosser delluse le ragioni dei terzi.

I mariti ed i tutori che non faranno le ordinate iscrizioni, e che non dichiareranno a coloro coi quali hanno a trattare i pesi di cui i loro beni sono aggravati a causa della tutela o del matrimonio, saranno chiamati in giudizio come colpevoli di *stellionato*. I parenti della moglie e dei minori saranno obbligati a vegliare affinchè si prendano le anzidette inscrizioni, e un tal dovere è imposto altresì al commissario del governo. Per ultimo nulla si è omesso

affine di assicurarsi che i registri del conservatore delle ipoteche presentino al pubblico lo stato delle passività onde sono aggravati gl' immobili sì dei mariti che dei tutori. Le iscrizioni quindi saranno prese, come abbiamo luogo a sperarlo; ma se non lo fossero, colui che avesse contrattato con un ammogliato, ovvero con un tutore, non potrebbe presumersi aver egli ignorato il loro stato; poichè avrebbe saputo che potevano esistere su i loro immobili dei tali pesi, ancorchè non ne avesse trovata veruna traccia su i registri del conservatore; e s'egli non avesse fatt'uso nella sua condotta di una saggia circospezione, sopra lui solo caderebbero le conseguenze della sua imprudenza.

Noi fummo d' avviso che si dovesse estendere cotesto favore accordato alle mogli, ai minori ed agl' interdetti, eziandio alla nazione, ai comuni, ed ai pubblici stabilimenti. La legge concede a questi un' ipoteca sopra i beni dei loro amministratori obbligati a render conto; ma per avere il diritto di opporla a dei terzi fu d'uopo renderla pubblica, mediante l' iscrizione sopra gl' immobili che ne sono gravati.

Se l'ipoteca delle mogli, dei minori, e degl' interdetti non è perduta pel difetto dell'iscrizione, ciò deriva, come lo abbiamo detto, dall' esser eglino nell' impotenza di agire. e dal non doverli punire quando non v'ebbero alcuna colpa: sì fatta eccezione è loro particolare.

La nazione ha su tutti i punti della Repubblica dei preposti o commessi che non si posson supporre privi affatto di cognizioni e di zelo; la scelta del governo garantisce nelle loro persone una intelligenza al di sopra, od almeno a livello dell'intelligenza comune, e la vigilanza dei primi amministratori non può dar luogo a temere l' assopimento degli agenti subalterni.

Tolga Iddio che disapprovi il favor che si deve al tesoro pubblico; che in un governo ove il popolo non fosse contato per nulla, ove l' amministrazione coprisse le sue operazioni di un velo impenetrabile, ove l'impiego del danaro pubblico fosse un profondo mistero, la sola voce di fisco dovesse inspirare la diffidenza e lo spavento! Questo è possibile; ma in una nazione il

cui governo esercita puramente l'autorità legittima che gli è delegata dal popolo, allorchè i conti annuali istruiscono dei bisogni, delle risorse, e del loro impiego; il tesoro pubblico è necessariamente circondato da un grande favore; questo favore per altro non deve esser spinto tant' oltre che ne formi un essere privilegiato e rivestito di esorbitanti diritti. Ogni privilegio è rincrescevole a quelli che non vi partecipano; anzi diventa odioso allorchè non è necessario: ora noi non abbiamo scorta per anco alcuna ragione sì forte, che dovesse liberare dall'iscrizion le ipoteche sopra coloro che sono obbligati a render conto. Dirò di più; non vi fu mai privilegio sopra un tal punto che fosse men necessario quanto nell'attuale ipotecario regime; poichè finalmente non hassi a consultare che un solo registro per sapere se il fondo offerto a garanzia sia libero o no; e gli agenti del governo vengono così ad avere, mediante la semplice inspezione del rolo delle contribuzioni, un mezzo facile di conoscere, almeno all'incirca il valore del pegno;

Noi non abbiamo per conseguenza dovuto propoire di sottrarre alla necessità dell' iscrizione le ipoteche sui beni delle persone obbligate a render conto. Il tesoro pubblico ne trarrà un vantaggio eguale a quello dei cittadini; il governo si gloria di aver collocato questo liberale principio nel Codice della nazione; essa è soggetta per lo stesso motivo agl' ordinarj termini della prescrizione. Qual cittadino potrebbe ricusarsi dall' osservare una legge, cui lo stesso governo soggiace?

Ho creduto, cittadini legislatori, dover presentare con qualche sviluppo le basi della legge propostavi; facciomi ora ad esaminare gli attacchi, che le furon diretti. Quando avrò risposto alle obbiezioni, il progetto sarà sufficientemente articolato; conciossiachè ammessi una volta i principj, le conseguenze di dettaglio hannosi ad ammetter del pari.

Si è in primo luogo opposto al progetto una pretesa taccia d' interesse borsale, che dicesi avere parecchie volte fatti ire a vuoto diversi tentativi, onde stabilire un deposito d' atti producenti ipoteca. Codesta tac-

cia deriva da alcuni diritti che si pagano per le trascrizioni, od iscrizioni degli atti. - Quì vi prego di non confondere la proposta misura col modo di esecuzione.

La misura è ella buona? Io credo di averlo dimostrato abbastanza, e la obbiezione non suppone il contrario.

Che intendesi poi quando si accusa un tal progetto, come di misura borsale? Vuol egli dirsi che l'iscrizione dovesse gratuitamente esser fatta? Ma in questo caso farebbe mestieri che il governo salariasse gli impiegati; nè salariarli potrebbe che con dei fondi che gli venissero somministrati; richiederebbesi dunque un' imposta particolare per questo oggetto.

Pretendesi forse che sia preferibile di levar questa imposta sopra tutti i cittadini, e di non prenderla sopra le sole parti interessate? Dubito forte che una sì fatta opinione trovi dei partigiani.

Si vuol egli dire che il pagamento che si esigerà, sarà troppo forte? ma nel progetto che vi è assoggettato non trattasi di fissarlo: che in un Codice civile non conviene stabilire una disposizione di diritti

borsali. Un tal diritto dev'essese stabilito dalla legge, vale a dire, da quella autorità che sanziona tutte le contribuzioni, e che in ogni caso non deve accordare, nè accorda certamente che ciò ch'è necessario!

Convien dunque escludere questa singolare obbiezione che si riduce a combattere una cosa buona in se stessa per l'abuso possibile nel modo di eseguirla; come se tale esecuzione potesse essere arbitraria per parte del governo.

Ma il sistema si attacca fin dai suoi fondamenti.

» Il progetto dell'iscrizione è, dicesi,
» insufficiente a raggiugner lo scopo che
» ci siamo proposti, e ciò per più motivi.

» Non potrebbesi forse nell'intervallo di
» tempo che dovrà necessariamente decor-
» rere dal momento della stipulazione dell'
» atto fino all'istante della sua inscrizione,
» prendere delle inscrizioni che la totalità
» assorbisser del pegno? Il creditore non
» avrà quindi più sicurezza.

» Hannovi altronde delle ipoteche, il di
» cui oggetto è necessariamente indetermi-
» nato. In un atto di vendita, per esem

» pio, il venditore si obbliga alla garan-
» zia; qual sarà la misura di un simile im-
» pegno, ed in qual modo potrassi pren-
» dere un' iscrizione per assicurarne l' ef-
» fetto?

» Finalmente un creditore esigerà sem-
» pre la maggior sicurezza; pretenderà quin-
» di la vincolazione di tutti i beni del suo
» debitore, e la specialità dell' ipoteca sarà
» una chimera. »

Esaminiamo pure a parte a parte una sì fatta obbiezione; scorgiamo in primo luogo che nulla di tutto ciò che vi fu detto finora a questo proposito, attacca la sostanza del piano proposto. Non provasi in verun modo che la pubblicità dell' ipoteca non sia buona in se stessa, che la specialità non convenga del pari: ciò che risulterebbe soltanto da codesta obbiezione è che queste due basi non produrranno tutto quel bene che si crede doversene attendere.

Io non negherò già esser possibile che tra il momento in cui passa un contratto e quello in cui si fa l'inscrizione, non possa accadere che dei terzi prendessero, di buona o di mala fede, delle inscrizioni, che portassero anteriorità.

Ma si dev' egli supporre che la persona la quale contratta voglia nascondere gli anteriori suoi obblighi con una menzogna, che sarebbe necessariamente in capo a pochi giorni scoperta?

D'altronde nulla è più facile che di porsi al coperto dalle conseguenze di questa menzogna sommamente improbabile: si può convenire che l'atto avrà effetto in un termine sufficiente ad ottenere l'iscrizione, e che nel caso di un' iscrizione anteriore, rimarrà nullo.

Finalmente, supponendo ancora nell' obbiezione tutta la forza che realmente non ha, ne risulterebbe che le parti potrebbero qualche giorno essere molestate, e ciò è preferibile certamente alla continua incertezza, in cui ciascheduno si trova nel sistema delle ipoteche occulte.

Quanto alle ipoteche indeterminate o condizionali, l' obbiezione che traggesi dalla lor qualità non ha maggior fondamento di quel che n' abbia la precedente.

Nulla impedirebbe di prendere delle iscrizioni per dei crediti indeterminati, ed i terzi sarebbero almeno avvertiti che un

fondo è affetto a delle obbligazioni anteriori. Questo sarebbe un vantaggio, mentre si prenderebbero dei rischiaramenti sulla misura di simili impegni, od in caso contrario non si potrebbero imputar che a se stesso, ed alla sua propria incuria, i pregiudizj, cui si andasse incontro per tal negligenza.

Ma perchè non si dovrebbe costringere il creditore che vuole inscriversi per una obbligazione indeterminata, a dichiarare un valore di stima a norma del quale fosse fatta l'inscrizione? Ecco l'obbiezione risolta.

Si dirà forse che il creditore farà una stima tropp'alta; questo è possibile; ma perchè niegherassi in tal caso al debitore il diritto di farla ridurre entro i giusti confini?

Ecco ciò che propone il progetto. Esso traccia ai tribunali delle regole atte a conciliare l'interesse del creditore che vuol sicurezze, coll'interesse del debitore che vorrebbe darne soltanto le necessarie.

Così dileguansi quelle obbiezioni, in cui supponendo pure un po' di realtà, non at-

taccheranno perciò la sostanza del proposto sistema.

Ma il creditore vorrà sempre la sicurezza più ampia: ei fa la legge, e quindi esigerà l'obbligazione di tutti i beni del debitore, e la specialità non produrrà alcun effetto.

Egli è pure evidente, che anco qui non si attacca il sistema nella sua sostanza: l'obbiezione, quando pur fosse fondata, proverebbe soltanto che non ritrarrassi dalla specialità tutto il vantaggio, ch'essa sembra offrire al primo aspetto.

Oltracciò è egli poi vero, che un creditore vorrà sempre vincolati tutti i beni posseduti dal suo debitore, il quale, dicesi, per ottenere 10,000 franchi sarà costretto di dare ipoteca sopra 100,000?

Qui vi è molta esagerazione: certo che un creditore vuole ordinariamente una sicurezza ampia ed intiera, e n'ha ragione; ma la se gli dà, ed ei n'è pago. Io parlo di ciò che accade comunemente, e non di quello che posson volere certi spiriti inquieti oltre misura, e che sono fortunatamente assai rari.

Ma quando pur fosse vero che un cre-

ditore volesse un' ipoteca sopra due stabili, mentre un solo d' essi dovrebbe bastare, vi è sempre del vantaggio nel piano della legge proposta. I terzi saranno avvertiti dell' obbligo anteriore, ed il debitore non sarà perciò più aggravato, avvegnachè i due stabili trovandosi l' un l' altro obbligati allo stesso debito, presenteranno sempre la stessa porzione di beni liberi che offrirebbero se uno d' essi soltanto ne fosse gravato; quindi il debitore non sarebbe sacrificato, neppure nel caso di un' esigenza eccessiva per parte del creditore; ed il vantaggio della pubblicità per i terzi sarebbe sempre sicuro.

Obbiezioni d' altra natura promuovonsi contro le basi da noi stabilite; obbiezioni che sarebbero effettivamente allarmanti, se avessero la più piccola realtà in se medesime.

» *La specialità delle ipoteche è incom-» patibile*, dicesi, *col diritto di proprietà.*

» Chiunque si è personalmente obbliga-» to, è tenuto di adempiere alla sua ob-» bligazione sopra tutti i suoi beni mobili » e immobili presenti e futuri. Il credito

» del cittadino si compone non solo dei
» beni che attualmente ei possede, ma di
» quelli eziandio che potrà un giorno ac-
» quistare. Con qual diritto proporrem noi
» di ridurre l'azione del creditore, limi-
» tandola a' certi beni? Con qual diritto
» vorremmo noi interdire ad un cittadino il
» credito ch' ei può ottenere sopra i beni
» che potrà successivamente acquistare?
» Questo è per parte nostra un attentato
» diretto alla proprietà. »

Sarebbe cosa assai strana che il governo, che tutto dimostra il più religioso rispetto pei diritti di proprietà avesse abusato del suo potere a segno di proporvi una sì incompetente misura; a voi, cittadini legislatori, che in tutte le leggi emanate da voi, avete stabilita questa medesima proprietà sopra ferme basi e inconcusse.

Rassicuratevi: sì fatta obbiezione non ha più realtà di quel che n' abbiano le precedenti; essa non consiste che in un giuoco di parole.

Colui ch' è obbligato dee soddisfare ai suoi impegni sopra tutti i di lui beni: nulla di più vero; e ciò significa che fino a

tanto che gli resta alcun bene, ei soggiace all' azione, ed alle procedure giudiziali del suo creditore.

Ma l'obbligazione e l'ipoteca sono due cose affatto diverse. Colui ch'è obbligato in forza d'una scrittura privata, è tenuto di adempire la sua obbligazione sopra tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri; ciò non pertanto nessun de' suoi beni è ipotecato alla sua obbligazione.

L'ipoteca è pel creditore una sicurezza particolare sopra un immobile; ma l'obbligazione del debitore è indipendente da tal sicurezza, poichè può esistere tanto con ipoteca, quanto senza ipoteca. Non portasi adunque verun pregiudizio alla proprietà, abbenchè dicasi che l'ipoteca non sarà data mediante una clausola generale, ma ch'essa sarà speciale sopra un tal fondo che verrà designato. Ciò non impedisce che il creditore proceda giudizialmente contro il debitore sopra tutti i suoi beni finchè sia pagato; e ciò nulla più impedisce che il debitor non affetti ad un credito tutti i suoi immobili per mezzo di obbligazioni speciali. Non si proscrive che la sola

clausola di obbligazion generale sotto desi-
gnazione particolare, imperciocchè questa
clausola non offre alcuna sicurezza reale;
ma per lo più è un laccio teso alla buona
fede.

La proibizione d'ipotecare in generale i
beni futuri, è una conseguenza di quanto
ora dissi.

Tutto ciò che può desiderare un cittadi-
no è di potere, quando le sue facoltà pre-
senti sono troppo ristrette, dare al suo cre-
ditore il diritto d'iscriversi in progresso sul
primo od il secondo immobile ch'egli ac-
quisterà. Questa è un' obbligazione specia-
le che si realizza coll'inscrizione quando
l'immobile è acquistato.

Il progetto contiene questa disposizione,
e voi potete quindi giudicare, se il governo
abbia voluto provvedere in modo che i cre-
ditori non fossero più esposti alle conseguen-
ze della mala fede di un debitore, come
provvide colla stessa premura acciocchè il
debitore non fosse la vittima delle critiche
circostanze in cui si potesse trovare, e gli
conserva il suo credito intiero e senza la
minima alterazione.

Io mi sono molto inoltrato nella carriera, e le obbiezioni che mi restano a sciogliere meritano appena d'essere confutate.

La pubblicità viola i secreti delle famiglie! Capisco che se volessimo ristabilire i segnali perpetui e visibili sopra gl' immobili di un debitore, ei se ne potrebbe allarmare; ma il deposito delle ipoteche non è mica affisso ed esposto agli occhi di tutti; ei s'apre a quelli soltanto che hanno bisogno ed interesse di conoscerlo; da cinque anni che esiste, non abbiamo ancora intesa veruna querela contro gli abusi di simile instituzione. Non per anco ci è noto che la semplice curiosità ne abbia chiesto l'ingresso; e se il debitore potesse aver dispiacere che ivi siano deposti e conservati i suoi impegni, siffatto inconveniente sarebbe ben lieve in confronto de' mali che ci facevan dapprima le clandestine ipoteche.

La pubblicità delle ipoteche altera il credito, e nuoce alla circolazione.

Rinchiudiamo questo rimprovero ne' suoi giusti confini. Può darsi che quella specie di circolazione che porta la fortuna dell' uomo di buona fede nelle mani dell' uomo

astuto ed immorale sia diminuita da tale pubblicità, ed è questo uno de' grandi vantaggi del progetto, giacchè lungi che la repubblica vi guadagni, ella vi perde al contrario, mentre lo scellerato vi guadagna ingannando l'onest'uomo.

Ma il credito di tutti quegli uomini che non appartengono alla classe di coloro de' quali dianzi parlava, necessariamente si aumenterà; conciossiachè il credito si componga dell'opinione che formasi sulla moralità d'un uomo e sulla di lui fortuna, e trattasi molto più facilmente con quegli che lascia men dubitare sull'una e sull'altra.

Il risultato della legge dev' essere necessariamente una diminuzione del credito degli uomini senza fede, e questa diminuzione ridonderà a profitto della lealtà.

Del resto voi ben vedete, cittadini legislatori, che qui non trattasi in alcun modo del credito de' commercianti. Non è già su i loro stabili, che lor si dà a prestito, ma sulla loro riputazione e fama d'intelligenza e di probità. Non si chiede ipoteca pei fondi che si mettono in commercio; si si determina in forza d'altre combinazioni, per la

lusinga di un maggiore interesse, d' un più pronto rimborso, ed in vista di mezzi di esecuzione più rigorosi. E quando pur fosse vero, ciò che per altro non credo, che qualche piccola porzione de' fondi già destinati al commercio si trovasse incagliata dal proposto regolamento, chi oserebbe asserire che tai fondi versati nell' agricoltura non fossero utilmente impiegati per la repubblica?

Almeno, dicesi, *non si può negare che l'inscrizione delle ipoteche legali sia inutile imperciocchè è la legge che dà tale ipoteca; essa non può dunque perdersi per una mancanza di formalità.*

Anche qui voi non vedrete, cittadini legislatori, che un mero abuso dell' arte di ragionare.

Le azioni tutte riposano sulla legge; ma periscono tutte ogni qualvolta non si esercitino in un tempo utile, o si trascurino le forme prescritte.

La legge accorda il diritto, e da essa ripetesi la facoltà di agire; ma altre leggi ne regolano il modo, e non sono men rispettabili, nè debbono men rispettarsi della legge che somministra il diritto.

Anche una convenzione è una legge per le parti che non le obbliga meno di quello che faccia la legge pubblica; nondimeno l'ipoteca convenzionale dev'essere inscritta per produrre il suo effetto.

La legge che dà l'ipoteca provvede alla sicurezza d'una persona, e tien luogo d'una convenzione; la legge che congiunge l'effetto dell'ipoteca all'iscrizione provvede all'interesse generale.

Se noi abbiamo proposta una eccezione per l'ipoteca delle donne maritate, e de' minori o interdetti, ciò fu per un motivo d'un'altra natura, e ch'è ad essi particolare. La perdita della loro ipoteca per mancanza d'iscrizione li punirebbe d'una colpa che loro è estranea: fu quindi mestieri di farne cadere tutte le conseguenze sopra i mariti ed i tutori od anco su i terzi che hanno trattato con essi, conciossiachè i primi abbiano ad imputare a se stessi gli effetti della loro prevaricazione, od almeno della lor negligenza, ed i secondi per lo meno della loro imprudenza, dovechè le mogli ed i pupilli sono evidentemente esenti da qualunque rimprovero.

In una sì importante materia, non debbo lasciare alcuna obbiezione senza risposta. Una se ne ricava dalle dimenticanze, dagli errori o dalle prevaricazioni di cui si possono render colpevoli i conservatori delle ipoteche: *eglino non faranno menzione ne' loro registri o ne' loro certificati di tutte le iscrizioni; e sia che per parte loro si verifichi la prevaricazione o la dimenticanza, il creditore si troverà decaduto, salvo il suo regresso contro tal funzionario che forse non sarà tampoco solvibile.*

Io rispondo che un simile inconveniente esiste in qualunque sistema ed in ogni stabilimento: un usciere può dimenticarsi di sottoscrivere una citazione, o qualsiasi altro atto giudiziale, e trascinare così la perdita d'un' azione; perdita che sovente è irreparabile.

Un notajo potrà causare una nullità in un testamento che avesse assicurato de' milioni al legatario, od in qualunque altro importantissimo atto.

Un patrocinatore può lasciar scorrere il termine di opposizione ad una sentenza contumaciale, e produrre così la rovina di un'intiera famiglia.

Fa egli perciò bisogno di abolire gli uscieri, i notaj, gli avvocati? La legge non suppone punto cotali avvenimenti, i quali tuttochè possibili, non sogliono però accadere.

Il conservatore, l'usciere, il patrocinatore, il notajo non si espongono in simil guisa a perdere in un momento il loro onore, e la loro fortuna: ed i cittadini riposano tranquilli sulla lor fede senza angustiarsi sul riflesso di tali possibilità, che non realizzandosi una sol volta in un secolo, non debbono entrare ne' calcoli del legislatore. Noi abbiamo stabilite delle regole chiare, precise, e severe onde assicurare l'esatta conservazion de' registri, e la maggior fedeltà negli estratti o copie autentiche che ne verran rilasciate: questo era quanto potevamo noi fare su di tale materia.

Per ultimo non rimane a' partigiani dell' ipoteca occulta che la sola autorità de' romani, *nostri maestri in legislazione.*

Conosco tutto il rispetto che devesi alle leggi romane; ma senza entrar quivi in opportune e giuste osservazioni che potreb-

bero intiepidire la nostra venerazione almeno per alcune parti e sotto qualche rapporto, mi limito a dire, che quando trattasi di opinioni, io non accordo all'autorità, qualunque ella sia, che il vantaggio di comandare un esame più maturo; ed una meditazion più profonda. Noi non conosciamo rispetto servile; e que' profondi giureconsulti, de' quali tante volte ammirammo la penetrazione e il sapere, sdegnerebbero eglino stessi un omaggio reso soltanto al lor nome.

Furon essi, gli è vero, nostre guide talvolta; ma non fu mai alla loro autorità che ciecamente cedessimo, bensì alla loro ragione.

Voi vi siete più volte allontanati dalle lor decisioni, e la vostra saviezza non si è meno in tali occasioni manifestata che quando il testo adottaste delle leggi romane.

Senza parlare delle disposizioni che possono convenire in un tempo, e non convenire in un altro, abbenchè le circostanze non son più le stesse, v'hanno di tali cose che non possono esser mai buone, e che

nè il tempo, nè l'autorità valgono a giustificare. Io non esito punto a mettere in questa classe le ipoteche occulte, e credo avere sufficientemente dimostrato i loro inconvenienti.

I principj della legge una volta giustificati, le disposizioni di dettaglio che vi saranno lette non sono suscettibili di controversia poichè ne sono le conseguenze necessarie.

Io non mi tratterrò nel descrivervi quanto concerne sia il modo dell' iscrizione, sia il luogo ov'essa dee farsi, sia la maniera di ottenerne la cancellazione: come nemmeno ciò che riguarda la forma, la conservazione e la pubblicità de'registri, i doveri de'conservatori e la loro responsabilità. Se si è potuto andar discordi sul merito, non così potè farsi sopra questi dettagli. La loro necessità si fa sentire alla semplice loro lettura.

Io non fisserò la vostra attenzione che sopra un picciolo numero d'articoli che convien rimarcare onde farvi conoscere la egge in tutte le sue parti.

I motivi che fecero conservare l'ipoteca

delle donne maritate, de' minori o interdetti, non ostante il difetto dell' iscrizione, vi furono già sviluppati; noi fummo condotti a tal risultato da considerazioni di un' esatta giustizia. Con tutto ciò non abbiamo potuto dissimulare d'altronde, che s' era conveniente di proteggere la debolezza delle mogli e de' minori, era del pari un rigoroso dovere del legislatore di guarentire gli altri cittadini da ogni sorpresa. Pensammo inoltre, che non bisognava obbligare i mariti ed i tutori oltre i confini d' una giusta necessità; ed è questo di fatti l' unico mezzo di non rendere odiose le loro obbligazioni. Fra tutti i modi di assicurare l' esecuzion d' una legge, il più efficace è certamente quello di non spingere tropp' oltre le conseguenze.

Con questa vista, e dopo avere ben consultato l'interesse delle mogli, noi abbiamo permesso ai contraenti maggiori di convenire, maritandosi, che le iscrizioni per la sicurezza de' patti matrimoniali non sarebbero prese che sopra di certi stabili specialmente designati e che gli altri immobili appartenenti al marito rimarrebbero liberi,

Una simile disposizione non è nuova, è dessa una sostituzione a quella già in uso, in virtù della quale si permetteva, nel contratto di matrimonio, ad un marito di alienare liberamente una parte de' suoi immobili.

Al momento in cui due famiglie giuran tra loro un'eterna alleanza, hanno senza dubbio il diritto di regolarne gli articoli giusta la loro volontà ed il loro interesse: questa è una massima di già riconosciuta e sanzionata dal corpo legislativo. Vi sono molte occasioni in cui l' uso di simile libertà è infinitamente utile alla stessa moglie pel mezzo ch' ella somministra al marito di sviluppar la sua industria e la sua attività.

Fummo pure d' avviso, che conveniva permettere ai parenti adunati per la nomina di un tutore di non far prendere alcuna iscrizione che sopra una sola parte de' suoi stabili; avvegnachè l' interdizione assoluta di cui lo si colpisce, tutti coprendo d'iscrizione i suoi beni, può talvolta portargli i piu gravi danni. Conserviamo le sostanze pupillari; ma s' è possibile non roviniamo i tutori. Non conviene che si ri-

guardi la tutela come un disastro; altrimenti pochissimi vorranno assumerne il peso, ed anco dagli obbligati ad assumerla verrà male esercitata poichè prenderassi sotto augurj funesti.

Tocca alla famiglia convocata sotto gli occhi e per autorità del magistrato, a fissar la misura delle precauzioni che possono giovare, ed a far entrare altresì in qualche parte nella bilancia della moralità la buona condotta e l'intelligenza del tutore.

Allorquando il contratto di matrimonio o l'atto di tutela non avrà limitato il numero delle iscrizioni da prendere, farà egli mesteri e senza alcuna eccezione che tutti i beni de' mariti e de' tutori rimangano gravati anche quando una sola parte potesse bastare, ed oltre il bisogno per dare un' ampia sicurezza al creditore?

Il tale può non aver che uno stabile allorchè si marita, o quando è nominato tutore. L'intiera sua fortuna è obbligata. Da quell'epoca egli viene a succedere o ad acquistare colla sua industria od altrimenti parecchi altri immobili. Lo si lascierà forse nell'impossibilità di disporre della benchè

minima parte di tali beni, ad onta di qualunque vantaggio ne dovesse risultare per lui da un'operazione ch'ei non potrebbe eseguire senza alienare?

Noi nol crediamo; ma pensiamo al contrario che quando l'ipoteca su tutti i beni ne viene ad eccedere notoriamente le sicurezze necessarie alla moglie ed al minore, sia giusto che fare si possa un'equa riduzione.

Ma questa facoltà dev' essere premunita da tali cautele, che ogni abuso prevengano. Quindi un tutore non potrà promuovere istanza senza un'autorizzazione speciale del consiglio di famiglia; la sua istanza sarà promossa contro il surrogato tutore, e verrà giudicata in contraddittorio giudizio, presente il commissario del governo.

Sarà lo stesso del marito; ei non potrà ottenere le riduzioni senza il consenso della moglie ed il parere di quattro de' suoi parenti più prossimi, interessati certamente a vegliare alla conservazione di un patrimonio, che potrebbero un dì ereditare; e la domanda sarà parimenti promossa e decisa, presente il commissario del governo.

Cotali disposizioni sono proprie a calmare qualunque inquietudine su gl'interessi delle mogli e de' minori o interdetti; esse loro assicurano quanto è loro dovuto, senza aggravare i mariti ed i tutori del peso d'un' opprimente catena.

La data dell' ipoteca accordata alle mogli attrasse del pari tutta la nostra attenzione.

E' certo ch'elleno debbono avere ipoteca dal giorno del matrimonio sì per le loro doti che per le convenzioni matrimoniali. Ma l'ipoteca pel reimpiego de' beni proprj alienati o per l'indennizzazione de' debiti contratti nel corso del matrimonio dev'ella egualmente risalire a quest'epoca? Si decideva così nella giurisdizione del parlamento di Parigi: altre corti superiori avevano adottata una pratica opposta, e non concedevano ipoteca che dal giorno dell'avvenimento che n'era il principio.

Una tal decisione ci sembrò preferibile. La retroattività dell' ipoteca potea divenire una fonte inesausta di frodi. Un marito sarebbe dunque padrone di spogliare i suoi creditori legittimi obbligandosi verso i

presta-nomi, e facendo comparire la di lui moglie nelle frodolenti sue obbligazioni per darle un'ipoteca dal giorno del suo matrimonio ? Ei verrebbe in cotal guisa a conservar sotto il nome di sua moglie delle proprietà che non dovrebbero più esser le sue. Noi abbiamo posto un argine a simile abuso col fissar l'ipoteca all'epoche delle obbligazioni.

Passo ad un altro oggetto.

Le iscrizioni, come vedeste, conservano le ipoteche; da ciò ne risulta che il fondo trasmettesi a' terzi insiem co' suoi carichi, de' quali il nuovo possessore ha potuto facilmente istruirsi; ma gli è giusto di concedergli un mezzo di liberare la sua proprietà. Uno stabile non può dar sicurezza al di là del suo valore reale; laonde tutte le volte che questo valore è dato ai creditori, l'immobile dee restar libero.

Nondimeno fa d'uopo provvedere in modo che i creditori abbiano realmente l'integrità del lor pegno, e che non siano le vittime d'atti clandestini e frodolenti tra il venditore ed il compratore.

Il progetto vi ha provveduto. L'acqui-

rente che vorrà liberare la sua proprietà, farà trascrivere intieramente il suo documento dal conservatore del circondario; sarà inoltre tenuto, nei termini stabiliti, di notificare solamente in estratto ai creditori il suo contratto, e la tabella dei carichi, offrendosi loro a pagar tutti i debiti fino alla concorrenza del prezzo.

Osservo pur di passaggio, che facendo notificare al creditore ciò che importa a lui di sapere, noi abbiamo regolato il modo e la forma di notificazione in guisa tale da togliere tutte le spese inutili. (1)

---

(1) La legge dell' 11 brumale anno 7 ha dovuto lasciare ai creditori che avevano delle generali ipoteche acquistate secondo le leggi anteriori, la facoltà di conservarle iscrivendole nel termine stabilito, sopra tutti gl' immobili del lor debitore. Eglino fecer uso di questo diritto, e già un gran numero d' immobili trovansi oggigiorno d' ipoteca gravati, ed anco ben oltre al loro valore.

Non accaderà più lo stesso per l' avvenire: mediante la specialità delle ipoteche, non s'impresterà sopra uno stabile se non se fino alla concorrenza della sicurezza che il medesimo potrà offrire; gli ordini saranno più semplici, ed i metodi men dispendiosi.

I creditori hanno dal lato loro il diritto di far obblazione all'incanto entro un tempo però limitato; ed è questo un nuovo mezzo atto a far portare l'immobile al suo giusto valore.

Se i creditori provocano la licitazione dei fondi, allora procedesi giusta le forme usitate per le spropriazioni; ma s'essi non usano del loro diritto, è da presumersi che non abbian giusto motivo di lagnarsi del prezzo del contratto, ed il valor dello stabile rimane irrevocabilmente fissato: il nuovo proprietario col pagare o depositare la somma convenuta, da qualunque peso si esonera.

Questo modo di liberare le proprietà è senza dubbio bastante a cancellare tutte le ipoteche già iscritte; ma ve ne possono esser di quelle che non lo siano, come della moglie e dei pupilli, dei quali avesse il venditor la tutela; egli è pur necessario che al pari dell'altre purgar si possano anche tali ipoteche. L'editto del 1771 somministravane il mezzo, ed il progetto che vi è assoggettato sarebbe certamente incom-

completo, se non offrisse a questo riguardo qualche opportuna disposizione.

Un doppio interesse ha dovuto quindi occuparci: l'interesse dell' acquirente, e quello degli ipotecarj. Provvidesi al primo colle formalità che alla sua liberazione il conducono, ed ai secondi col dare alla vendita una tale pubblicità, che addivenga impossibile di suppor l'esistenza d'una ipoteca sopra il bene venduto, se non fu presa iscrizione nel termine dalla legge prefisso.

I nuovi acquirenti che vorranno render libere le proprietà dalle ipoteche, cui potranno temere a causa di matrimonio o di tutela; comunque non vi esistesse veruna traccia ne' registri del conservatore, saranno tenuti a depositar copia autentica, e debitamente collazionata del loro contratto alla cancelleria del tribunale civile del luogo, ove i beni son situati.

Essi notificheranno codesto deposito alla moglie, qualora si tratti di beni stabili appartenenti al marito; al surrogato tutore, se trattisi d'immobili spettanti al tutore, e sempre al commissario del governo.

Indipendentemente da sì fatto deposito, il contratto sarà affisso in ristretto per duo mesi nell'aula del tribunale: durante questo tempo, tutti coloro ai quali è ingiunto o permesso di prendere iscrizioni, saranno ammessi a chiederle. Se in questo periodo non v'è alcun che ne prenda, gl'immobili passeranno liberi al novel proprietario, poichè sarà allora constante che non si è avuta nè la volontà nè il diritto di prenderne.

Essendosi al contrario prese delle iscrizioni, ogni creditore sarà convenevolmente classificato e graduato, e le iscrizioni di quelli che non saranno utilmente classificati, verran cancellate.

Mercè questo semplice ma efficacissimo mezzo, noi seppimo conciliare gl'interessi opposti di tutte le parti.

Non mi resta per terminare quanto concerne le ipoteche che una sola parola a dirvi sul modo con cui esse si estinguono.

Voi, non ha guari, intendeste con quali formalità si può giugnere a togliere d'imbarazzo le proprietà: laonde l'ipoteca si estingue per l'annullazione dell'obbligo principale di cui essa è l'accessorio;

Pel consenso o la rinuncia del creditore, sempre padrone di rinunciare ai diritti da esso acquistati, e finalmente per la prescrizione che mette un termine a tutte le azioni di qualsivoglia natura.

Il desiderio di esporre di seguito tutto ciò che concerne le ipoteche non mi ha permesso finora di parlarvi dei privilegj, i quali però formano il primo capo del titolo.

L'ipoteca è un diritto che si ripete da una convenzione, da una sentenza, o da una legge.

Il privilegio al contrario è un diritto che scaturisce dalla qualità e dalla natura del credito. Non c'inganniamo sul significato di questo vocabolo *privilegió* impiegato nel presente titolo. Codesta espressione importa ordinariamente con essa l'idea d'un favor personale; quì ella significa un diritto acquisito, fondato sopra una rigorosa giustizia, perocchè la preferenza data a colui che lo esercita, gli è dovuta sia per aver egli conservata o migliorata la cosa, sia per esserne ancora in qualche modo il proprietario, non essendogli per anco stato fatto

il pagamento del prezzo, condizione essenziale della vendita, sia per altri motivi dello stesso valore.

Si può aver privilegio su i mobili o sopra gl' immobili, ed altresì su gli uni e su gli altri.

I privilegj su i mobili sono o particolari, vale a dire, su certi mobili, come quello dei proprietarj sopra gli effetti che guarniscono una casa od una campagna, quello del vetturale per le sue spese di condotta sulle cose condotte ec., o generali su tutti i mobili, come le spese giudiziarie, di ultima infermità, i salarj dei domestici, le somministrazioni di viveri per un tempo determinato; questi crediti in qualche maniera son sacri, giacchè in virtù d' essi il debitore ha vissuto; motivo per cui cadono egualmente su i mobili e su gl' immobili.

Quanto al privilegio sopra gl' immobili, il venditore lo acquista per il suo prezzo, ovvero colui che avendo fornito il danaro per farne l' acquisto, trovasi surrogato al medesimo; lo acquistano pur gli architetti, i muratori ed altri operaj che hanno

ricostrutto o riparato le case od altri edifizj; così pure coloro che hanno imprestato il danaro per pagarli; finalmente i coeredi sopra gl'immobili dell'eredità per garanzia dei beni tra essi divisi, imperciocchè tali coeredi sono per così dire venditori gli uni rispetto agli altri.

Il progetto stabilisce le formalità necessarie per acquistare il privilegio; nulla però offre di nuovo nè sopra di questo punto, nè sopra il numero, nè sopra l'ordine o classificazione dei privilegj.

Ma farà egli bisogno del pari d'una iscrizione per conservare il privilegio sopra gl'immobili?

Noi abbiamo distinto fra i crediti privilegiati quelli delle spese giudiziali, dell'ultima infermità, dei funerali, per le somministrazioni di sussistenza, e pei salarj dei domestici; nè abbiamo creduto che fosse convenevole, nè necessario di assoggettarli alla formalità dell'iscrizione: generalmente questi crediti non sono molto considerevoli, nè trovasi venditor che non sappia o non debba sapere se il bene che compera sia o no gravato da questa specie di carichi.

Riguardo agli altri crediti privilegiati, essi debbono senza contrasto esser pubblici per mezzo dell' iscrizione; i terzi non possono supporli tali. Il progetto contiene su questo punto delle disposizioni che non abbisognano d'essere giustificate.

Eccomi giunto al titolo della *spropriazione*; vale a dire, della misura la più rigorosa per costringere un cittadino ad adempiere le sue obbligazioni.

Non incombeva a noi l'occuparci delle forme di procedere alla spropriazione nè della maniera di procedere all'ordine, ed alla distribuzione del prezzo: tali oggetti appartengono alle leggi che riguardano la procedura.

Picciolo è il numero degli articoli che noi presentiamo, e quasi tutti han per oggetto di prevenire gli eccessi di rigore dal lato dei creditori inaspriti forse dalla mala condotta del lor debitore, o traviati dai consigli di un sordido interesse.

Con questa mira divietasi ai creditori personali di un erede di porre in vendita i beni indivisi d'un' eredità La legge imparti loro il diritto di provocare una divisio-

ne, ch' è quanto essa doveva fare. Non conviene loro lasciare la facoltà d'impossessarsi anche delle porzioni di quegli eredi che nulla debbono ad essi.

E' similmente proibito di attaccare gl'immobili di un minore o d'un interdetto prima di avere escusso il suo *mobiliare.* Non sarebb'egli ingiusto d'impiegare contr'essi l'estremo rigore, senza pria assicurarsi della necessità di un tal passo?

Voi rinverrete lo stesso spirito di moderazione e di saviezza negli articoli che non permetton la vendita d'immobili non ipotecati allorchè l'insufficienza dei beni ipotecati non è comprovata; in quelli eziandio che proibiscono di provocare cumulativamente la vendita dei beni situati in diversi circondarj, a meno ch'essi non facciano parte d'una sola e medesima coltivazione; in quelli finalmente che non vogliono che si passi alla spropriazione quando la vendita netta degl'immobili basta per soddisfare il creditore, e che il debitore n'offre la delegazione.

A lato di queste disposizioni benefiche noi abbiamo poste quelle ch'erano neces-

sarie ad impedire che si abusasse a danno del creditore, che merita anch'esso tutta la protezion della legge.

Io non aggiungerò che non è lecito agire per la spropriazione se non che in virtù di un titolo esecutivo, e dopo un' intimazione. Io mi affretto a terminar la mia aringa che ben m' avveggo essermi troppo diffuso; ma la materia è vasta e sommamente importante.

I titoli che vi presentiamo formano il compimento del Codice; l'ipoteca e la spropriazione sono i veri garanti dell' esecuzione di ogni specie di contratto, di qualunque transazione, e di qualsiasi obbligazione: questa, mi sia permesso di dirlo, è la chiave della volta che corona questo immenso edifizio.

Il governo l' ha inalzato con una costanza, cui non han potuto alterare nè gl' imbarazzi di un'amministrazione vasta ed immensa, nè le cure d'una guerra che ci fu sì ingiustamente dichiarata, nè i tenebrosi complotti, e le atroci congiure, di cui il maggior nostro nemico offre il vergognoso esempio ai popoli civilizzati.

La calma, e la fermezza del capo della nazione non furono un solo istante scosse o turbate; la sua opera non fu punto interrotta, e nulla si è trascurato di quanto poteva assicurarne il più felice successo.

Dei giureconsulti di un sapere profondo e d'una somma saviezza ne avevano gettati i primi fondamenti. Il tribunale della nazione, mallevadore per essa dell'esecuzione della legge, i magistrati incaricati della difficile ed eminente funzione di distribuir la giustizia in ultimo appello, hanno trasmesso sopra il progetto il risultato delle loro saggie meditazioni, e dei loro dotti rilievi.

Circondato da tanti lumi, diretto da quel genio che sa tutto abbracciare e comprendere, il consiglio di stato discusse lungamente, senza pregiudizj, e prevenzioni, con calma e maturità.

Le comunicazioni officiose col tribunato produssero altresì utili e preziose operazioni, ed il risultato di tante vigilie e meditazioni riceve finalmente da voi, mercè il carattere che su d' esso imprimete, dei nuovi diritti alla confidenza, e dei nuovi titoli al rispetto di tutti i cittadini.

Il governo lo presenta al popolo Francese ed al nostro secolo con una nobile sicurezza e senza veruna inquietudine sul giudizio delle nazioni e della posterità.

(*Questi motivi furono esposti dal Consigliere di Stato* TREILHARD.)

RAPPORTO.

Fatto al Tribunato li 26 ventoso anno 12. dal citt. Grenier a nome della sezione di legislazione.

Sopra il Titolo XVIII, Libro III del Codice civile, intitolato: de' Privilegj, e delle Ipoteche.

CITTADINI TRIBUNI,

Una legge costitutiva di un regolamento ipotecario, concepita colle viste proprie a fargli conseguire il suo scopo è uno dei più grandi beneficj del legislatore. Essa mette in azion la morale, collocando gli uomini nella felice necessità d'esser giusti: quegli che prende a prestito non può sottrarsi al pagamento, e colui che cambia i suoi capitali con degl'immobili, lo fa con sicurezza.

Da una sì fatta garanzia di obbligazioni e d'impegni nascono naturalmente e senza

sforzo tutti quei mezzi che valgono ad eccitare l'emulazione, e ad esercitare l'industria.

Presso un popolo ove i cittadini nulla si dovesser tra essi, non potria a men di non esservi una povertà estrema: sarebbe molto il poter ivi supporre una qualche idea di civilizzazione. Questo popolo rammenterebbe i tempi, in cui tutte le transazioni si formavan coi cambj. Esso sarebbe certamente in uno stato d'inferiorità e di umiliazione relativamente alle grandi società, ove l'agricoltura ed il commercio fossero in vigore.

L'uomo è nato pel travaglio; continuamente agitato dal desiderio di sviluppare ed estendere le sue facoltà intellettuali, sente però essergli impossibile di pervenirvi, qualor sia ridotto ai soli suoi mezzi senza poterli unire a quelli degli altri.

Lo stato il più florido sarà dunque quello ove sotto gli auspicj d'una legge che promove la riunione dei mezzi pecuniarj proteggendo l'imprestito, l'uomo industrioso potrà attirarsi dei capitali che in altre mani sarebbono rimasti oziosi, e rendere

in tal guisa fruttiferi il commercio, le fabbriche, gli stabilimenti e l'industria; oppure quegli che vorrà dedicarsi all'agricoltura, o realizzare i frutti dei suoi risparmj e delle lunghe fatiche che non può più sostenere, potrà con sicurezza comperare delle proprietà in fondi stabili.

Una legge che assicura tutti questi vantaggi produce il ribasso degl'interessi, allontana l'usura, imparte un novello valore alle proprietà territoriali. Ella influisce dunque potentemente e sopra il ben essere degli individui, e sulla pubblica prosperità.

Ma quanto era desiderabile l'istituzione di un regolamento sulle ipoteche, altrettanto ivasi incontro ad ostacoli e a difficoltà d'ogni genere. Pregiudizj, abitudini, allarmi in una classe di cittadini che temevano la pubblicità dei lor debiti per conservare la funesta facilità di contrarne sempre dei nuovi, fecero andare a vuoto i tentativi degli uomini che volevano il bene, e che avevano il coraggio ancor di proporlo.

Ma finalmente si diffusero i lumi ed i pregiudizj disparvero. Le diverse volontà

un tempo tenacemente attaccate alle già scomparse legislazioni locali, sonosi in una sola rifuse, ch'è la volontà nazionale; e da gran tempo l'istituzione di un regime ipotecario è generalmente riguardata come uno di quegli stabilimenti benefici, dei quali la società più non dev'essere priva.

Onde poter apprezzare il progetto di legge alla vostra approvazion sottomesso, egli è opportuno, anzi dirò indispensabile di conoscere le legislazioni ch'ebbero luogo finora su di questa materia, ed in tre principali rapporti, sotto i quali il progetto di legge è concepito; cioè la garanzia delle ipoteche, la facilità al debitore accordata di poter obbligare una porzion dei suoi beni in proporzione degli obblighi ch'esso contrae, affine di conservare il soprappiù libero, in caso di necessità di contrarre obbligazioni novelle; e per ultimo la sicurezza degli acquisti d'immobili.

Vado ora a farvi un'analisi di queste legislazioni più succintamente che potrò; la discussione sarà quindi breve: le riflessioni scaturiranno naturalmente dai fatti Non si va mai più sicuramente al suo scopo che

quando si conoscono tutte le strade che vi conducono; si sceglie la migliore, ovver se ne appiana una nuova.

Gli è difficile di parlare della legislazione francese senza rammentare quella pur dei Romani, che ne formava i principali elementi, anche sulla materia che or c'intrattiene.

I Romani furono nei primi tempi ciò ch' è ogni popolo nella sua infanzia. I prestiti, o i mutui erano allora tenui, e poco frequenti. I nomi dei debitori, ed il montante della somma imprestata erano scritti sopra carte domestiche, che dirsi potevano documenti più presto che titoli. Allorchè il debitore pagava, cancellavasi il di lui nome, ed estinto era il debito. Si adoperava una forma, la cui denominazione richiamava l'iscrizione sul titolo di ciò che si era ricevuto in pagamento, *acceptilatio.* (1)

(1) Da ciò derivava la qualificazione de' crediti presso i Romani sotto l' espressione di *nomina.* Essa è rimasta nelle lor leggi; la si ritrova negli scritti de' loro storici, de' loro oratori e de' lo-

Ma quando la popolazione si accrebbe, e che fu d'uopo aprire de' canali all'industria, essi ricorsero al pegno per le cose mobili, ed all'ipoteca per le immobili.

Nel primo modo con cui le ipoteche furono stabilite v'ebbe la maggior sicurezza pei creditori: questa sicurezza presentava, come or ora vedremo, pur anco l' inconveniente d'essere troppo incomoda pel mutuatario.

Bisogna prima osservare che ne' primi tempi i Romani non concepivano come la tradizione di un'immobile potesse aver luogo pel solo effetto del patto. Il lor diritto civile aveva introdotto l'uso di certe forme simboliche per marcare la trasmissione della proprietà: tali forme sembravano de-

---

ro poeti. Leggesi in Cicerone, *nomina sua expedire*, pagare i suoi debiti. Tito Livio ha detto: *nomina sua transcribere in alios*, trasferire ad altri i suoi crediti. *Cautos nominibus certis expendere nummos.* Orazio, epist. prima del lib. 2 v. 104. *Fraudator nomen cum locat sponsu improbo.* Fedro favola. XVI. Tale è l' origine dell' uso, che ebbero in Francia i notaj fino ai nostri giorni di dire, parlando dei crediti, *nomi*, *diritti*, *ragioni ed azioni*.

stinate a porre in azione la vendita, ed il rilascio per parte dell'uno, e l'immissione in possesso per parte dell' altro. Per validamente adempirle, richiedevasi la presenza di cinque testimonj. (1)

Ora le stesse idee che avevano i Romani relativamente al modo di trasmettere la proprietà di un fondo, l'ebbero pure rapporto allo stabilimento di un diritto reale su questo fondo medesimo, come saria l'ipoteca. Essi non dubitavano punto che la si potesse costituire altrimenti che pel rilascio del fondo al creditore per parte del debitore, e che dovesse durare fino al pagamento del debito. Di fatti così praticarono (2); ed indi in poi il debitore non poteva più vendere nè ipotecare quel fondo che più

(1) Questo è ciò che s' intendeva nell' antico diritto romano sotto il nome di *mancipatio*. Sopra di queste forme speciali si possono consultare: Einecció, *Antiq. rom. ad Institut.*, lib. 2. tit. 7 §. 15; Sigonio *de antiquo jure romano*, cap. 2, e Francesco Hotman, *comment. verb. jur.* alla voce *mancipatio*.

(2) Di là venne l' anticresi, ch' è rimasta nel nuovo diritto romano.

non era in suo potere, perciocchè sì la vendita che l'ipoteca non potevano realizzarsi se non che mediante la tradizione attuale. S'introdusse eziandio, ma sempre in que' primi tempi, un altr' uso, che consisteva in far porre degli affissi sopra un palo eretto sul fondo ipotecato. Questi affissi indicavano il credito ed il nome del creditore. In tutto ciò i Romani non erano che imitatori de' Greci da' quali derivavano e la cosa ed il nome (1).

Ma sotto gl' imperatori creossi un novello diritto. Il solo patto produsse la tradizione de' fondi ch' eran venduti, e le antiche forme della vendita furono abolite. (2);

---

(1) Vedi Loyseau, *du Deguerpissement*. Liv. III. chap. 1. Basnage, *Traité des hipothèques*, chap. 1. In Francia eravi un uso quasi simile a quel degli affissi; ma non avea luogo che in caso di sequestri reali tendenti alla spropriazione. Si conficcavan de' pali con sovra infisso cartello nel fondo, alla cui spropriazione si procedeva; nè mai si mancava di farne menzione nell' atto di possesso.

(2) Vedi la legge unica al Codice: *de nudo jure Quiritium tollendo*, ch' è di Giustiniano. Coteste formalità derivavano dall' antica distinzion delle

Un tal cangiamento per rapporto alla vendita doveva necessariamente influire sul modo di crear le ipoteche: queste si potevano costituire pel semplice effetto dell'obbligazione, di cui erano un accessorio.

Con tutto ciò da principio l'ipoteca non poteva essere imposta che sopra i beni presenti; ma in progresso dandosi al patto tutta l'estensione di cui era capace, fu permesso di stipular l'ipoteca indistintamente su tutti i beni presenti e futuri del debitore. Le leggi giunsero per fino a volere che quest'ultima sorte d'ipoteca fosse di diritto e che non cessasse che per una clausola espressa.

Tale è stata la legislazione sulla materia delle ipoteche nella maggior parte della Francia. Noi tutti fummo testimonj de' rovinosi effetti d'un'ipoteca sì generale. Colui che imprestava non poteva mai calcolare

---

cose, alcune delle quali eran chiamate *res mancipi*, e le altre, *res nec mancipi*; distinzione che fu abolita da Giustiniano colla legge unica al Codice *de usu cap. transform.*, *et de sublata differentia rerum mancipi et nec mancipi*.

il grado di sicurezza che portava il suo credito, avvegnachè le ipoteche non essendo pubbliche, ei non poteva sapere se la sua fosse o no all'altre anteriore, ed in qual graduazione ei troverebbesi se fosse stato d'uopo procedere all'escussione de' beni del suo debitore in concorso cogli altri creditori.

Se il debitore vendeva una parte de' suoi immobili ipotecati, qualunque creditore che avesse un credito con ipoteca anteriore a questa vendita, poteva esercitare contro il terzo acquirente un'azione di dichiarazion d'ipoteca, il di cui scopo era di far rivendere l'oggetto venduto. Un creditore anteriore nell'ipoteca poteva concorrere e domandare la preferenza. Il terzo acquirente esercitava il suo regresso contro il venditore o contro altri terzi acquirenti che avevano acquistato dopo di lui, e che pretendevano inoltre la garanzia contro il venditore.

Se vendevasi il fondo, e se procedevasi all'escussione ed all'ordine o sia graduazione, allora tutti i creditori ipotecarj potendo concorrere sul medesimo oggetto, il

prezzo veniva ad essere assorbito dalle spese enormi, e sovente temevasi che il risultato fosse lo stesso per cadaun immobile come se fosse stato successivamente attaccato in via di sequestri o d'ipoteche. (1)

Era impossibile di chiudere gli occhi sopra di una legislazione così viziosa, e che riguardava un oggetto cotanto importante (2).

Colla vista di rimediare almeno in parte

---

(1) Il diritto romano aveva introdotto a favore del terzo acquirente la facoltà di far escutere i beni che il debitore non aveva venduti. Ma coll'ipoteca generale, e quando eravamo privi delle provvidenze di un regime ipotecario, cotale risorsa non producea alcun effetto. Quindi parecchj statuti avevano abolito il beneficio dell'escussione. *Vedi* Domat in una nota sull'art. 6. sezione 3, tit. 1. del lib. 3 delle leggi civili.

(2) La controlleria o registro degli atti stabiliti da un editto del 1581, che non fu osservato in Normandìa, e che venne abolito da un altro editto del 1588., rinovato pur da un editto del 1607 per la Normandia, e reso comune a tutta la Francia da un editto del 1627, confermato e modificato a un di presso com'è attualmente da un editto del 1693, produsse de'miglioramenti. Esso prevenne le frodi che si potevano commettere con anti-

a que' mali che ne derivavano venne introdotto l'uso dei decreti volontarj ad esempio dell' *appropriazione* stabilita dallo statuto di Bretagna.

Anche nel caso di una vendita volontaria, l'acquirente otteneva la facoltà di far vendere il fondo sotto la forma ordinaria del decreto forzato, che liberava i beni aggiudicati dalle ipoteche, alle quali non vi sarebbe stato luogo ad opporsi. Cotesta liberazione estendevasi pure alla dote della moglie ed ai diritti de' minori; e questo volontario decreto facevasi spesso in virtù di un' obbligazion simulata. I creditori ipotecarj anteriori alla vendita erano obbligati, sotto pena di caducità, a mettere i loro crediti alla scoperta; ed il prezzo che l'acquirente avea conservato, si distribuiva tra loro secondo la data delle loro ipoteche.

Con ciò porgevasi un mezzo all' acquirente di comprare con sicurezza; ma non ne risultava verun vantaggio per quelli che

---

date. Ma v'era distanza da questo stabilimento ad un regime ipotecario, di cui si faceva sentire la necessità

davano a prestito. Questi non avrebbero mai avuta sicurezza di sorte senza la pubblicità delle ipoteche. Oltre l'incertezza in cui sempre si era sulla solvibilità del mutuatario, non si poteva sapere se nel caso in cui fossevi una graduazione prefissa, si fosse o no collocati in essa utilmente.

D'altronde prescindendo ancora da sì fatta impotenza del volontario decreto, questo presentava sovente de' gravi inconvenienti. I creditori avendo il diritto di far la loro obblazione all'incanto sul prezzo della vendita onde guarentirsi dalle frodi che avessero potuto aver luogo tra il venditore ed il compratore, il decreto in caso di *licitazione* diveniva forzato; le spese del decreto volontario, anche quando non si passava agl'incanti, erano enormi: esse eguagliavano quasi quelle del decreto forzato, e le proprietà di un tenue valore, che formano il maggior numero, non le potevano sopportare.

Ciò nulla manco eranvi in Francia degli statuti i quali relativamente al modo di stabilir l'ipoteca, avevano delle disposizioni, in cui potevasi trovare il rimedio, che da

gran tempo cercavasi invano. Alcuni di questi statuti reggevano le provincie di Picardia e d'Artois; altri componevano il circondario giurisdizionale del parlamento di Fiandra; ed erano indicati con diverse denominazioni, tra le altre con quelle di stabilimenti di presa di possesso e di oppignorazione. Le loro disposizioni su ciò erano a un di presso conformi agli statuti e consuetudini delle provincie Belgiche.

Vi è motivo di credere che quegli usi che avevano luogo ne' predetti statuti per lo stabilimento di un diritto reale sopra di un fondo, qual'è l'ipoteca, come pure per la trasmissione della proprietà mediante la vendita o la donazione, fossero un avanzo delle forme stabilite nell'antico diritto romano. Non si può dubitare che questo antico diritto non sia stato osservato lungo tempo in Francia ed in Germania allora quando la raccolta di Giustiniano disparve in mezzo ai torbidi dell'oriente, e sino a che non fu rinvenuta nel dodicesimo secolo.

Ma se non si potesse riferire l'origine delle disposizioni di questi statuti all'antico diritto romano, e se anco la si dovesse de-

rivare dal regime feudale, secondo il quale i feudatarj avrebbero del pari voluto che non si potesse ipotecare e vendere i fondi attinenti ai lor feudi senza il loro consenso, sarebbe però sempre vero che da un sì bizzarro regime, e in generale cotanto contrario al retto ordin sociale, ne sarebbero emersi gli elementi i più proprj all'organizzazione di un sistema ipotecario.

Non potendosi l' ipoteca altrimenti stabilire che per mezzo del pegno sopra uno o più stabili, presi però sempre distintamente, e separatamente, ne risultò che un altro creditore non poteva subito acquistare l'ipoteca sul medesimo oggetto, od almeno che non la poteva acquistare a pregiudizio di chi prima aveva adempite le formalità prescritte. (1)

Per lo che in codesti statuti l'ipoteca

---

(1) V'erano nella maggior parte di questi statuti delle forme veramente simboliche. Se non eran le stesse che quelle dell'antico diritto romano, si può dire almeno che le imitavano; Le forme esterne erano qualificate col nome d'*Opere di legge*, *obblighi di legge*, *immissione di fatto*, *apposizione di mano di tribunal superiore*, *collazione di eredità*, *ec.*

non aveva semplicemente il carattere della pubblicità, ma aveva eziandio una qualità che dava maggior forza a questo primo carattere, ed era quella della *specialità*. (1).

Questo è il caso di fare qualche riflessione su questi due caratteri di *pubblicità* e di *specialità* circa il rapporto del loro legame; avvegnachè sia impossibile di trovarli in opposizione tra loro.

Scorgesi facilmente che un' ipoteca puote esser pubblica conservando la generalità con maggior o minor latitudine. Essa può cadere o sopra tutti i beni presenti soltanto o sopra tutti i beni presenti e futuri.

Grande è il vantaggio che reca una tale pubblicità, imperocchè dà un avvertimento

---

(1) Nel nuovo diritto romano erasi imaginata un' ipoteca speciale, che in nulla rassomigliava a quella che noi intendiamo oggidì. Ciò non poteva avverarsi colla generalità e colla clandestinità dell' ipoteca, o ciò che torna lo stesso, non essendovi alcun sistema ipotecario, questa ipoteca speciale volgevasi a danno del creditore. Ella cadde però in desuetudine, e le clausole su questo soggetto erano divenute puramente di uso. *Vedi* Domat, *leggi civili*, nota sull'art. VI. sez. 3. tit. 1. del lib. 3.

salutare ed a quelli che son nel caso d'imprestare, ed a coloro che si presentano per comperare. Essi possono giudicare della solidità degl'impegni che un mutuatario si assume od un venditore che contratta con essi, e ciò pel confronto della fortuna dell' uno o dell'altro coll'ammontare delle ipoteche, di cui le iscrizioni offrono il risultato.

Ma quando l'ipoteca è speciale essa eccita del pari i terzi interessati che possono venire appresso, poichè è sempre pubblica; e produce inoltre un effetto che il legislatore dee principalmente cercare, perchè ridonda egualmente in favore del mutuante e del mutuatario.

Il mutuatario ha il mezzo d'ipotecare i suoi beni soltanto fino alla concorrenza del debito ch' esso contrae.

Riguardo al mutuante, l'oggetto gravato della sua ipoteca speciale diviene ordinariamente un pegno per lui solo; poichè egli è ben raro che un altro particolare voglia imprestare sulla fede di questo pegno medesimo; e d'altronde il terzo detentore a cui passasse l'immobile non potrebbe do-

mandar l'escussione degli altri beni del debitore. Quindi il punto della massima importanza in sì fatta materia è di ristringere per quanto è possibile la sfera delle ipoteche; e la specialità n'offre sola il mezzo giacchè per essa soltanto si può ottenerne la più precisa determinazione.

L'immortale Sully aveva rilevato un tale vantaggio. Esso voleva « che nessuna per-
» sona di qualsivoglia qualità o condizione
» avesse potuto prendere a prestito senza
» che fosse in pria dichiarato quali debiti
» possa avere contratto il mutuatario, con
» quali persone, e sopra quai beni » (1)
Ecco la specialità in poche parole indicata.

Appartenevasi a Colbert, come opera degna di lui il realizzare le idee di Sully. Fu desso che stabilì il sistema della pubblicità delle ipoteche mediante l'editto del mese di marzo 1673 ch'ei progettò, e che venne adottato. (2)

---

(1) Mémoires, liv. XXVI.

(2) Esso è intitolato « Editto portante stabilimento delle cancellerie e registri delle opposizioni per conservare la prelazione sulle ipoteche. »

Ma questo editto fu rivocato da un altro nel mese d' aprile 1674, ch' è quanto dire quasi appena comparso. Bisogna udire lo stesso Colbert sulle cause produttrici di questa revoca.

» Converrebbe, egli diceva, fare ciò che » fu fatto, sono già dodici anni, ma che » non ebbe esecuzione per gl' intrighi del » parlamento. Converrebbe stabilire delle » cancellerie per registrare tutti i contratti » e tutte le obbiezioni. Questo sarebbe l'u- » nico mezzo d'impedire l'inganno, e vi si » vedrebbero, quando si volesse prendersi » questa cura, i debiti d'ogni particolare, » in guisa tale che si saprebbe appuntino » se fossevi sicurezza nel prestare danaro » a colui che il chiedesse. Ma il parlamen- » to non volle permettere una così utile » instituzione che avrebbe reciso il capo » all'idra ognor rinascente delle liti, da » cui trae la sua origine. Esso fe' rimostran- » za che la fortuna dei più grandi della » corte iva con ciò ad annientarsi, e che » la maggior parte avendo più debiti che » redditi, eglino non troverebbero più ri- » sorsa tostochè i loro affari fossero espo-

» sti alla vista di tutti. Laonde avendo con
» questo pretesto tratte al loro partito mol-
» tissime persone considerabili, seppero
» tutt'insieme sì ben cabalare che si sopra-
» sedette all'editto ch'era stato emanato.

» Se non che cotale ragione è troppo
» debole per arrestare il corso di un sì
» gran bene. Fa d'uopo ristabilire la buo-
» na fede attualmente smarrita, ed assicu-
» rare la fortuna di quelli che imprestano
» il loro danaro. Dall'istante che si avran-
» no dei beni non mancheranno degli spe-
» dienti, nè vi saranno che quelli che
» nulla affatto posseggono, i quai non po-
» tranno più ingannar chicchessia. » (1)

Queste ragioni portano seco la convinzione, nè v'è luogo a stupire dell'amarezza di tali querele allorchè riflettesi alla

---

(1) *Testamento politico di Colbert.* Cap. 12, pag. 351, editto del 1693. Non ignoro essersi posta in dubbio l'autenticità di tal testamento, ma non si può a meno di non riguardarla come una memoria preziosa sopra i fatti in quel tempo avvenuti, essendo incontrastabile che se l'autore fosse tutt'altri che Colbert, sarebbe sempre contemporaneo a questo ministro.

savìezza delle viste che avevan dettato l'editto del 1673, che osservasi l'ordine e la chiarezza che vi regnano, e la somma diligenza che si è posta fino nei suoi più minuti dettagli. Per la qual cosa il cancellier d'Augesseau, quantunque non approvasse il sistema della pubblicità delle ipoteche, nondimeno parlando di questo editto: « tutte, ei diceva, le disposizioni di questa » legge furono meditate con tale accu- » ratezza che si rende ben anco sensibile » a chiunque la legge, e fa vedere che tut- » ti quelli che si diedero a compilarla, » credevano lavorare per l'eternità. »

Erasi quindi nell'antico stato deplorabile, del quale ho parlato, allorchè pubblicossi l'editto del 1771.

Le lettere di ratifica che questa legge sostituì ai così detti decreti volontarj n'ebbero tutti i vantaggi senza partecipare degl' inconvenienti. (1)

---

(1) Queste lettere di ratifica erano un'imitazione di quelle stabilite da Colbert con un'editto di Marzo 1673, diverso da quello che porta la stessa data relativa al registro delle ipoteche. L'oggetto di queste antiche lettere di ratificazione era di liberare da ogni ipoteca le rendite dovute sullo stato, e facilitarne la circolazione.

Ma questo era sempre un mezzo soltanto favorevole agli acquirenti. I creditori potevano bensì essere prevenuti del conseguimento delle lettere di ratifica dalla stessa esposizion del contratto; ma fintantochè la *pubblicità* delle ipoteche che non esisteva e l'editto ben lungi di favorirla, tendeva a distruggerla, abolendo il pegno ovunque era in uso (1), le ipoteche precedentemente stabilite, erano sempre incerte, nulla essendovi che le assicurasse al momento della escussione.

Ciò nulla ostante è forza convenire che ovunque codesta legge osservossi, produsse effetti tali da poter dire che lo scopo principale propostosi dal legislatore, fosse pienamente adempito. Essa facilitò specialmente la circolazione degli stabili, per tenue che ne fosse il valore, dando con minore dispendio di quel che importassero i volontarj decreti, la facoltà di liberarsi dalle antiche ipoteche fino allora ignorate, e la di chi cognizione divenia indispensabile.

Sotto la rivoluzione, le idee di *pubblici-*

(1) art. XXXV. dell'Editto del 1771.

tà e di *specialità* si riprodussero con energia; ma la legge del 9 messidoro anno 3 sparse degli allarmi in vece di rassicurare. Non solamente erasi inquieti sulla rapidità della spropriazione forzata; ma lo si fu tanto più sulla facilità colla quale ogni cittadino, prendendo ipoteca sopra se stesso, potea convertire i suoi stabili in una specie di lettere di cambio. Videsi con ribrezzo farsi una specie di *mobilizzazione* del territorio della Repubblica, che qualunque fossero i vantaggi che derivar ne potessero, offriva i più funesti mezzi alla dissipazione, minacciando le rispettive fortune di un generale sovvertimento. Dal letargo donde pretendevasi trarci, ci si guidava ad una convulsione mortale.

Quindi l'esecuzione di questa legge venne fortunatamente sospesa fino alla pubblicazione di quella dell' 11 brumale anno 7, che còlse e fissò il giusto mezzo, in cui trovasi il moto e la vita, adottando pure la *pubblicità* dell'ipoteca in tutta la sua pienezza, e dando tutta l' energia possibile alla *specialità*.

Saremmo ingiusti, se non confessassimo

essere state le idee salutari, colle quali fu concepita quest'ultima legge, quelle che ne han fatte nascer di nuove. Sebbene i cangiamenti adottati dal progetto attuale di legge, frutto del tempo e dell'esperienza, sieno altrettanti miglioramenti importanti, nondimeno la legge dell'11 brumale non ne sarà men riguardata come il prototipo ed il fondamento.

Il racconto storico ch'io ne feci prepara a sufficienza le idee ch'uopo è formarsi sulle principali basi del progetto di legge, le quali sono la *pubblicità* e la *specialità* delle ipoteche, tranne alcune eccezioni e modificazioni dalla necessità e dalla giustizia volute.

Con tutto ciò queste basi furono combattute, come ve l'ho già annunciato, dal cancellier d'Aguesseau nello spiegarsi sopra un progetto di legge a lui certamente comunicato, il di cui oggetto era di stabilire un regolamento ipotecario, ma che non ebbe verun effetto. (1)

---

(1) Vedi il tomo XIII. delle sue opere, pag. 600, ediz. in 4.

Il rispetto che devesi a ciò ch'è sortito dalla penna di questo virtuoso e sapiente magistrato, impone il dovere di discutere la sua opinione anche sopra di un punto su cui basta ricorrere ai semplici lumi della ragione.

Io non esaminerò quello che avesse potuto fargli illusione sopra i motivi che diedero luogo alla revoca dell'editto del 1673, ch'esso attribuisce agl' *inconvenienti moltiplici che offriva la legge*; motivi che non si trovano quasi del pari nella legge che pronuncia questa rivocazione, e che di più è concessiva in un modo da non farla riguardare come definitiva. (1) Vengo ai suoi ragionamenti che si riducono all'esperienza, dietro la quale fu rivocato l'editto del 1673, ed ai reclami, che lo stesso eccitò *da ogni parte*.

---

(1) Tale fu il parere di alcuni giureconsulti contemporanei di d'Aguesseau. « Quindi a parlar propriamente, l'editto del mese di marzo 1673 non è stato rivocato per sempre, ma ne fu solo sospeso l'effetto fino a che piacesse al Re di ordinarne l'esecuzione.« d' Hericourt, *Trattato della vendita* degl'*immobili* cap. XIV,

L'esperienza! Ma si può dire che siasene fatta una sopra di questa legge, giacchè secondo le stesse parole di d'Aguesseau, il legislatore *volle ch' essa appena nata morisse*?

Ma ciò non è tutto; eravi un'altra esperienza in favor del sistema della pubblicità, quella cioè che s'era da lungo tempo acquistata in tutti quei paesi ove usavasi il pegno, ed alla quale costantemente si attenero. Quindi in progresso il rifiuto del parlamento di Fiandra di registrare l'editto del 1771, in forza del quale volevasi abolire il pegno come l' ho già osservato, fu motivato sul fondamento di sì forti ragioni, che la legge ben tosto fu ritirata.

I reclami! Ma questi da chi potevano mai venire? Bisogna egli forse spegnere un lume perchè importuno a coloro che ravvolgonsi nelle tenebre della menzogna e della frode?

Qualora dunque non vogliasi lasciarsi abbagliare dalla celebrità d'un nome che sarà sempre rispettabile, e si ami d'entrare nel merito delle obbiezioni, non si sarà trattenuti dall' idea del preteso pericolo che

si pretende far risultare pel credito e pel commercio dalla pubblicità delle ipoteche.

Quanto ai proprietarj, se avvi tra loro chi voglia ingannare, questo criminoso disegno chiamerebbe da se solo la legge benefica, di cui fummo sì lungamente privi. Riguardo a coloro che sono di buona fede, eglino saranno assistiti da una legge che lor porge un mezzo che senza di essa non potrebbero avere, cioè di stabilire la loro solvibilità, e di rassodare la confidenza cui la loro moralità avrebbe sola potuto inspirare.

Rapporto ai commercianti, le cui speculazioni hanno un tal movimento, che non sarebbe ragionevole di assogettarle a delle assicurazioni sopra certe proprietà che ben di rado sarebbero in proporzione co'loro contratti, la legge non fa alcun cangiamento, e la sua esistenza non può trattenere il corso de'prestiti che loro si fanno sulla fede della lor probità, e della loro notoria solvibilità.

» No, giudiziosamente diceva il relatore al
» consiglio de'cinque-cento, sulla legge dell'

» 11 brumale (1), la pubblicità non nuoce-
» rà punto al commercio; che anzi sarà
» per esso utilissima. Il credito di un com-
» merciante non rassomiglia per nulla a
» quello di un semplice proprietario; que-
» sti ha per garanzia conosciuta le sue pro-
» prietà fondiarie, quegli è ben di rado che
» n' abbia di considerabili. Siccome i suoi
» fondi impiegati in speculazioni commer-
» ciali sono molto più produttivi di quelli
» impiegati in istabili, così i di lui acqui-
» sti in tal genere sono quasi sempre il se-
» gnale della sua povertà, e l'indicazione
» del bisogno di abbagliare, e di affascina-
re. (2)

---

(1) Il cittadino Jacqueminot, rapporto del 21 messidoro anno 6.

(2) I prestiti fatti ai commercianti sono inspirati da altri motivi, allettati da maggiori guadagni, appoggiati a mezzi di coazione più rigorosi, guarentiti dallo stesso interesse de'mutuatarj, pei quali il minimo ritardo nell'esecuzione de'loro impegni, è l'estrema sciagura. I prestiti che si fanno ai proprietarj sono di tali impieghi, che sono ordinariamente durevoli. I prestiti ai negozianti dirsi possono un movimento rapido e momentaneo, un mezzo di far fruttare il suo danaro che entra e sorte

Dopo tali riflessioni preliminari sopra i vantaggi della *pubblicità* e della *specialità* delle ipoteche, entro nella spiegazione parziale del progetto di legge. Io m' asterrò dal trattenervi su delle definizioni, di certe eccezioni e sopra parecchi dettagli, risoluto di limitarmi ad un' analisi articolata delle disposizioni essenziali.

Del Privilegio.

Il privilegio è regolato nel capo primo.

Noi tutti sappiamo ch' esso emerge dalla qualità, e si potrebbe anco dir, dal favore del credito, astraendo dall'epoca in cui si è formato.

Lo spirito d' analisi e di metodo ci ha indotto a fare una distinzione, col mezzo della quale si può facilmente formarsi idee giuste su questa parte del progetto di legge.

Prima di tutto avvi due specie di privi-

---

a dell'epoche certe e vicine. Color che si danno ad una di queste speculazioni non sono quasi mai quegli stessi che si dedicano alle altre.

legj: gli uni si acquistano sopra i mobili, gli altri sopra gli stabili.

I primi si suddividono in privilegj generali, cioè estesi su tutti i mobili, ed in privilegj particolari, cioè ristretti *su certi mobili.*

I crediti previlegiati sopra generalità de' mobili, sono:

1. Le spese giudiziali.

2. Le spese funerarie.

3. Le spese qualunque di ultima infermità;

4. I salarj de'domestici per l'anno scaduto, e quel che si deve per l'anno corrente;

5. Le somministrazioni di sussistenza fatte al debitore ed alla di lui famiglia, cioè negli ultimi sei mesi dai negozianti al minuto, e nell'anno decorso dai maestri di scuola, e mercatanti all'ingrosso.

In ogni tempo questa sorta di crediti ebbero un tal privilegio: le spese giudiziali che sono quelle de'sigilli, inventario e vendita, han per oggetto la conservazione e la liquidazion della cosa.

Rispetto agli altri crediti, un principio

d'umanità ha determinato un tal privilegio. Avrebbe ripugnato al cuore umano specialmente per delle somme per lo più tenui, e che ben di rado entrano in considerazione negli affari d'interesse, di allontanare da un cittadino i soccorsi offerti alle sue infermità od alla sua miseria, privando coloro che sono disposti a prestarli, della speranza d'esser pagati sopra gli oggetti che sono in potere del debitore ed in vista, e che di buona fede essi han riguardato come lor pegno. I motivi medesimi han fatto estendere questo privilegio anche agl'immobili nel caso che il *mobiliare* sia insufficiente.

Quanto ai crediti privilegiati *su certi mobili* soltanto ed a quelli che lo sono sopra gli stabili, è inutile ch'io ven ripeta la nomenclatura che ne tesse il progetto. La stessa vedrassi quando richiamati si saranno ad esame que'due principj, de'quali le disposizioni del progetto sono le conseguenze immediate.

Il primo è che quando il credito costituisce il prezzo della vendita fatta al debitore, d'un oggetto che tuttavia esiste in natura, oppure quando la cosa dee la sua

esistenza o la sua conservazione alle anticipazioni fatte dal creditore, il credito sopra di tale oggetto è naturalmente privilegiato, e dà al creditore un'azione persecutoria sopra la cosa; perciocchè senza l'esistenza del credito essa non avrebbe potuto diventare il pegno della persona, o non avrebbe offerto che un pegno di assai più tenue valore.

Il secondo è che ogni qualvolta per la natura delle cose un oggetto ha dovuto essere necessariamente riguardato come pegno di un credito di cui il creditore dovette istessamente essere considerato come in possesso ad esempio del pegno reale; sarebbe allor ripugnante ch'ei fosse spogliato senza essere pagato della cosa che si dee riguardar come sua sino all'ammontare del debito. Dalla presunzione dell'intenzion rispettiva ne nasce un pegno pel solo ministero della legge; e questo pegno legale dee avere gli stessi effetti che produce il pegno convenzionale.

Il progetto di legge non ha stabilito alcun privilegio che non derivi dall'uno o dall'altro di questi principj.

Ma egli era giusto che gli architetti ed appaltatori che sono del numero di questi creditori privilegiati, potessero esercitare il lor privilegio sopra il di più del valore che trovasi esistere all'epoca dell'alienazione dell'immobile e che risulta dai lavori già fatti. Una spesa che nulla produce di valore reale non può formar la materia di un privilegio nulla aggiungendo al pegno ch'era di già esclusivamente obbligato agli altri creditori.

Quando sarem penetrati dalle ragioni del progetto di legge, saremo pure convinti, che l'ordine di preferenza tra i creditori privilegiati sopra i mobili e sopra gli stabili vi è bastevolmente marcato, sia che i privilegj si fondino sopra l'universalità de' mobili, sia che si riferiscano a degli oggetti particolari. Quest'ordine è per lo più il medesimo che quello dell'enunciazione de' privilegj. Si ebbe la cura eziandio d'indicare quando quest'ordine è intervertito.

Allorchè trovansi de'creditori che hanno fornite diverse somme per lo stesso oggetto, non può esservi allora preferenza tra essi su ciò che costituisce la materia del lor

privilegio comune: indispensabile è il loro concorso.

Così quelli che avessero in egual modo contribuito con varie anticipazioni alla seminagione ed alle spese della raccolta dell' anno, non possono rispettivamente reclamare una preferenza: avvi il solo concorso; e così dicasi d'altri consimili casi.

Ma in ciò che concerne i privilegj sopra gl'immobili, il progetto ha dovuto volere giusta il principio della pubblicità delle ipoteche; che tai privilegj fossero inscritti, salve alcune eccezioni e modificazioni relative al termine entro il quale dee farsi l'iscrizione, la giustizia delle quali evidentemente apparisce alla semplice lettura dagli articoli che le stabiliscono.

Nondimeno se il privilegio non fosse stato scritto entro il termine dalla legge fissato, avendo in se stesso tutta l'efficaccia del titolo che costituisce i crediti semplicemente ipotecarj, può essere iscritto anche dopo di questo termine. Ma allora rientrando nel principio generale delle ipoteche non avrà luogo il suo effetto, riguardo a'terzi, che a contare dall'iscrizione.

Delle ipoteche.

Ecco il caso di svolgere, ed oserei dire, di mettere in giuoco il movimento delle ipoteche. La più sicura maniera di convincersi della saviezza del progetto di legge è forse quella di ben conoscerne i mezzi di esecuzione. Allora facilmente e da se medesimo si puo risalire a delle idee astratte, che sole apportano con più di lentezza delle nozioni precise.

Riguardo a ciò, io m'accingo ad agire con ordine inverso á quello della legge. Il suo piano è tale quale doveva essere; ma se ne può scegliere un altro ove si voglia ben afferrarne il mecanismo e risalire a' suoi primi elementi. Io la decomporrò adunque, e mi applicherò a far rimarcare i fili pei quali tra lor corrispondonsi tanti articoli sparsi e divisi, e che quantunque posti a diverse distanze, simultaneamente concorrono ad ottenere un utile risultato sopra ogni parte del progetto di legge

Comincierò dal più semplice, risalendo progressivamense a ciò ch' è più complicato.

Quindi, sebbene il progetto di legge, nel cap. II, si spieghi sulle ipoteche con quest' ordine:

Delle ipoteche legali,

Delle ipoteche giudiziali,

Delle ipoteche convenzionali;

Tuttavolta io parlerò prima dell' ipoteca *convenzionale*, indi dell' ipoteca *giudiziale* e per ultimo dell' ipoteca *legale*.

Avendo d'altronde l' orator del governo su tutte queste parti con energia pari alla solidità esposti i principj secondo i quali era stato concepito il piano della legge, io veggomi quasi ridotto a stabilire che le sue diverse disposizioni vi rispondono fedelmente. Tuttochè per diversi sentieri, noi siamo alla stessa meta avviati ch' è quella di dimostrare i vantaggi della legge medesima.

Dell' ipoteca convenzionale.

Osservo in primo luogo che dal creditore al debitore l' ipoteca non è necessaria. Anzi non si può concepire idea d' ipoteca se non che rispettivamente a de' terzi, quali avrebbero de' creditori posteriori in data oppure degli acquirenti del debitore.

Quindi rapporto a quest'ultimo, esso può essere astretto al pagamento del debito (il quale però sia fondato sopra un titolo esecutivo), con tutte le vie giudiziarie, anche fino alla spropriazione; ciò che risulta dall'articolo 2092 del progetto di legge attuale e dall'articolo 2203 del titolo relativo alla *spropriazione* forzata, di già presentatovi, e di cui si può presumerne l'adozione.

La pubblicità del credito che sola adduce all'ipoteca per la via dell'iscrizione non è dunque necessaria che rispettivamente a de' nuovi creditori che precederebbono pel solo effetto della presunta lor buona fede per non aver essi potuto conoscere ipoteche anteriori, o rapporto a degli acquirenti posteriori che fossero liberati da qualunque ipoteca da essi ignorata per mancanza d'iscrizione.

Ma l'interesse del mutuante dovendo indurlo ad unire al suo credito l'importante accessorio dell'ipoteca, egli deve oltre le forme che costituiscono l'autenticità del titolo, farvi inserire un'indicazione speciale di ciascun immobile, su cui il mutuatario acconsente l'ipoteca del credito.

Codesta indicazione può cadere sovr'uno o più d'un degl'immobili del debitore, come pure su tutti, sempre però nominativamente; ed uopo è credere che il numero degli oggetti ipotecati sarà sempre in proporzione dell'ammontare del credito. Allorchè una legge è concepita con idee salutari e veramente politiche, i cittadini presto o tardi rispondono alle sue inspirazioni.

Questa indicazione speciale non è conciliabile con un'ipoteca sopra i beni futuri, nè credo che alcun volesse seriosamente riprodur le obbiezioni già state fatte ad oggetto di stabilire la necessità di poter ipotecare questo genere di beni. Fu già decretato nel titolo della *vendita*, derogando all' antica nostra legislazione, che non si possa vendere ciò che non si possede; e per conseguenza che ipotecar non si possa quello che non si ha.

E qui si verificano i vantaggi di quella specialità, ch'ebbi occasione di farvi conoscere sia per rapporto al debitore, sia relativamente al creditore medesimo.

Rapporto al debitore, benchè l'ipoteca essendo determinata particolarmente sopra un

un fondo di un valore analogo all'ammontare del credito gli altri suoi beni sono liberi, e questa libertà gli procura i mezzi di ricever nuove prestanze, a norma delle speculazioni a cui si può abbandonare;

Perchè il creditore avente ipoteca speciale non può sollecitare in giudizio la vendita degl' immobili che non sono a favor suo ipotecati, fuorchè nel caso d'insufficienza di quelli che lo sono; (1)

Perchè nel caso d'indeterminazione del credito la specialità obbliga il creditore ad una dichiarazione di stima al tempo dell' iscrizione; e ch'anco nel caso che la medesima ecceda, il debitore ha diritto di chiederne la riduzione. E dietro le forme che la legge stabilisce in tal caso, gli interessi del creditore non ponno esser lesi.

Per ciò che riguarda il creditore, la specialità gli è proficua, poichè un'ipoteca speciale di rado essendo seguita da un'altra sopra gli stessi immobili, a meno che non siavi evidentemente un valore bastante a

---

(1) art. 2207 del titolo relativo alla *spropriazione forzata.*

guarentire tanto la seconda quanto la prima obbligazione, il creditore con una prima ipoteca speciale è sempre sicuro di perseguire utilmente l'immobile ipotecato in mano di chiunque esso passi, e che quegli che ne saria detentore non può rimandarlo all'escussione degli altri beni del debitore.

Ma quì non si ferma la legge: tutte le volte che sì fatta specialità potrebbe incontrar qualche ostacolo, essa indica dei mezzi per liberarnela.

Se i beni presenti e liberi del debitore fossero insufficienti alla sicurezza del credito, egli può, ma a condizione di esprimere una simile insufficienza, acconsentire che ogni bene ch'esso acquisterà all'avvenire, rimarrà affetto al credito in proporzione degli acquisti.

Quantunque allora non siavi ipoteca a favore del creditore, relativamente ai beni futuri se non che a contare dal tempo di ogni iscrizione, tuttavia non vedrassi per ciò minorare la facilità riguardo al debitore che potrà unire la confidenza che fa nascere la sua fortuna attuale, a quella che risulta da una fortuna avvenire.

Potrassi eziandio per non aggravare inutilmente la totalità dei beni futuri, convenire che non si prenderanno iscrizioni che sopra una parte di questi beni. Ma senza tale stipulazione, il debitore non potrà domandar riduzione, perciocchè la convenzione non essendo stata limitata, essa deve avere il suo effetto in tutta la sua latitudine.

Finalmente se gl'immobili assoggettati all' ipoteca venissero a perire, o a deteriorarsi sì che divenissero insufficienti alla sicurezza del creditore, questi potrà o pretendere all'istante il suo rimborso, od ottenere un supplemento d'ipoteca.

La legge bilancia egualmente l'interesse del creditore e quello del debitore.

E' dunque facile il rilevare quanto la specialità tenda a disimbarazzar le fortune da ogni sorta d'ipoteche, che non avessero un oggetto necessario; vantaggio cui era impossibile di ottenere sotto il sistema della generalità delle ipoteche, che sempre e necessariamente copriva la totalità della fortuna *immobiliare* di un debitore per enorme che fosse la differenza tra il suo valore, e l'ammontare dei crediti.

Dell' ipoteca giudiziale.

Noi abbiamo finora supposta l'imposizione delle ipoteche speciali sopra dei beni liberi che possono successivamente esser soggetti a questa sorte d'ipoteca in proporzione dei nuovi crediti, e siamo già istrutti degli effetti salutari della legislazione.

Supponiamo ora che trattisi dello stabilimento d'un' ipoteca giudiziale; essa è più incomoda al debitore di quello che sia l'ipoteca convenzionale o speciale. Ma ei deve imputare a se stesso di non aver soddisfatto ad un obbligo che ha potuto nascere senza convenzione, o di averlo contratto mediante un atto per scrittura privata che divenuto autentico in forza del riconoscimento posteriore o di una sentenza di condanna, ha prodotto un' ipoteca di questa natura. Il creditore doveva contare sul pagamento del suo credito, nè poteva solo e senza una convenzione alla quale il debitore avrebbe dovuto necessariamente concorrere, stabilire una specialità d'ipoteca. Quindi il debitore non può querelarsi d'una situazione in cui si è posto da se medesimo.

Con tutto ciò il legislatore, costantemente animato dal desiderio politico di staccare per quanto è possibile le ipoteche dagl' immobili quando vi sono imposte senza necessità, offre ben anco in tal situazione dei mezzi utili al debitore.

Se l'ipoteca giudiziale può esercitarsi non solo sopra gl' immobili al debitore spettanti all'epoca della sua condanna, ma eziandio sopra quelli che potrà successivamente acquistare; ciò ch'è una conseguenza necessaria del difetto di specialità d'ipoteca, sempre vero è però, che ottener puossi la rinuncia alla facoltà dell'iscrizione sopra i beni futuri. Irragionevol sarebbe di riguardare questa convenzione come impossibile, allorchè il creditore con ipoteca giudiziale scorgesse una sufficiente sicurezza nei beni presenti vincolati al suo credito.

Ma v'ha di più; il debitore avrà quind' innanzi la facoltà, non solamente rapporto ai beni futuri nel caso d'iscrizioni successive, ma ben anco relativamente ai beni presenti che fossero dall'iscrizione gravati, di chiedere la riduzione dell'effetto di sì fatta inscrizione s'ella cadesse sópra una

maggior somma di beni che non abbisognasse alla sicurezza del credito e che ne venga determinato l' effetto sopra la sola parte che basti.

Le condizioni sotto le quali cotesta riduzione può essere chiesta, e le forme che debbono osservarsi per ottenerla, sono dalla legge saggiamente regolate.

Quindi un' ipoteca speciale precedendo un'ipoteca giudiziale, emerge da quanto si è detto, che il pegno dell'ipoteca speciale rimarrà quasi sempre vincolato al credito senza che si abbia a temere una partecipazione od un incrocciamento per parte dell' ipoteca giudiziale per effetto d'una escussione.

E tuttochè l'ipoteca giudiziale sia preesistente in virtù della riduzione, di cui concedesi la facoltà al debitore, secondo l'eccedenza del valore degli oggetti sui quali venisse a cader l'iscrizione, paragonata alla misura del credito con ipoteca giudiziale, pure i beni del debitore potrebbero ancora, malgrado l'ipoteca giudiziale, diventare il pegno d'ipoteche speciali.

Passo alle ipoteche legali.

Delle ipoteche legali.

Vi sono tre specie d'ipoteche legali.

1.° Pei crediti delle mogli sopra i beni dei lori mariti;

2. Per quelli dei minori ed interdetti sopra i beni dei loro tutori;

3. Per quelli della nazione, dei comuni, e degli stabilimenti pubblici sopra i beni degli esattori ed amministratori soggetti a render conto.

Qui nasce un nuovo ordine di cose: la legge libera dalla pubblicità risultante dall'iscrizione, le ipoteche delle mogli sopra i beni dei loro mariti per causa della lor dote e convenzioni matrimoniali; e quelle dei minori e degl'interdetti sopra gl'immobili dei loro tutori a motivo della loro amministrazione.

Questa liberazione è stata determinata in vista dell'impotenza in cui trovansi le mogli, i minori, e gl'interdetti di vegliare sui loro interessi sebbene però codesta impotenza sia meno assoluta per rapporto alle mogli.

Cotali ipoteche dovendo quindi esistere da se medesime senza esser note, almeno per mezzo dell'iscrizione, e potendo essere esercitate sopra tutti i beni presenti del debitore, e su quelli pure che potrebbero successivamente appartenergli, risalendo al matrimonio per rapporto ai mariti, ed alla accettazione della tutela relativamente ai tutori, di leggieri si scorge il grande imbarazzo in cui esse gettar dovevano le fortune sì dei mariti che dei tutori, e come i risultati potevano essere più funesti per quei mutuanti od acquirenti che non pongono la conveniente attenzione nei loro affari rispettivi.

Ma la legge raddoppia la sua preveggenza ed i suoi sforzi per alleggerire il peso di tali ipoteche.

Onde proceder con ordine noi distingueremo ciò che concerne il marito e il tutore, da ciò che riguarda terzi, quai sono i lor mutuanti od i loro acquirenti.

Rapporto al marito la legge permette, quando le parti sono giunte alla loro maggiore età, di convenire nel contratto stesso di matrimonio, che non saranno prese le

scrizioni se non che sopra uno o sopra certi suoi immobili, e che quelli che non fossero indicati per l'iscrizione, rimarrebbono liberi e sciolti dall'ipoteca per la dote della moglie, e per le sue ricupere e convenzioni matrimoniali.

Laonde una semplice preveggenza per parte del marito, anche prima che nasca l'ipoteca, può liberare una parte della sua fortuna più o meno considerabile secondo il valore dei suoi beni paragonato alla dote ed alle convenzioni matrimoniali.

Avvi anco più: se all'epoca del matrimonio la di lui fortuna era tale, che non si avesse creduto dover ristringere l'ipoteca legale sopra una parte soltanto dei beni che possedeva il marito, questi potrà anche dopo il matrimonio, nel caso che la di lui fortuna siasi aumentata, e presenti una garanzia più ampia, domandare e pretendere col consenso di sua moglie, e dopo aver preso il parere di quattro parenti più prossimi della medesima radunati in consiglio di famiglia, che l'ipoteca generale sopra tutti i suoi immobili venga ristretta a quelli che fossero sufficienti a

conservare intieramente i diritti e le ragioni della moglie.

Riguardo al tutore, esso potrà chiedere la stessa restrizione, se vi è luogo, al consiglio di famiglia, anche al tempo della sua nomina.

E quando l'ipoteca non sarà stata ristretta dall' atto della sua nomina, egli potrà nel caso che l'ipoteca generale sopra i suoi stabili eccedesse notoriamente le sicurezze bastanti per la sua amministrazione, domandare che questa ipoteca sia ristretta agl'immobili sufficienti ad operare una piena garanzia in favore del minore o dell'interdetto.

Non è d'uopo di alcuna spiegazione per far apprezzare il merito di tutti questi vantaggi di già sconosciuti nell'antica nostra legislazione.

Ma in quante circostanze non si esperimenteranno, rapporto al marito, i salutari effetti della disposizione dell'articolo 2135? Ci è dato una volta vedere il termine di due abusi da lungo tempo già rimarcati.

Quando una moglie si sarà costituita in dote i suoi beni presenti e futuri, l'ipote-

ca per le somme che proverranno dalle successioni aperte durante il matrimonio, non avrà luogo che a contare dall'apertura delle successioni medesime: quindi non vi sarà ipoteca prima che siavi un'amministrazion maritale su cui la si fondi.

La moglie non avrà ipoteca per l'indennità dei debiti da essa contratti insiem col marito, o pel reimpiego dei suoi beni immobili alienati nel corso del matrimonio, se non che dal giorno dell'obbligazione o della vendita, dovecchè per solo effetto d'una pratica del parlamento di Parigi, rigettata nella Bretagna e nella Normandia, cotesta ipoteca risaliva al contratto di matrimonio.

Quindi non si vedrà più una moglie ricercare, per un effetto veramente retroattivo degli acquirenti del marito, o precedere i creditori di esso, tuttochè gli uni e gli altri avessero un titolo anteriore all' atto da cui originava il credito della moglie.

Veniamo ora a' mezzi che la legge presenta ai terzi, quali sono i mutuanti o gli acquirenti d'un marito o di un tutore, af-

finchè questi non sieno vittime delle ipoteche legali da loro sconosciute.

Senza parlar quivi della facilità che avvi ordinariamente di conoscere lo stato delle persone colle quali si contratta, essi troveranno una garanzia,

1. Nella necessità in cui sono i mariti ed i tutori di render pubbliche le ipoteche che aggravano i loro beni; nell'obbligo di chiedere delle iscrizioni sopra se stessi, e finalmente nel timore d'essere riputati *stellionatarj*, e come tali soggetti all'arresto personale, qualora acconsentano, o lascino prendere delle ipoteche su i loro immobili, senza dichiarare espressamente che tali immobili erano affetti all' ipoteca legale delle mogli, dei minori e degl'interdetti.

2. Nell'obbligazione imposta al surrogato tutore sotto la sua responsabilità personale di vegliare affine che l' iscrizione sia presa sopra i beni del tutore, ed anco di farla fare; ed in caso di negligenza sia per parte del tutore, sia per parte del surrogato tutore di adempiere sì fatta obbligazione, come pure dal lato del marito, nell' appello che fa la legge al commissario del go-

verno presso il tribunale civile del domicilio del marito o del tutore, oppure del luogo ove i beni son situati, perchè esso debba supplire, se occorre, a simile negligenza.

3. Nel potere accordato non solamente alla moglie ed al minore di chiedere eglino stessi la iscrizione, ma ben anco ai parenti sia del marito, sia della moglie, sia del minore, e rispetto a quest' ultimo, a' suoi amici, in mancanza di parenti.

Questi sono altrettanti mezzi comuni ai mutuanti ed agli acquirenti per non essere ingannati da una ignoranza in cui potrebbero trovarsi circa le ipoteche legali, e che non si presumerà facilmente.

Ma la legge offre eziandio una particolare risorsa ai terzi acquirenti che avessero acquistato da un marito o da un tutore, o per effetto di tale ignoranza, o nella persuasione che il marito o il tutore che avesser venduto possedessero, oltre l'oggetto dell' acquisto, dei beni sufficienti a rispondere della dote, delle ricupere e convenzioni matrimoniali, o della amministrazione. Un tal vantaggio consiste nel potere

render liberi quando non saravvi iscrizione, dalle ipoteche gl'immobili da essi loro acquistati.

Non vi sono i mezzi ingegnosi egualmente che saggi cui la legge presenta affine che l'acquirente procurarsi possa un simil vantaggio senza che siavi luogo a funeste sorprese sì per le mogli, che pei minori o interdetti.

Deposito dell'estratto del contratto alla cancelleria del tribunale civile, notificazione di questo deposito alla moglie, al surrogato tutore, al commissario civile presso codesto tribunale, ed affissione di tal deposito pel corso di due mesi nella sala d'udienza.

Potere concesso alle mogli, ai mariti, ai tutori e surrogati tutori, ai minori ed interdetti, parenti od amici, ed al commissario del governo, di chiedere e far fare, durante questo tempo, se occorra, delle iscrizioni sullo stabile alienato.

Dopo tante precauzioni e provvidenze è forza di credere, o che sarannovi delle iscrizioni, o se non ve n'hanno, ciò dipenderà unicamente dal non essersene

sperimentato il bisogno, e dal non essersi voluto, com'era dovere, nuocere gratuitamente e senza oggetto ad un marito o ad un tutore, che malgrado alcune vendite fatte, non lascia però di presentare una rassicurante solvibilità.

Il progetto di legge attuale ha preso il giusto mezzo tra la disposizione dell'editto del mese di marzo 1673, il quale eccettuando dalle sue disposizioni semplicemente le ipoteche legali (1); lasciava una vasta lacuna nella formazione di un ipotecario regime; e tra l'editto del 1771 che pronunciava troppo debolmente la caducità di tali ipoteche pel solo effetto della mancanza di opposizione alle lettere di ratifica avvegnachè spesso non la si poteva imputare a coloro in cui favore codeste ipoteche erano stabilite. (2)

In cotal guisa dileguansi tutte le obbiezioni fatte anticamente nell'uno e nell'altro senso di queste due leggi; e la loro disamina quanto inutile, or saria intempestiva, la questione avendo cangiato.

---

(1) Art. 57, e 60 dell'editto del 1673

(2) Art. 57, e 32 dell'editto del 1771

Riguardo alla terza specie d'ipoteche legali che sono quelle della nazione, de' communi, e degli stabilimenti pubblici sopra i beni degli esattori ed amministratori obbligati a render conto, qualor si voglia anzi ad ogni altra cosa considerare l'interesse di chi soggiace al rendimento dei conti, fa d'uopo distinguere:

O il pegno offerto da questi consiste in una sicurtà pecuniaria, ed allora non vi sarà che un privilegio sopra di questo pegno, ed i suoi stabili, se ne ha, saran liberi;

Od il pegno ch'egli offre in immobili potrà essere determinato nel caso che la sua sostanza *immobiliare* sia sufficiente, ed allora gli altri immobili saranno egualmente liberi.

Se tutti i suoi immobili sono ad ipoteca soggetti, sarà giusto ch'ei trovisi nell'impossibilità di alterare con novelle ipoteche, o con vendite il pegno da lui dato per garanzia della sua azienda.

Rapporto a' terzi sian creditori, siano acquirenti, essi potranno agire in piena cognizione di causa, perocchè questa specie d'ipo-

d'ipoteca legale per una innovazione seguita relativamente a tutte le leggi precedenti, soggiace alla pubblicità in forza dell'iscrizione; idea grande e liberale, veramente degna di un governo tutelare forte della sua propria prevedenza e sicuro dell'attività e dello zelo de' funzionarj ch'ei chiama e prepone alla conservazione degl'interessi della nazione.

Dopo gli sviluppi e i dettagli ne'quali sono entrato poch'anzi relativamente al capo II del progetto di legge, io non avrò molto ad intrattenervi sul capo VIII, giacchè tutte le sue disposizioni vi si trovan rifuse. Io non mi occuperò quindi che degli effetti dell'ipoteca per rispetto ai terzi acquirenti. Le regole intorno a ciò vengono tracciate ne' capi V e VII.

O l'acquirente, sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito vuole lasciare i fondi gravati dalle ipoteche statevi imposte o vuol liberarneli vale a dire staccarle dall'immobile, e convertirle in azioni sul prezzo.

Nel primo caso il diritto di perseguire o sia l'azione persecutoria che hanno i creditori sull'immobile affetto al lor credito

rimane in tutta la sua forza. L'acquirente può essere astretto al pagamento di tutti i debiti, profittando nulla di meno di tutte le proroghe accordate dal creditore al debitore originario; esso non può schermirsi da simili procedure se non che pel rilascio dell'ipoteca. Verificandosi un tal rilascio, la legge stabilisce le forme che debbono osservarsi per procedere alla vendita.

Nel secondo caso l'acquirente dee subito incominciare dalla trascrizione dell'atto traslatizio della sua proprietà Ma questa trascrizione non è necessaria oggidì per la trasmissione dei diritti del venditore al compratore, rispettivamente a dei terzi come il voleva l'articolo 26 della legge 11 brumale anno 7. Essa nulla aggiunge alla forza del contratto la di lui validità, e gli effetti sono subordinati alle leggi generali, relative alle convenzioni ed alla vendita, di modo che ella non è più necessaria per formare il corso delle iscrizioni che prima potessero sempre esser fatte sull'immobile venduto, anche dopo la vendita. (1)

---

(1) Il cangiamento che si potrebbe rimarcare in

Ma questa trascrizione sola non opera la liberazione dell' immobile, che non divien libero che in mancanza d'incanti dopo la notificazione fatta ai creditori per provocarli; o nel caso d'incanti, dopo l'aggiudicazione fatta colle forme della spropriazione forzata.

Era impossibile di offrire un mezzo più semplice onde giungere all'affrancazione delle ipoteche rispetto agli acquirenti, ch'era uno de'fini principali a cui la legge doveva mirare.

Finalmente doveva entrare nello scopo della legge, che in amendue i casi de'quali or ora parlava, quello in cui l'acquirente rimane possessore pacifico allorchè non vi sono incanti, e quello in cui detti incanti necessitano l'aggiudicazione, i creditori le ipoteche de' quali furono iscritte ricevessero i capitali non esigibili come quelli che lo sono.

---

questo luogo, relativamente ai primi esemplari distribuiti che cade su cinque o sei linee, è fatto sopra un' *errata* aggiunto dall'autore del rapporto per rettificare uno sbaglio sfuggito nella rapidità della stampa.

(*Nota dell'autore del rapporto.*)

Non esistendo più le loro ipoteche sul fondo, eglino non posson' essere ridotti ad un'azion personale contro dell'acquirente. Ed in tal cato sarebbe oneroso pel venditore di restare personalmente risponsale del debito in concorrenza col novello proprietario. Quindi allorchè la legge permette all' acquirente di godere de' termini e proroghe accordate al debitore originario, ciò devesi intender soltanto quand' esso non abbia adempite le formalità prescritte ad oggetto che la proprietà potesse essere liberata; e nel caso contrario non richiedesi una tal facoltà. Il pagamento od il deposito del prezzo sono indefinitamente ordinati. I creditori debbono dunque ricevere questo prezzo in pagamento de' loro crediti esigibili o non esigibili, o nel caso di difetto, sino alla debita concorrenza.

Io m' asterrò sempre di entrare ne' dettagli di esecuzione. Osserverò solamente che il progetto di legge contiene, rispettivamente alla legge dell' 11 brumale anno 7, e per rapporto alle notificazioni che debbono farsi ai creditori, qualunque multa producano, una diminuzione di specie, di cui facevasi sentire il bisogno.

Io posso ristringermi nel medesimo laconismo relativamente al modo delle iscrizioni, alle forme della loro cancellatura e riduzione, alla conservazion dei registri ed alla responsabilità dei conservatori, de' quali si parla ne' capi III, IV, e IX.

Tutte le disposizioni della legge dell' 11 brumale anno 7 si osservano quasi nella stessa maniera.

Con tutto ciò per rapporto alle forme della cancellazione voi avete certamente rimarcato un miglioramento importante contenuto nell' articolo 2157, ove è detto che le iscrizioni vengono cancellate di consenso delle parti interessate, ed *avendo capacità a tale effetto.*

Erasi posto in dubbio se quando una moglie in podestà del marito aveva presa un' iscrizione sopra i beni di suo marito, od anco un minore su quelli del suo tutore, potesser eglino in seguito desisterne senza alcuna formalità.

Ora una volta ch' abbian essi acquistato, mediante l' iscrizione, il loro diritto, la desistenza da tale iscrizione, che sarebbe una vera alienazione non è per parte loro più li-

bera di quello che sia qualunque altra alienazione; od almeno una tal desistenza non può aver luogo che nel caso e colle formalità indicate dalle leggi sulla vendita o l'abbandono di tutti gli altri diritti. Codeste espressioni ed *avendo capacità a tale effetto*, si applicano a questo caso come a quello in cui si trattasse di desistere da una iscrizione proveniente dagli autori della moglie o del minore.

Riguardo a ciò che concerne le forme relative alla conservazione ed alla pubblicità dei registri dei conservatori, voi avete pur rimarcato un miglioramento nell'articolo 2200, che permette al conservatore di tenere un registro su cui porteranno di giorno in giorno e per ordine numerico le consegne che loro verranno fatte d'atti di mutazione per essere trascritti, o delle liste di crediti dei quali chiedesi la iscrizione.

L'oggetto di tal cangiamento è di rimediare agl'inconvenienti che risultassero dalla moltiplicità di trascrizioni e d'iscrizioni simultaneamente richieste, e che dovessero essere ritardate, perocchè non possono es-

ser fatte che sopra un solo registro. L'uso di questo nuovo registro di deposito eviterà alle parti interessate degli sbagli e dei ritardi egualmente dannosi, accertando l'epoche alle quali elleno si saran presentate per domandare sì le trascrizioni degli atti, che le iscrizioni dei crediti.

Finalmente il capo VI che spiega le regole relative all'estinzione dei privileġj e delle ipoteche non può lasciar luogo a delle osservazioni particolari.

Voi vi scorgeste le massime già consacrate dal Codice civile sul modo di estinzione e sulla prescrizione dei diritti ordinarj, ai quali era impossibile di non pareggiar le ipoteche.

Tribuni, noi possiamo attendere con confidenza il giudizio che sarà portato sulla nostra legislazione ipotecaria. Non sarebbe un azzardare il dire che in verun tempo ed in nessuna nazione non se n'è offerta alcuna di questa più efficace e completa.

Vedesi il genio legislativo degli antichi popoli invan tormentarsi per giugnere ad una legislazione di questo genere. Presso

di essi, a delle forme egualmente incomode agl' individui e pregiudizievoli al credito, succede la clandestinità e la generalità la più assoluta delle ipoteche, cioè la mancanza di ogni sistema ipotecario.

Il pegno stabilito in alcune provincie della Francia come pure in alcune altre del Belgio ne ha somministrati, non v'ha dubbio, di preziosi elementi. Ma una serie di eccezioni, di difficoltà in certi casi, una diversità d'usi in questi stessi paesi, una vasta lacuna relativamente alle ipoteche giudiziali, la di cui iscrizione non era necessaria, almeno in più d'uno di quegli statuti, non permettevano quasi allo stesso modo di vedervi un regime completo.

In alcune provincie dell'Alemagna apparvero su di questa materia delle legislazioni che si lasciarono molto addietro gli antichi usi, e che furon portate ad un grado notabile di perfezione. Ma in queste stesse contrade la legge attuale sarà onorevolmente distinta sì per la sua saviezza che per la varietà delle sue combinazioni, colle quali superate si sono parecchie difficoltà credute finora insormontabili.

Essa produrrà tutto il bene possibile ad ottenersi. Se talvolta ella si ferma o rallentasi nella sua marcia, è la giustizia che le ne impone il dovere. Per volere ir veloce, o per isgombrare una via, fa egli mestieri di schiacciare senza pietà quanto ai nostri passi si oppone? I diritti delle mogli, de' minori, e degli interdetti non dovevano essere leggermente immolati nè alla comodità del debitore, nè all' imprudenza de' nuovi suoi creditori, nè finalmente alle speculazioni di un acquirente bramoso di una pronta sicurezza. Tutto doveva essere saggiamente bilanciato.

Tribuni, fuvvi un istante in cui il popolo francese videsi pure nella necessità di attendere una legislazione tanto utile quanto bramata. Ma de' lavori attivi sostenuti da un ardente zelo per ciò che interessa il ben essere e la gloria della nazione, hanno trionfato di tutti gli ostacoli: Tutte le disposizioni convenzionali sono di già organizzate, e son presso a ricevere il suggello di un regime ipotecario ch' è riguardo a tutte le convenzioni ciò ch' è il fine riguardo ai mezzi. Il Codice civile si appressa al suo

termine e l'oratore del consiglio di stato ha già presentato il progetto di legge attuale unitamente a quello relativo alla *spropriazione* che n' è una dipendenza, come compimento del Codice.

Ci sarà senza dubbio permesso di congratularci di avere cooperato all' erezione di questo monumento. Noti a voi sono i prosperi effetti prodotti dalla raccolta fatta sotto gli ordini di Giustiniano, comecchè informe e imperfetta. Nella conoscenza e propagazione delle massime e delle regole ivi sparse, l' uomo ha rinvenuta la sua dignità. Codesta raccolta è agli occhi dell' osservatore la sorgente de' progressi della civilizzazione dell'Europa. Col soccorso appunto della scienza del diritto romano i nostri padri hanno dissipate le tenebre della barbarie, ed hanno possibilmente frenato il caso dell' iniquo ed assurdo sistema feudale.

Quanti felici presagi adunque non possiamo formare sopra di un Codice che dà forza di leggi a ciò che non era tra noi che meri principj, in cui l'ordine ed il metodo che caratterizzano particolarmente il nostro secolo sono in perfetto accordo

colla profondità de' pensieri e colla saviezza delle decisioni!

Non ne dubitiamo: se mai nelle rivoluzioni de' secoli, le idee liberali venissero attaccate, il Codice civile sarebbe una delle più forti barriere che oppor si potesse a' vergognosi e distruttori progetti.

Indicare le felici influenze del Codice civile è un rendere il più puro omaggio a quel genio che col suo zelo instancabile ha accelerato l'istante in cui dovevamo godere di quest' opera grande e sospirata; a quel genio le di cui concessioni che abbracciano quanto v' ha di grande e di utile ajutarono a compierla.

La vostra sezione di legislazione per l'organo mio vi propone l' adozione del progetto di legge sopra *i privilegj e le ipoteche.*

Nota. Lo stesso oratore ha difeso li 28 ventoso anno 12 il voto del tribunato al corpo legislativo; ma il discorso che ha pronunciato abbracciando assolutamente le medesime idee che quelle del rapporto, parve inutile la stampa tuttocchè già ordinata, di questo discorso.

LOI DU 28 VENTOSE AN. 12.

TITRE DIX-NEUVIEME.

De l'expropriation forcée, et des ordres entre les créanciers.

CHAPITRE PREMIER

De l'expropriation forcée.

2204. *Le créancier peut poursuivre l'expropriation, 1. des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles, appartenant en propriété à son débiteur; 2. de l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature.*

2205. *Néanmoins, la part indivise d'un cohéritier dans les immeubles d'une succession ne peut être mise en vente par ses créanciers personnels, avant le partage ou la licitation qu'ils peuvent provoquer s'ils le jugent convenable, ou dans lesquels ils ont*

le droit d'intervenir, conformément à l'article 882, *au titre* des Successions.

2206. *Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un interdit, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier.*

2207. *La discussion du mobilier n'est pas requise avant l'expropriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la dette leur est commune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant l'interdiction.*

2208. *L'expropriation des immeubles qui font partie de la communauté se poursuit contre le mari débiteur, seul, quoique la femme soit obligée à la dette.*

Celle des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté, se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée en justice.

En cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité de la femme seule, si son mari majeur refuse de procéder avec elle, il est nommé par le tribunal un tuteur

à la femme, contre lequel la poursuite est exercée.

2209. *Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.*

2210. *La vente forcée des biens situés dans différents arrondissements ne peut être provoquée que successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même exploitation.*

Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation, ou, à défaut de chef-lieu, la partie de biens qui présente le plus grand revenu, d'après la matrice du role.

2211. *Si les biens hypothéqués au créancier, et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arrondissements, font partie d'une seule et même exploitation, la vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert; et ventilation se fait du prix de l'adjudication, s'il y a lieu.*

2212. *Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de*

ses immeubles, pendant une année, suffit pour le paiement de la dette en capital, intérêts et frais, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges, sauf à être reprise, s'il survient quelque opposition ou obstacle au paiement.

2213. *La vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable; mais l'adjudication ne pourra être faite qu'après la liquidation.*

2214. *Le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation qu'après que la signification du transport a été faite au débiteur.*

2215. *La poursuite peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel; mais l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée.*

La poursuite ne peut s'exercer en vertu de

jugement rendu par défaut durant le délai de l'opposition.

2216. *La poursuite ne peut être annullée sous prétexte que le créancier l'aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due.*

2217. *Toute poursuite en expropriation d'immeubles doit être précédée d'un commandement de payer, fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d'un huissier.*

Les formes du commandement et celles de la poursuite sur l'expropriation sont réglées par les lois sur la procédure.

CHAPITRE II.

De l'ordre de la distribution du prix entre les créanciers.

2218. *L'ordre et la distribution du prix des immeubles, et la manière d'y procéder, sont réglés par les lois sur la procédure.*

DISCORSO. (*)

Pronunciato al Corpo Legislativo li 28 ventoso anno 12 dal citt. LAHARY *oratore del Tribunato* (**)

Sopra il titolo XIX., Libro III. del Codice civile, intitolato: Della spropriazione forzata, e della graduazione tra i creditori.

CITTADINI LEGISLATORI,

Dopo la libertà civile e la sicurezza individuale nulla vi è di più sacro nè di più inviolabile della proprietà. La legge che vi

(*) I motivi della legge sopra i privilegj ed ipoteche, esposti al Corpo Legislativo nella sua seduta del 24 ventoso dal consigliere di stato Treilhard, comprendono egualmente quelli della legge sopra *la spropriazione forzata.*

(**) Lo stesso autore fece il rapporto al Tribunato su di questo progetto di legge nella seduta del 16 ventoso ma un tale rapporto contenente a un dì presso le medesime idee che il discorso pronunciato al C. L. è stampato solamente quest'ultimo

attentasse cesserebbe d'essere una legge, poichè degenererebbe in un atto arbitrario, che sarebbe del pari funesto allo stato ed ai cittadini e perchè rovescierebbe una delle basi sulle quali intieramente riposa l'edifizio sociale.

La massima più preziosa di un Codice civile, la prima, come la più importante delle sue disposizioni è dunque quella che il diritto consacra di proprietà; tutte le altre non ne son che gli effetti e le conseguenze.

In virtù di questo diritto ogni persona capace di contrattare può disporre de' suoi beni *nel modo il più assoluto, purchè non ne faccia un uso dalla legge vietato* (1); e nessuno puote ispogliarnela contro la di lei volontà senza rendersi colpevole verso la società stessa.

Con tuttociò, per assoluto che sia un tale principio vi sono de' casi in cui è sottoposto a delle eccezioni.

Tal'è, per esempio, quello in cui l'*utilità pubblica* esige il sacrifizio o la cession d'un

---

(1) Art. 54 del titolo 2, *della proprietà*.

immobile; ma allora pure *nessun può essere astretto a cederlo che mediante una giusta e preventiva indennizzazione.* (1).

Tale è pur quelllo in cui si assume un obbligo personale o ipotecario, qualunque ne sia l' origine o la causa.

In ambe le circostanze chiaramente apparisce che il diritto di proprietà è necessariamente ristretto sia dall' autorità della legge, sia dal risultato del fatto o della convenzione.

Ora che vi è di più giusto di questa duplice restrizione, giacchè l' interesse generale dee sempre prevalere al privato interesse, ed ogni obbligazione di qualunque natura ella sia, contratta senza, ovvero con un vincolo generale o special de' suoi beni, colpisce indistintamente tutti i mobili e stabili di colui che n' è avvinto.

Laonde quando un debitore è in mora o a motivo della sua importanza di soddisfazione, o pel solo effetto della sua mala fede, la giustizia, il di cui uffizio è di rendere a ciascheduno quello che gli appar-

---

(1) Art. 545 dello stesso titolo.

tiene, dee interporre la sua autorità per costringerlo a pagare il suo debito mediante l'alienazion de' suoi beni.

Del resto ciò è meno una restrizione di questo sì prezioso diritto che la stessa conferma del principio che vuole che qualunque proprietà sia rispettata, che la buona fede presieda a tutte le transazioni sociali, e che ognuno adempia alle sue obbligazioni.

E' lo stesso che la legge gli dicesse: » se tu vuoi che la tua proprietà sia inviolabile rispetta quella degli altri, diversamente l'attentato che tu vorresti portarmi ricaderebbe sovra te stesso e sarai giustamente spogliato del bene che tu meditavi d'invadere. »

Quindi ne derivò la spropriazione forzata, e l'ordine o sia graduazione tra i creditori.

Tal'è, cittadini legislatori, la materia del progetto di legge dal tribunato adottato e ch'io assunsi l'impegno di sottomettervi.

Questo progetto si divide naturalmente in due capi.

L'uno tratta di questo genere di spropriazione.

L'altro ha per oggetto l'ordine e la distribuzione del prezzo tra i creditori.

Il primo è composto di quattordici articoli che non hauno bisogno di un grande sviluppo.

Il secondo contiene un solo articolo che non è sucettibile di veruna discussione.

Il perchè s'io non posso aspirare, cittadini legislatori, ad interessarvi gran fatto dopo le profonde e luminose discussioni che vi furono presentate sullo stesso soggetto, avrò almeno il merito della brevità, che procurerammi il vantaggio di non esigere per parte vostra una troppo lunga attenzione.

Della spropriazione forzata.

» Il creditore (dice l' articolo 2204 di
» questo capo) può procedere alla spro-
» priazione, 1. de' beni immobili, e dei lo-
» ro accessorj riputati immobili ed appar-
» tenenti in proprietà al debitore; 2. dell
» usufrutto spettante al suo debitore sopra
» i beni della stessa natura. »

Osservisi in primo luogo che questo ar-

ticolo non distingue, come quì nol doveva, i creditori personali dai creditori ipotecarj o privilegiati.

Quali sono i motivi che li han fatti confondere nella stessa disposizione di legge? eccoli:

Perchè l'articolo 2092 del progetto di legge *sopra le ipoteche e privilegj* porta che » chiunque siasi personalmente obbligato è tenuto ad adempiere alle contratte obbligazioni sotto la garanzia di tutti i suoi beni *mobiliari* e *immobiliari* presenti e futuri »; e come tutto in legislazione dev' esser connesso, così fu d'uopo accordare questi due articoli, che sono fra loro in un diretto e necessario rapporto.

Perchè non trattasi punto in questa parte del progetto, della graduazione de' privilegj ed ipoteche, nè della classificazione di diversi creditori; ma unicamente della semplice procedura di spropriazione prescindendo dalla distribuzione del prezzo della vendita.

Finalmente perchè ogni creditore, qualunque ei sia, se ha un titolo ben fondato può rivolgersi, in mancanza di pagamento

del suo credito, su tutti i beni del suo debitore, che necessariamente risponde dell' inesecuzion de' suoi impegni, e però non importa che i beni sieno liberi o ad altri crediti vincolàti.

Certo che il creditore ipotecario ha de' diritti cui non hanno i creditori personali. Egli può tener dietro all'immobile che gli è ipotecato, nelle mani di chiunque esso passi, e reclamarne il rilascio od il prezzo contro il terzo possessore.

Deve altresì essere preferito a questi altri creditori, sia ch'essi abbiano provocata la spropriazione, sia che l'abbia egli stesso promossa.

Per ultimo, ancorchè l'immobile di cui è stata ordinata la vendita, fosse in possesso del debitore ovvero nelle mani di un terzo, è sempre però compreso nella distribuzione del prezzo, secondo il grado che assegnagli l'anteriorità della sua ipoteca.

Ma non è meno certo che la proprietà de' creditori essendo sacra del pari che quella del lor debitore, il diritto di provocare la spropriazione dev'essere a tutti loro comune, qualunque sia il loro titolo, e possono u-

sarne in concorso, salvi i privilegj o prelazioni da regolarsi ulteriormente tra essi.

L'articolo 2202 doveva quindi indistintamente comprenderli nella sua disposizione.

Se non si può ricorrere che sopra que' beni di cui il suo debitore ha la proprietà o l'usufrutto, egli è evidente che la parte indivisa di un coerede negl'immobili d'una eredità non può mettersi in vendita da' suoi creditori *personali* avanti il riparto o la licitazione.

Come poter di fatti conoscere questa parte indivisa negl'immobili posseduti in comune dai diversi eredi, giacchè i loro diritti non sono definitivamente fissati, giacchè le loro porzioni contingenti non sono conosciute, valutate, ed assegnate a ciascheduno di essi che pel risultato della licitazione o della divisione?

Ora s'egli è impossibile avanti l'una o all'altra di queste operazioni di conoscere ed apprezzare la parte indivisa del coerede debitore, qual sarebbe il mezzo di provocarne contr'esso la vendita?

D'altronde il creditor personale (che il progetto quivi distingue dal creditore

ipotecario o privilegiato) non ha da una parte, come quest' ultimo, l'azione reale sopra gl'immobili del suo debitore, ed anco meno su quelli d' un eredità indivisa tra questo debitore ed altri coerdi.

Dall' altra parte, cotesti immobili non sono, propriamente parlando in possesso del coerede debitore. Essi debbon essere considerati a suo riguardo come se fossero posseduti da terzi: ora il creditore che ha soltanto l' azion personale non può tener dietro agl'immobili nelle man de' terzi possessori.

In somma dirsi potrebbe che finchè dura l'indiviso, il suo debitore non è veramente nè proprietario nè usufruuario, perciocchè non lo può immutabilmente addivenire se non che facendo cessar codesta indivisione.

Ma, fu detto, se il coerede ha un diritto acquisito, questo dee necessariamente produrre qualche effetto. Ora s'egli non può essere in sì fatta circostanza spropriato, ne risulta una contraddizione evidente tra la disposizione dell'articolo 2202 e quella dell' articolo 2203.

Rispondo n primo luogo che questo coerede ha crtamente un diritto qualunque sopra cotesti immobili sino alla concorrenza dellaparte ch'egli quotizza nella eredità; ma u tal diriuo non avendo oggetto fisso e eterminato, su cui possa stabilirsi, nulla a per anco di real nè effettivo.

Io rispondo n secondo che il suo diritto si limita unicamente ad un godimento istantaneo che ion è nè distinto nè separato da quello de' soi coeredi, o a meglio dire, ad una pozione indeterminata nel godimento comu; porzione che sovente ei neppur percesce, e che quasi sempre confondesi nelasse creditario fino al momento in cui divisione è consumata.

Finalmente spondo che fintantochè tutti i beni posseci in comune vengono subastati o divisi egli è incerto se il tale o tale immobile,a tale o tale porzione d'immobile caderà ella quota del coerede debitore; s'egli raccorrà per la sua ereditaria porzionuna somma pecuniaria in vece di un talorpo di beni; o se, dopo la prededuzior de' debiti dell'eredità, vi ri-

marrà qualche cosa su cui egli possa esercitare il suo diritto.

Fa dunque mestieri che in simile circostanza il creditor personale attenda l'avvenimento che deve consolidare la proprietà o l'usufrutto sulla testa del suo debitore onde poter dirigere contro di lui la sua azione di spropriazione.

Quindi ad oggetto di sollecitare questo avvenimento lo stesso articolo gli riserva il diritto di promuovere la licitazione o il riparto, ed anco d'intervenirvi conformemente all'articolo 886 del titolo delle *successioni*.

Il favore dovuto ed al minore che non gode pur anco di tutta la sua ragione ed all'interdetto che non può farne uso, richiedeva a questo proposito una eccezione ne'loro rispettivi interessi, avvegnacchè eglino, come i maggiori, sieno soggetti alla spropriazione in forza degli obblighi da essi loro contratti.

Ora il legislatore poteva ricusare ai medesimi una tale eccezione? No certamente; poichè la sua sollecitudine si estende su tutti quelli, cui la debolezza o l'età loro abbandona ed espone agli inganni, perchè

a lui si aspetta il coprirli colla sua egida, e tutelare i loro diritti che da se stessi non son atti a difendere, ed in conseguenza il liberarli da una troppo rigida procedura per parte de' lor creditori.

Tale è pure l'oggetto che si è proposto nel dichiarare all'articolo 2204 » che i loro immobili non possono essere esposti in vendita avanti l'escussione del *mobiliare.* »

Con questa utile precauzione i diritti de' creditori rimarranno coperti; il minore e l'interdetto non saran più spropriati de' loro mobili stabili quando il prodotto de' loro mobili basterà a rispondere delle loro obbligazioni; e se un tal prodotto non sarà sufficiente, vi aggiugnerà quanto basta fino alla concorrenza del suo valore.

L'escussione del lor *mobiliare* verrà quindi ad avere un doppio vantaggio, e perchè ne preverrà il deperimento o la dilapidazione, e perchè se ne impiegherà il prezzo in pagamento de' loro debiti.

Questa escussione però non sarà chiesta avanti della spropriazione, 1. se gl' immobili son posseduti per indiviso tra se, un maggiore ed un minore o interdetto; 2. se il

debito è comune; 3. se gli atti sono stati incoati contro un maggiore o avanti l'interdizione: niente di più giusto, nè di più equo.

E chi non vede di fatti che il minore o l'interdetto trovandosi nei casi contemplati, in comunione con un maggiore, ed i loro rispettivi diritti venendo così ad esser confusi, quest'ultimo agir per se non poteva senza agire simultaneamente per essi; che quanto questo associato fece pro o contra l'interesse comune dee in conseguenza tornare a profitto, o a danno del suo consocio; che lo stesso è del maggiore il quale avendo avuto prima della sua interdizione la facoltà di provvedere ai suoi diritti, non può giustificare la sua negligenza col pretesto di un avvenimento sopraggiunto dappoi; che però non avendo nè gli uni nè gli altri adempito alle contratte obbligazioni, non hanno alcun diritto ad una eccezione unicamente introdotta per quegli che non può agir da se stesso, nè per mezzo del suo cocrede o consocio maggiore; che per conseguenza si deve procedere contro di essi alla spropriazion degl'

immobili con tutto il rigor delle forme e senza che il lor *mobiliare* sia preventivamente escusso.

Gl'interessi della donna maritata sono sacri al pari di quelli del minore e dell'interdetto; perciocchè debole e dipendente com'essi, ella non è meno stretta, sebbene di senno dotata, da' vincoli di una specie d'interdizione.

Invano di fatti la sua ragion la rischiara, e troppo sovente ella si sdegna in secreto di tal dipendenza. Invano questa le sembra una sorte di tirannia mentre non è che il triste appannaggio del di lei sesso, e fors' anco una delle prime virtù quand'essa senza mormorar vi si adatta. Indarno finalmente la maturità del suo senno, la purezza dei suoi costumi, la coltura del suo spirito, l'estensione delle sue cognizioni l'innalzerebbero al di sopra della sua sfera, e gli sarebbono a guisa d'altrettante cauzioni della sua savia condotta.

Nè la sua età, nè la sua istruzione, nè le sue virtù, nè l'esperienza medesima le basterebbero per dirigersi in mezzo alle insidie ed ai scogli che circondano la sua

frale esistenza. Qualunque sieno le sue qualità morali, non è che troppo vero che la sua debolezza, la sua bontà, la stessa sua sensibilità perigliosa, le rimarrebbero sempre indivise; e troppo inerenti sono alla sua natura perchè possano all' occasione sedurla e pregiudicarla. Questi sono altrettanti nemici che incessantemente l'assediano, e contro ai quali è indispensabile di guarentirla anche senza di lei saputa e contro la propria sua volontà.

Quindi il Codice civile l'ha sempre posta o sotto la protezion della legge, o sotto la tutela del marito. Ella non può dare un passo nella vita civile senza appoggiarsi ad un estraneo soccorso, nè può esercitare i suoi diritti, nè promuovere in giudizio le proprie azioni senza un consulente, od un difensore speciale: in una parola essa non può obbligarsi, vendere, alienare, od ingaggiare i suoi beni, nè sotto il regime dotale, nè sotto quello della comunione, fuorchè in casi ben rari, e giammai senza il consenso di suo marito, o l'autorizzazione del giudice.

Non può negarsi che questa doppia e

continua dipendenza non abbia in se qualche cosa di umiliante per l'amor proprio. Ma una moglie virtuosa vi si sottomette, benedicendo la legge che salva le sue sostanze dalla rovina che le minaccia e ad un tempo lei stessa da qualunque pericolo. Quanto d'altronde una tal salvaguardia non è utile e indispensabile, giacchè dessa vi trova, ciò che altrove non può rinvenire, la sua sicurezza, il suo riposo, la sua felicità, e tutti i vantaggi che le promette il sacro vincolo del matrimonio?

Fin quì noi non abbiam riguardato che lei sola; che sarà poi se inoltriamo lo sguardo sulla di lei famiglia, sopra i suoi figli?

La famiglia! Interessata alla conservazione dei beni, e che potrebbe esser ridotta all'estrema indigenza per la sconsigliatezza o la prodigalità d'una moglie abbandonata ai suoi capricci od alle sole sue inspirazioni?

I figli! Una madre dev'esserne sempre la guida e il modello; essi sarebbono infallibilmente condotti all'indocilità ed all'irreverenza verso i lor genitori, s'ella potesse mai

mai dar loro il funesto esempio dell'indipendenza!

Ammirabile previdenza della legge, che per l'onore e la dignità del matrimonio non meno che per la felicità degli sposi, ha ridotto la madre alla felice impotenza di nuocere ai proprj figli e di pregiudicare a se stessa!

Per una conseguenza necessaria emanante da queste incontrastabili verità ed inconcussi principj, il legislatore ha quindi dovuto, quì come altrove, sopravegliar gl'interessi della femina maritata, premunirla contro lei stessa, prestarle il suo appoggio, e liberarla in certi casi, al pari del minore e dell'interdetto, dalle rigide procedure dei suoi creditori, contro ai quali non potrebbe sola lottar con successo.

Ciò che fu saggiamente regolato dalla disposizione che la dispensa di assistere alla procedura di spropriazione degl'immobili di comunione; che incarica il solo marito di questa cura in quest'ultima circostanza, e che non vi assoggetta la moglie (quando trattasi dei suoi beni proprj) che in presenza di suo marito o d'un tu-

tore, quando l'uno e l'altro sono minori; o finalmente sotto l'autorizzazione della giustizia, se il marito maggiore ricusa di procedere insieme con essa.

Vedemmo già che l'articolo 2202 autorizza il creditore a ricorrere su tutti i beni immobili del suo debitore affine di procurarsi il pagamento del suo credito. L'articolo 2207 confermando questo principio, nulla di meno vi apporta una modificazione. Lo stesso non permette al creditore ipotecario di provocare la vendita degl'immobili a lui non affetti se non che in caso d'insufficienza di quelli che gli sono con ipoteca obbligati.

Il che tanto più è giusto quanto che un tal creditore ha limitato il suo diritto di procedura mediante l'ipoteca speciale da lui acconsentita, e perciò dee subire la legge che da se stesso si è imposta. Ma come sì fatta restrizione non può nuocergli atteso che l'unico suo oggetto è quello di procurargli una maggior sicurezza, era giusto del pari di autorizzarlo ad usare pienamente di questo diritto, quando il valore del fondo ipotecato non basti a rimborsarlo intieramente del suo credito.

Gli articoli 2208, 2209, 2210 essendo puramente disciplinari; non esigono spiegazione, nè commentario. Mi basterà quindi di osservare che il loro oggetto si limita, 1.° a non permettere che successivamente la vendita dei beni situati in diversi circondarj, a meno che non facciano parte d'una stessa coltivazione;

2. A fissare il tribunale innanzi a cui questa vendita deve essere provocata;

3. Ad autorizzare la sospensione di ogni atto giudiziario, allorchè il debitore giustifica con autentiche scritture di affitto che il reddito netto e libero dei suoi stabili per un'annata è sufficiente a pagare il debito, e che n'offre la delegazione al creditore.

Dopo di avere regolato il diritto che ha ogni creditore di procedere alla spropriazione, distinti gl'immobili che debbono esser l'oggetto di questo procedimento, designate le persone contro le quali dev'esser diretto, il progetto indica nei seguenti articoli quali sieno i titoli che possono autorizzarlo.

Io non abuserò, cittadini legislatori, dei

vostri preziosi momenti per isviluppare i motivi di tutte queste disposizioni di dettaglio. Sarebbe questo un'istancar vanamente la vostra attenzione, giacchè quasi tutti racchiudonsi in queste stesse disposizioni.

E primieramente la vendita forzata degl' immobili non può essere provocata che in virtù di un titolo esecutivo, e per un debito certo e liquidato. Se il debito consiste in generi non liquidati, come in biade, in vino, od in altre derrate, il procedimento sarà valido; ma la spropriazione non potrà aver luogo se non dopo che la liquidazione ne sarà stata fatta.

Il cessionario dee avere gli stessi diritti che ha il cedente; perocchè l'effetto della cessione è di surrogarlo, in suo luogo e stato: perlochè potrà com'esso procedere alla spropriazione. Non sarà obbligato di adempiere altre formalità, fuorchè quella di far significare il trasporto al debitore.

Se un titolo esecutorio basta per autorizzare gli atti per la spropriazione, fa d'uopo, affinch'essi possano consumarsi, che questo titolo sia solido e irrefragabile.

Quindi il procedimento potrà aver luogo

in virtù d'una sentenza provvisoria o definitiva, provvisionalmente esecutiva nonostante l'appello. Ma l'aggiudicazione non potrà farsi se non che dopo una sentenza definitiva, o passata in giudicato.

Non fa bisogno di dire che un tale procedimento non potrà esercitarsi in virtù d'una sentenza contumaciale durante il termine dell'opposizione; avvegnachè una tale sentenza essendo soggetta a revoca, non è un titolo certo, nè può in conseguenza trasmettere alcun diritto.

Alloraquando il creditore avrà incominciati gli atti per una somma maggiore di quella che gli è dovuta, potrà forse annullarsi una tal procedura?

No; perchè qualunque sia l'ammontare del debito, il creditore non ha meno perciò diritto di provocarne il pagamento col mezzo della vendita forzata, e se ha errato nella valutazione di ciò che credeva essergli dovuto, codesto errore può facilmente correggersi senza l'aggiudicazione.

Finalmente ogni procedimento in punto di spropriazione dev'essere preceduto da un ordine o sia intimazion di pagare, fatta

alla persona del debitore ovvero al suo domicilio.

Ciò che costituisce un preliminare altrettanto essenziale quanto indispensabile si è che il debitore deve legalmente essere avvertito degli atti che il creditore si propone di esercitare contr' esso onde poterlo rispingere.

Passo ora al capo II. che come ho già osservato, non esige veruna discussione.

Della graduazione e distribuzione del prezzo tra i diversi creditori.

Questo capo contiene una sola disposizione così concepita:

» La graduazione e la distribuzione del prezzo degl' immobili ed il modo di procedere per le medesime vengono regolati dalle leggi sulla procedura civile »

Basta l'enunciare sì fatta disposizione per comprenderne tutta la saviezza. Chi di fatti non vede che le forme da osservarsi nell' ordine o sia graduazione e nella distribuzione del prezzo dell' aggiudicazione essendo necessariamente variabili (e per con-

seguenza suscettibili di cangiamento, modificazione, o perfezionamento secondo le lezioni dell' esperienza) esse non potevano trovar luogo nel Codice civile senza introdurvi la confusione ed il disordine; conciossiachè tutto ivi debba portare il carattere o la prevenzione della stabilità, della permanenza e dell' immutabilità.

Il progetto dovette quindi rimettere alle leggi sulla procedura il regolamento di tali forme, come altresì di quelle dell' intimazione, e del procedimento in punto di spropriazione. Sarebbe superfluo l' osservare che queste leggi sono non solamente quelle che già esistono, ma quelle eziandio che vi potranno essere sostituite dal nuovo Codice giudiziario.

Voi conoscete adesso, cittadini Legislatori, tutta l'economia del progetto di legge che vi ho analizzato.

Esso regola con eguale premura tutti i diritti e le ragioni de' creditori nel procedere alla spropriazione, come pure quelli dei diversi debitori, maggiori, minori, interdetti o donne maritate, e ciò secondo il rigore od il favore dovuto alla lor situazione.

Prevede pur tutti i casi, abbraccia tutti i rapporti, concilia tutti gl'interessi. Non v'è una sola tra le sue disposizioni che l'impronta non porti della saggezza, della giustizia e dell'equità.

Sì, desso è il compimento ben degno di quel nuovo sistema ipotecario, reclamato da tutti i tribunali di appello della repubblica; di quel sistema che riposando sulla *pubblicità* e la *specialità*, è perfetto quanto può esserlo, e diverrà infallibilmente, ad onta de' suoi detrattori, la più valida garanzia de' diritti de' creditori, la più solida base del credito de' debitori e il più sicuro appoggio della fede pubblica.

In fine merita un tal progetto, al pari di tutti gli altri, di figurare in quest' opera grande e immortale, sì lungo tempo attesa, sì ardentemente desiderata, sì veramente intrapresa per tanti secoli, e non pertanto sì prodigiosamente a nostri dì omai consumata: attesa l'instancabile attività del governo consolare, mediante il concorso di tutti i lumi di cui si è munito, specialmente in virtù delle sublimi inspirazioni di quel genio che può ciò che vuole, ma che non

vuole che ciò ch'è grande, utile, liberale e glorioso per la nazione che a lui confidò i suoi destini.

In cotal guisa, cittadini Legislatori, nulla abbiamo ad invidiare agli altri popoli antichi e moderni, neppure a quel popolo re, che rese in certo modo tutte le nazioni a se tributarie, ed alla sua profonda sapienza, e le ha, per così dire, asservite alla *sua ragione scritta*. La Francia osò la prima di liberarsi da questa specie di servitù, e sarà pur la prima ad osare e con successo, di contrastargli questo nobile impero.

Degnisi il cielo conservar questo Eroe, la di cui esistenza è continuamente minacciata dai neri complotti del più atroce nemico; e non andrà guari, che questo atroce nemico, già colpito da una mano invisibile, dovrà espiare i suoi neri misfatti:

Ancor pochi istanti, ed una pace gloriosa e durevole ci procaccierà tutti i beni e tutti risarcirà i nostri mali; e la repubblica trionfante regnerà maternamente sull' orbe, non per la forza dell'armi, o per nuove conquiste (a cui non aspira) ma

per la rara lealtà della sua politica e per l'eminente saviezza delle sue leggi: *non ratione imperii, sed imperio rationis.*

Il tribunato, cittadini Legislatori, per l'organo mio vi propone di votar l'adozione del progetto di legge destinato a formare il titolo XIX libro III del Codice civile intitolato *della spropriazione forzata, e della graduazione tra i creditori.*

LOI DU 24 VENTOSE AN. 12.

TITRE VINGTIEME.

De la Prescription.

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales.

2219. *La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.*

2220. *On ne peut d'avance renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise.*

2221. *La renonciation à la prescription est expresse ou tacite : la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.*

2222. *Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise.*

2223. *Les juges ne peuvent pas supléer d'office le moyen résultant de la prescription.*

2224. *La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant le tribunal d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.*

2225. *Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.*

2226. *On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.*

2227. *La nation, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.*

CHAPITRE II.

De la Possession.

2228. *La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.*

2229. *Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non equivoque, et à titre de propriétaire.*

2230. *On est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.*

2231. *Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.*

2232. *Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.*

2233. *Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription.*

La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.

2234. *Le possesseur actuel, qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.*

2235. *Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.*

CHAPITRE III.

Des causes qui empêchent la prescription.

2236. *Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit.*

Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire.

2237. *Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent, ne peuvent non plus prescrire*

2238. *Néanmoins les personnes énoncées dans les articles* 2236 *et* 2237 *peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles out opposée au droit du propriétaire.*

2239. *Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire.*

2240. *On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.*

2241. *On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée*

CHAPITRE IV.

Des Causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription.

SECTION PREMIÈRE.

Des causes qui interrompent la prescription.

2242. *La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.*

2243. *Il y a interruption naturelle lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers.*

2244. *Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile.*

2245. *La citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la prescription du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice, donnée dans les délais de droit.*

2246. *La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.*

2247. *Si l'assignation est nulle per défaut de forme,*

Si le demandeur se désiste de sa demande,

S'il laisse périmer l'instance,

Ou si sa demande est rejetée,

L'interruption est regardée comme non avenue.

2248. *La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.*

2249. *L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.*

L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible.

Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription à l'égard des autres codébiteurs que pour la part dont cet héritier est tenu.

Pour interrompre la prescription pour le tout à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

2250. *L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.*

SECTION II.

Des Causes qui suspendent le cours de la prescription.

2251. *La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.*

2252. *La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à l'article 2278, et à l'exception des autres cas déterminés par la loi.*

2253. *Elle ne court point entre époux.*

2254. *La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari.*

2255. *Néanmoins elle ne court point pendant le mariage à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l'article* 1561, *au titre* du Contrat de mariage et des Droits respectifs des époux.

2256. *La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage,*

1. *Dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté;*

2. *Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari.*

2257. *La prescription ne court point,*

A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive;

A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l' eviction ait lieu;

A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.

2258. *La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire à l'égard des créances qu'il a contre la succession.*

Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.

2259. *Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer.*

CHAPITRE V.

Du Temps requis pour prescrire.

SECTION PREMIÈRE.

Dispositions générales.

2260. *La prescription se compte par jours et non par heures. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.*

2261. *Dans les prescriptions qui s'accomplissent dans un certain nombre de jours, les jours complémentaires sont comptés.*

Dans celles qui s'accomplissent par mois, celui de fructidor comprend les jours complémentaires.

SECTION II.

De la Prescription trentenaire.

2262. *Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.*

2263. *Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayant-cause.*

2264. *Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.*

SECTION III.

De la Prescription par dix et vingts ans.

2265. *Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort du tribunal d'appel dans l'étendue duquel l'immeuble est situé; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.*

2266. *Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour completer la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence un nombre d'années d'absence double de celui qui manque pour compléter les dix ans de présence.*

2267. *Le titre nul par défaut de forme peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.*

2268. *La bonne foi est toujours présumée; et c'ést à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.*

2269. *Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.*

2270. *Après dix ans l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés.*

SECTION IV.

De quelques prescriptions particulières.

2271. *L'action des maitres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois;*

Celle des hoteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent;

Celle des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires,

Se prescrivent par six mois.

2272. *L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicaments;*

Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu'ils exécutent;

Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands;

Celle des maitres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves; et des autres maitres; pour le prix de l'apprentissage;

Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le paiement de leur salaire,

Se prescrivent par un an.

2273. *L'action des avoués, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.*

2274. *La prescription dans les cas ci-des-*

sus a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.

Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice, non périmée.

2275. *Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.*

Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à declarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.

2276. *Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès.*

Les huissiers, après deux ans depuis l'exécution de la commission, ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.

2277. *Les arérages des rentes perpétuelles et viagères;*

Ceux des pensions alimentaires;

Les loyers des maisons et le prix de ferme des biens ruraux ;

Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts,

Se prescrivent par cinq ans.

2278. *Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section courent contre les mineurs et les interdits, sauf leur recours contre leurs tuteurs.*

2279. *En fait de meubles, la possession vaut titre.*

Néanmoins celui qui a perdu, ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve, sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tien.

2280. *Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a couté.*

2281. *Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes.*

Néanmoins les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.

ESPOSIZIONE

De' motivi del progetto di legge, titolo XX, libro III. del Codice civile, sulla Prescrizione.

CITTADINI LEGISLATORI,

La prescrizione è un mezzo di acquistare o di liberarsi.

Acquistasi colla prescrizione una cosa quando la si è posseduta per tutto il tempo determinato dalla legge.

Le obbligazioni si estinguono per la prescrizione allorchè quelli co' quali furon contratte, hanno trascurato, per tutto il tempo dalla legge fissato, di esercitare i loro diritti.

Pare che alla sola idea di prescrizione l'equità si debba allarmare, e rispingere quegli che pel solo fatto del possedimento e senza il consenso del proprietario, pretende porsi in suo luogo; o che debba condannare colui che chiamato a soddisfare al-

la sua obbligazione che porta una data più o meno antica, non offre alcuna prova della sua liberazione. Si può egli opporre la prescrizione, e non comparire nel primo caso uno spogliatore, e nel secondo un debitore di mala fede che si arricchisce a danno del creditore?

Con tuttociò, fra tutte le istituzioni del diritto civile, la prescrizione è la più necessaria all' ordin sociale; e lungi che la si debba riguardare come uno scoglio in cui la giustizia sia costretta ad urtare, fa d' uopo insiem co' filosofi e co' giureconsulti mantenerla come una salvaguardia necessaria al diritto di proprietà.

In fine sono le riflessioni che tendono a legittimare la prescrizione.

La proprietà dapprincipio consisteva nel possesso, ed è antichissimo assioma di diritto che nel dubbio si debba accordare la preferenza al possessore: *melior est causa possidentis.*

Possedere è lo scopo che si propone il proprietario: possedere è un fatto positivo, esterno e continuo, che indica la proprietà. Il possesso è dunque ad un tempo, e

l'attributo principale ed una prova della proprietà.

Il tempo che costantemente, e ognora più stabilisce e giustifica il diritto del possessore, non rispetta verun altro imaginato dagli uomini per comprovare un sì fatto diritto. Non v'ha deposito, non vigilanza e custodia che metta gli atti pubblici o privati al coperto dagli avvenimenti, ne' quali possono andare smarriti, od essere alterati, falsificati, distrutti. La falce del tempo tronca in mille modi tutto ciò ch'è l'opera degli uomini.

Allorchè la legge proteggitrice della proprietà vede da un lato il possessore avere da lungo tempo pacificamente e pubblicamente goduto di tutte le prerogative annesse a simil diritto, e dall'altra parte invocarsi un titolo di proprietà rimasto senza verun effetto durante lo stesso tempo, insorge dubbio del pari e contro il possessore che non produce alcun titolo, e contro quegli che un ne presenta, di cui non si potrebbe presumere ch'ei ne avesse fatto alcun uso, se non vi fosse stato derogato, o s'egli non avesse acconsentito che l'attual possessore a lui succedesse.

Come mai la giustizia potrà ella levar questo dubbio? Il fatto del possesso non è men positivo che il titolo; il titolo senza il possesso non presenta più lo stesso grado di certezza; il possesso smentito dal titolo perde una parte della sua forza: questi due generi di prova entrano nella classe delle presunzioni. Ma la presunzione favorevole al possessore si accresce col tempo a misura che quella che nasce dal titolo, diminuisce. Questa considerazione somministra l' unico mezzo di decidere che la ragione e l' equità possono acconsentire: questo mezzo consiste nel non ammettere la presunzione che risulta dal possesso se non che quando essa ha ricevuta dal tempo una forza sufficiente, onde la presunzione che nasce dal titolo non possa più bilanciarla.

Allora la stessa legge può presumere che quegli che ha il titolo, ha voluto perdere, cedere od alienare ciò che ha lasciato prescrivere.

Conviene adunque fissar tutti i calcoli nella fissazione del tempo necessario ad operare la prescrizione, e trovare sotto tutti i rapporti dell'equità, quelle regole che

possano il meno possibile, compromettere il diritto reale di proprietà. Cotali regole devono per sì fatto motivo essere differenti giusta la natura e l'oggetto de' beni.

Se in seguito l'equità trovasi lesa, ciò non può essere che in alcuni casi particolari. La giustizia generale è resa, e da quell'istante gl'interessi privati che possono soffrire lesione debbono cedere alla necessità di conservare l'ordin sociale.

Ma un tal sacrifizio dal pubblico bene richiesto rende più colpevole nel foro interno colui, che avendo usurpato, o quegli che conscio di non aver adempito al suo impegno, abusa della prescrizione legale. Il grido di sua coscienza, che non potrà a meno di non rammentargli continuamente la sua obbligazion naturale, è la sola risorsa cui la legge possa lasciare al proprietario od al creditore che avrà lasciata decorrere contro se stesso la prescrizione.

Se fosse altrimenti, non vi sarebbe alcun termine dietro cui uno si potesse riguardare come proprietario e come sciolto dalle sue obbligazioni; nè rimarrebbe al legislatore alcun mezzo di prevenire o di

ter-

terminare le liti, e tutto sarebbe incertezza e confusione.

Ciò che prova anco più, che le prescrizioni sono uno de' fondamenti dell' ordine sociale si è, che le si trovano stabilite nella legislazione di tutti i popoli inciviliti.

Esse furono in uso presso i Romani nei tempi i più remoti; le loro leggi ne parlano come d' una garanzia necessaria alla pubblica tranquillità. *Bono pubblico usucapio introducta est, ne scilicet quarumdam verum diu et fere semper incerta dominia essent, cum sufficeret dominus ad inquirendas res suas statuti temporis spatium.* (Leg. 1. ff. *de Usurp. et Usuc.*) La prescrizione, in queste leggi, è annoverata tra le alienazioni per parte di quegli che lascia prescrivere. *Alienationis verbum etiam usucapionem continet. Vix est enim ut non videatur alienare qui patitur usucapi.* (*L.* 28, *ff. de verb. signif.*). Ivi dassi alla prescrizione la stessa irrevocabilità che si accorda all' autorità delle sentenze, ed alla forza delle transazioni. *Ut sunt judicio terminata, transactione composita, longioris*

temporis silentio finita. (Leg. 230, ff. *de verb. signif.*)

La necessità delle prescrizioni, la loro conformità ai principj d'una severa giustizia, appariranno anche più dagli sviluppi delle regole che formano la materia del presente titolo del Codice civile.

Si sono primieramente stabilite quelle che son relative alla prescrizione in generale.

Si procede in seguito a considerare più specialmente la natura e gli effetti del possesso.

Vi si enuncian le cause che impediscon la prescrizione, quelle che la interrompono o la sospendono.

Si termina col prefiggere il tempo necessario a prescrivere.

Dopo avere nelle disposizioni generali indicata la natura e l'oggetto della prescrizione, si è stabilito in quali casi si possa rinunciare a prevalersene.

Quando è spirato il tempo necessario a prescrivere, si può rinunciare al diritto in questo modo acquistato, purchè abbiasi

la capacità di alienare: su ciò non può cadere alcun dubbio.

Ma questa facoltà che ha ciascheduno di disporre dei suoi diritti, può ella esercitarsi relativamente alla prescrizione prima che questa abbia compito il suo corso? Quegli che contrae un' obbligazione può egli stipulare, che nè lui, nè i suoi rappresentanti opporranno cotesta eccezione?

Se una tale convenzione potesse esser valida, la prescrizione più non sarebbe riguardo alla conservazione della pubblica tranquillità che un mezzo illusorio: tutti coloro in cui vantaggio fossero contratte le obbligazioni, non mancherebbero mai di esigere una sì fatta rinunzia.

Trattasi d'una obbligazione? la prescrizione è fondata sulla più forte presunzione d' una liberazione effettiva: la legge non solo interviene per quegli che essendo succeduto al debitore può presumere che questi abbia pagato; ma ella viene pure in soccorso del debitore medesimo, che avendo realmente pagato, non ha più il titolo della sua liberazione. Come mai credere che quegli che rinunciasse alla prescrizione

avesse esposto se stesso od i suoi rappresentanti a pagar più volte? Questo sarebbe un'obbligo sconsigliato e dalla stessa ragione disapprovato.

Trattasi egli della prescrizione di un fondo? Se fu convenuto tra due vicini, che uno possederebbe il fondo dell'altro senza poterlo prescrivere, questa non sarebbe, per parte di quegli in cui profitto volgesi la stipulazione, una rinuncia alla prescrizione; è piuttosto una dichiarazione di non possedere a titolo di proprietario; e nessun altro può prescrivere fuorchè quegli che possede a tal titolo.

Osservisi inoltre che la prescrizione essendo necessaria per mantenere l'ordin sociale, essa fa parte del diritto pubblico, cui non è libero a tutti di derogare: *jus publicum pactis privatorum mutari non potest. Leg. ff. de pactis.*

La prescrizione non è altro, nel linguaggio del foro, che un motivo d'inammissibilità, vale a dire, che non ha effetto se colui contro il quale vuolsi esercitare il diritto risultante da un obbligo, o contro cui si rivendica un fondo, non oppone sì fatta eccezione.

Tale di fatti esser deve l'andamento della giustizia: il tempo solo non produce la prescrizione; fa d'uopo che col tempo concorra o la lunga inazione del creditore, od un possesso tale quale lo esige la legge.

Codesta inazione o questo possesso sono di tali circostanze che non possono essere conosciute e verificate dal giudice se non che quando sono allegate da colui che vuol prevalersene.

Ma la prescrizione può essere altresì opposta in qualunque stato di causa, pur anche d'innanzi al tribunale d'appello. Il silenzio a questo riguardo osservato fino ad un certo punto della causa può essere stato determinato dall'opinione che gli altri mezzi fossero sufficienti; ed il diritto acquistato dalla prescrizione non ne conserva meno tutta la sua forza fintantochè l'autorità del giudicato definitivo pronunciato dal tribunale d'appello abbia irrevocabilmente fissata la sorte delle parti.

Nondimeno questa regola dee conciliarsi con quella che ammette la rinuncia anche tacita alla prescrizione acquistata. Codesta rinunzia risulta dai fatti che suppongon

l'abbandono o sia la cession del diritto. Quindi, sebbene il silenzio di colui che prima della sentenza definitiva non fece valere il mezzo della prescrizione non possa solo essergli opposto, tuttavia i giudici dovranno esaminare se le circostanze non sieno tali che se ne debba indurre la rinunzia tacita al diritto acquistato.

Sarebbe un errore il credere che la prescrizione non abbia effetto che quando è opposta da colui che ha prescritto, e che ella sia a vantaggio di questi una facoltà personale. La prescrizione stabilisce o la liberazione o la proprietà; ora i creditori possono, come si è dichiarato al titolo *delle obbligazioni*, esercitare i diritti e le azioni dei lor debitori, eccettuati quelli che sono esclusivamente annessi alla persona; e ne deriva per conseguenza che i creditori o qualunque altra persona avente interesse che la prescrizione venga acquistata, possono opporla, tuttochè il proprietario o il debitor vi rinunci.

La prescrizione è un mezzo di acquistare: non si possono acquistare e conseguentemente prescrivere che quelle cose che

sono in commercio, cioè suscettibili d'essere esclusivamente possedute.

Ma era egli dovere di riguardare come non esistenti in commercio i beni ed i diritti appartenenti alla nazione, agli stabilimenti pubblici, od ai comuni?

Riguardo ai demanj nazionali, se questi nell' antico governo erano imprescrittibili, ciò derivava dalla regola secondo la quale non si potevano in alcun modo alienare. Inferivasi da questa regola che il demanio non poteva essere posseduto in virtù di un titolo valido e senza mala fede; che un tale possesso non poteva imputarsi che alla negligenza degli officiali pubblici, e che tal negligenza non doveva trar seco la perdita dei beni necessarj alla difesa, e agli altri carichi dello stato.

La regola dell'inalienabilità fu abrogata dall'assemblea costituente per delle considerazioni di pubblico bene, da cui non si potrebbe prescindere.

Le leggi molteplici che autorizzan la vendita degli antichi e nuovi demanj, le alienazioni generali fatte in esecuzione di queste leggi, e l'irrevocabilità di tali aliena-

zioni pronunciate nei decreti costituzionali, dovettero far consacrare nel Codice civile, come una regola immutabile quella che ponendo questi demanj in commercio, li assoggetta alle regole del diritto comune sulla prescrizione.

Queste regole essendo applicabili *pro e contra* la nazione, debbono con più di ragione osservarsi a riguardo dei pubblici stabilimenti e delle comunità.

Perchè il possesso possa stabilire la prescrizione, esso dee unire tutti i caratteri indicanti la proprietà; fa d'uopo che non possa cadere verun equivoco sul fatto di tale possesso; bisogna infine che il possesso sia pubblico, pacifico, continuo e non interrotto durante il tempo dalla legge prefisso.

Il possesso in generale è la detenzion d'una cosa, od il godimento di qualche diritto che noi abbiamo, ed esercitiam da noi stessi o per mezzo di un altro che tien questa cosa, o che esercita in nostro nome codesto diritto.

Il posseder da se stesso o per mezzo d'altri è un fatto che non può subito stabilire

un diritto, ma che indica la qualità di proprietario. Cotale indicazione sarebbe illúsoria se quegli che ha il possesso potesse essere evinto altrimenti che colla prova che egli possede a nome d' altri, o che un altro ha la proprietà.

Quando si è cominciato a possedere per altri, devesi sempre presumere che si possegga al medesimo titolo?

Una delle più antiche massime di diritto è che nessuno possa, nè per sola sua volontà, nè pel solo lasso di tempo cangiare a se stesso la causa del proprio possesso: *illud a veteribus praeceptum est, neminem sibi ipsum causam possessionis mutare posse.* (Leg. 3. §. 19. ff. de *acquis. possess.*) Quindi l' affittuario, il mutuatario, il depositario saranno sempre creduti possedere allo stesso titolo. Il motivo si è che la detenzione non potrà essere simultaneamente per se e per altri; colui che per altri possede, perpetua e rinova ad ogni istante il possesso di quegli per cui possede, ed essendo indefinito il tempo che si può possedere per altri, non si può fissar l'epoca a cui quegli per cui si possede, sarà spossessato.

La regola secondo la quale presumesi ch' uno sempre possegga al medesimo titolo, dee annoverarsi tra le principali garanzie del diritto di proprietà.

Cotesta presunzione non deve cedere che a delle prove positive.

Tale sarebbe il caso in cui il titolo del possesso di quegli che possede per altri, venisse intervertito.

Questo titolo può essere intervertito da una causa proveniente da una terza persona.

Lo può essere altresì dal possessore a titolo di proprietario, s'esso trasmette questa specie di posseso alla persona che possedeva precariamente.

Per ultimo la stessa persona che possede in nome d'altri può intervertire il titolo del suo possesso, sia a suo vantaggio colla contraddizione che avesse opposta al diritto del possessore a titolo di proprietario, sia a vantaggio di un terzo a cui questo detentore avesse trasmessa la cosa mediante un titolo traslativo di proprietà.

Il successore a titolo universale della persona che possedeva la cosa per altri, non acquista perciò un nuovo titolo di

possesso. Egli succede a' diritti com' essi si trovano, quindi continua a possedere per altri, ed in conseguenza non può prescrivere.

Ma il successore a titolo universale ed il successore a titolo singolare sono in ciò differenti, chè questi non ripete il suo diritto dal titolo primitivo del suo predecessore, ma bensì da quello che gli fu personalmente accordato. Quest'ultimo titolo può dunque stabilire un genere di possesso cui non aveva la persona che lo ha trasmesso.

Questa regola in nulla si oppone a quella giusta la quale nessuno può trasmettere maggiore diritto di quello ch'ei n'abbia. Il titolo traslativo di proprietà dato da quegli che non è proprietario, non trasmette il diritto di proprietà, ma il possesso preso in conseguenza di questo titolo è un fatto assolutamente diverso dalla detenzione a nome d'altrui e quindi questo possesso continuato durante il tempo dalla legge prefisso può stabilire il diritto risultante dalla prescrizione.

Di più; fa d' uopo, quando dicesi che nessuno può prescrivere contro il suo tito-

lo, distinguere la prescrizione come mezzo di acquisto da quella ch'è un mezzo di liberazione. Colui che acquista prescrivendo non può cangiare a se stesso la causa ed il principio del suo possesso, ed è di lui propriamente che dicesi che non può prescrivere contro il suo titolo.

Ma se trattasi della liberazione per mezzo della prescrizione, questa prescrizione diventa la causa dell'estinzione del titolo ed allora prescrivesi contro il suo titolo in questo senso precisamente che non lice prescrivere contro il suo titolo.

Gli atti di pura facoltà, quelli di semplice tolleranza non possono considerarsi come atti di possesso, giacchè nè colui che li ha fatti intende di agire come proprietario, nè quegli che li autorizza intende spropriarsene.

Colui che per acquistare il possesso, ne spogliò con violenza l'antico possessore, avrà egli un giusto titolo di prescrivere de' mezzi in cotal modo acquistati?

La legge romana escludeva qualunque prescrizione fintantochè la persona in simil guisa spogliata venisse ristabilita nel suo

possesso, e quegli stesso che prima di sì fatta restituzione aveva comperato di buona fede dallo spogliatore violento, non poteva neppur esso prescrivere.

Cotesta decisione non potria conciliarsi col sistema generale delle prescrizioni.

Quegli che con violenza è spogliato, non intende certamente di perdere il possesso, e se quando ei cessa di soffrire una tale violenza, ei lascia l'usurpatore possedere pacificamente i suoi beni, anche in tal caso quest' ultimo è un possessore di mala fede; tuttavia un tal possesso può allora riunire tutte le condizioni richieste a produrre quella specie di prescrizione contro la quale l'eccezione di mala fede non può essere opposta.

D'altronde la regola esclusiva di ogni prescrizione sarebbe ingiusta riguardo a coloro i quali ignorando affatto l'usurpazione violenta avessero in seguito avuto un possesso non immutabile a così fatta violenza.

Cotesti motivi non permisero di dare agli atti di violenza, sui quali fosse fondato il possesso, altro effetto che quello di ser-

vive d'ostacolo alla prescrizione, finchè durano.

Il possesso di chi vuole prescrivere, dev' esser continuo e non interrotto.

Parecchie cause interrompono o sospendono il corso della prescrizione.

Quando trattasi di acquistare una cosa per prescrizione l'interruzione è naturale o civile.

Segue un'interruzion naturale allorchè lo stesso fatto del possesso è interrotto.

Se trattandosi del possesso di un fondo l'interruzione non durò un certo tempo, presumesi che ciò sia stato un semplice errore per parte di quegli che se n'è impadronito.

Si presume altresì che quegli che n'era in possesso, se ne sia impadronito, od abbia almen reclamato tostochè ebbe conoscenza dell'occupazione, e che non abbia in verun modo acconsentito a soffrirla.

Si è considerato, che se l'occupazione momentanea di un fondo bastasse a privare degli effetti del possesso, questa sarebbe una cagion di disordine, che ogni possessore sarebbe continuamente esposto alla

necessità d' incontrare una lite per giustificare il suo diritto di proprietà.

In tutte le sentenze pronunciate in Roma in materia possessoria, e che furono da principio distinte col nome *d' interdetti*, era d' uopo, per prevalersi de' vantaggi del possesso novello di qualsivoglia cosa *mobiliare* o *immobiliare* contro un possessor anteriore, che il possesso fosse almeno di un anno.

La regola del possesso annale fu sempre in Francia osservata riguardo agl' immobili, siccome la più acconcia a mantenere l' ordidine pubblico. Di fatti per raccorre i frutti di un fondo esigesi il corso di un anno, un simile spazio di tempo richiedesi, perchè un possesso pubblico e continuo prenda un carattere che impedisca di confonderlo con una semplice occupazione.

Per la qual cosa nessuno può essere spogliato del titolo di possessore se non in virtù del possesso d' un' altra persona pel corso di un anno intero; e per la stessa ragione il possesso che non durò un anno intero non ha forza d' interrompere la prescrizione.

L'interruzione civile è quella che formasi da una citazion giudiziale, da un precetto, o da un sequestro interrotto a colui che si vuole impedir di prescrivere.

Il dubbio non può cader che nel caso in cui la citazion giudiziale fosse nulla.

Distinguesi intorno a ciò la nullità risultante dall'incompetenza del giudice, da quella che è originata da un vizio di formalità.

Nel primo caso era antico costume in Francia, contrario alla legge romana, che un'azione promossa in giudizio interrompeva la prescrizione anche quando venia intentata nanti un giudice incompetente; questo uso siccome più atto a mantenere il diritto di proprietà fu conservato.

Ma quando le formalità prescritte ad oggetto che il possessore venga validamente citato, non sono state adempite, non v'è realmente citazione, nè da tal atto può risultarne verun effetto.

Di più; la citazione non interrompe la prescrizione in un modo assoluto, ma condizionatamente nel caso che la domanda sia aggiudicata. Per lo che l'interruzione riguardasi come non avvenuta qualora l'attore

tore desista dalla sua azione e lascia perimer l' istanza, oppure se la domanda vien rigettata.

Gli effetti dell'interruzione della presunzione riguardo ai debitori solidarj o ai loro eredi, tantò nel caso in cui l' obbligo è divisibile, quanto in quello in cui non lo è, non son' altro che la conseguenza de' principj già esposti al titolo *delle obbligazioni in genere*.

Rapporto al fidejussore la sua obbligazione accessoria dura quanto l'obbligazion principale; ond' è che il fidejussore non può opporre la prescrizione che fosse stata interrotta contro il debitore.

Il possesso che ha preceduta l' interruzione non può essere all' avvenire di alcuna considerazione per la prescrizione: è in ciò che l'interruzione della prescrizione differisce dalla sospensione, la quale osta soltanto a che la prescrizione cominci a decorrere, o che ne sospende il corso fintantochè cessi la causa di tal sospensione.

E' regola generale, che la prescrizione, corre contro ogni sorta di persone, eccetto

quelle che trovansi comprese in qualche eccezione stabilita dalla legge.

Codeste eccezioni sono fondate sul favore dovuto a certe persone, e al tempo stesso sulla natura delle prescrizioni.

Per lo che ove si consideri la prescrizione come un mezzo di acquistare, quegli che lascia prescrivere è riputato acconsentire all' alienazione, *alienari videtur, qui patitur usucapi.* Ora i minori e gl' interdetti sono dichiarati dalla legge incapaci di alienare. D' altronde è regola generale che si debbano restituire in intiero in ciò che reca lor pregiudizio; e per questo stesso motivo dovrebbersi restituire del pari contro la negligenza, di cui la prescrizione ne fosse stato l' effetto. Il corso della prescrizione deve dunque esser sospeso durante il tempo della minorità e dell' interdizione.

Considerata la prescrizione come un mezzo di liberazione, il minore e l' interdetto sono riputati non poter agire da se medesimi per esercitar que' diritti che si volessero prescrivere contro di essi, e che sovente possono essere ignorati dai loro tutori. La prescrizione di liberazione dev' essere adun-

que anche a lor riguardo sospesa: *contra non valentem agere non currit praescriptio.*

Queste regole generali riguardo ai minori ed agl'interdetti non soffrono eccezione che ne' casi dalla legge determinati.

Quanto a'conjugi, non può darsi prescrizione contr' essi, ripugnando all' indole della società conjugale, che i diritti dei conjugati non siano uno riguardo all' altro rispettati e conservati. L'intima unione che forma la loro felicità è nello stesso tempo sì necessaria all'armonia sociale che la legge ha voluto saggiamente allontanare da essi ogni occasione di torbido e di dissensione. Non vi può essere prescrizione ove non possa esservi del pari azione per interromperla.

Rispetto a' terzi la legge pronuncia a favor delle mogli, però con certe modificazioni, la sospensione della prescrizione nel caso in cui un fondo costituito a norma del regime dotale sia stato alienato. La prescrizione non corre a profitto dell'acquirente durante il matrimonio. E'una conseguenza della regola, giusta la quale in sì fatto regime il fondo dotale è inalienabile; codesta incapacità di alienare diverrebbe

sovente illusoria se il fondo dotale potesse esser prescritto.

La prescrizione è inoltre sospesa contro i terzi durante il matrimonio a favor della moglie, tanto nel caso in cui non si possa esercitar la sua azione che dopo una scelta da farsi o sull'accettazione o sulla rinuncia alla comunione, quanto nel caso in cui il marito avendo venduto il bene proprio della moglie senza il di lei consentimento, è garante della vendita, e in qualunque altro caso in cui l'azion della moglie si volgesse contro il marito.

Se la moglie esercitasse contro di un terzo un'azione per cui questo terzo fosse autorizzato a mettere in causa il marito come garante, ne risulterebbe una contestazion giudiziale tra il marito e la moglie. Si considera allora la moglie come incapace di agire anche contro di questa terza persona, cui sarebbe ingiusto di tradurre in giudizio s'ella esercitar non potesse il suo regresso contro il marito; e la prescrizion dell'azione contro la terza persona trovasi per tal motivo sospesa.

La prescrizione è per la natura stessa

delle cose sospesa fino all'avvenimento della condizione, se trattasi di un credito condizionale; fino all'evizione se d'un'azione di garanzia; sino alla scadenza, se di un credito a giorno fisso.

L' effetto del beneficio d' inventario è quello di conservare all'erede i suoi diritti contro l'eredità. La successione non può dunque prescrivere contro di lui.

La prescrizione dee correre contro un' eredità vacante anche quando non è provveduta di curatore. Questa circostanza non può nuocere ai terzi, che neppure potrebbero, senza interrompere la prescrizione, far nominare un curatore a motivo di questo interesse.

Allorquando la legge accorda all'apertura di una successione o d'una comunione di beni un termine per fare inventario e per deliberare, è indispensabile che la presunzione di tutti i beni e diritti venga sospesa durante il tempo che la stessa legge presume necessario a conoscerli.

Dopo avere esposte le cause impedienti la prescrizione, quelle che l'interrompono, e quelle che la sospendono, resta a ren-

dervi conto delle regole relative al tempo che si richiede a prescrivere.

E prima di tutto fa d' uopo esaminare come un tal tempo dee calcolarsi, da qual istante incominci, ed a qual giorno esso spiri.

Il tempo della prescrizione non può contarsi per ore, questo è uno spazio di tempo troppo breve, e che non potrebbe neppure uniformemente determinarsi.

Secondo la legge romana, quando la prescrizione era un mezzo di acquistare, la scadenza del tempo non era regolata allo stesso modo come quando era un mezzo di liberarsi.

Nel primo caso, allorchè trattavasi d'una prescrizione di dieci anni tra presenti, e di venti anni tra assenti, per cui richiedevasi la buona fede, si riguardava la legge come veniente al soccorso del possessore, ed era sufficiente che l'ultimo giorno del tempo richiesto fosse cominciato, perchè la prescrizione fosse acquistata.

Era altrimenti quando trattavasi della prescrizione di liberazione. Codesta prescrizione veniva considerata come una pena

della negligenza, e fino a che l'ultimo giorno del tempo richiesto fosse spirato, sì fatta pena non era incorsa.

Questa, a dir vero, era una distinzione più sottile che fondata in ragione. L'antico proprietario contro cui prescrivesi un fondo non merita meno favore che un creditore contro il quale prescrivesi un debito.

Era cosa più semplice e più giusta il decidere che la prescrizione non è in alcun caso acquistata se non quando è compito l'ultimo giorno del termine.

Parimenti si è prevenuta ogni difficoltà stabilendo che nelle prescrizioni che si compiranno da un certo numero di giorni, anche i giorni complementarj saranno contati, e che in quelle che si compiranno per mese, quello di fruttidoro comprenderà i giorni complementarj.

Il punto più importante da regolarsi era quello della durata del tempo richiesto a prescrivere.

La prescrizione conosciuta dagli antichi romani sotto il nome d'*usucapio* acquistavasi da principio col decorso di un anno pei mobili, e con quello di due anni

pegli stabili. Esigevasi un titolo legale, la tradizione ed il possesso. Questo mezzo di acquistare non si applicava che ai beni, il di cui pieno dominio potea appartenere ai particolari, e ch' essi distinguevano sotto il nome di *Res mancipi*. Non si ponevano in questo numero i beni situati fuori d'Italia, su de' quali il popolo romano conservava ognor de' diritti.

Dilatatesi fuor dell'Italia le loro conquiste, e moltiplicatesi in quelle contrade le proprietà de' cittadini romani, i giureconsulti introdussero colle loro risposte una giurisprudenza secondo la quale colui che avea posseduto per dieci anni un podere della classe di quelli che si chiamavano *res nec mancipi*, poteva opporre alla domanda di rivendicazione, l'eccezione fondata sul lasso di tempo, e denominata *praescriptio* per distinguerla dal diritto nominato *usucapio*.

Cotesta giurisprudenza, confermata dagli Imperatori, era tuttavia imperfettissima: l'intervallo d'uno o di due anni non era sufficiente per vegliare alla conservazione della maggior parte delle proprietà. I dirit-

ti riservati al popol romano sopra i beni situati fuori d'Italia furono aboliti. Questa legislazione venne semplificata da Giustiniano, che tolse delle distinzioni e delle formalità divenute già inutili. Una foggia generale di prescrizione fu stabilita; venne fissato il termine pei mobili ad un triennio, e per gl'immobili ad un decennio tra presenti, ed a vent'anni tra assenti con titolo e buona fede.

Erasi fin da tempi anteriori a quest'ultima legge sentita la necessità di ammettere un termine dietro il quale stabilir si potesse in vantaggio del possessore una presunzione contro la quale nessuna eccezione, neppur quella derivante dalla mala fede, potesse essere ammessa. Questo termine era stato fissato ai trent'anni, e di tale prescrizione appunto può dirsi: *humano generi profunda quiete prospexit.*

Prima che questa prescrizione di trent' anni fosse introdotta, le azioni personali derivanti dalle obbligazioni non erano considerate come suscettibili di prescrizione a motivo che quegli il quale s'era obbligato non può prevalersi di un possesso poichè

ciò sarebbe lo stesso che smentire la sua promessa o quella della persona che si rappresenta.

Ma quando si riconobbe essere necessario al mantenimento della tranquillità pubblica il togliere qualunque eccezione, le stesse considerazioni destaronsi contro colui che aveva pel corso di trent'anni trascurato di esercitare i suoi diritti *sicut in rem speciales, ita de universitate ac personales actiones ultra triginta annorum spatium non protendantur.* Leg. 3. *Cod.* de *Praesc.* 30 *et* 40 *ann.*

Ciò non per tanto qualunque prescrizione per importanti che sieno i suoi motivi non dovendo estendersi oltre ciò ch'esprime la legge, trovavansi pur de'diritti e delle azioni che non vi eran comprese, od almen non lo erano con sufficiente chiarezza. Un'altra legge prescrisse ne' termini i più generali che ciò che non era soggetto alla prescrizione di trent'anni, lo fosse a quella di quaranta, senza distinzione de' diritti od azioni della chiesa, del pubblico e de' particolari. Codesta regola non soggiacque ad altre eccezioni che quelle che in una legge erano specificate.

Fa meraviglia il trovare in questa legislazione una regola secondo la quale, quando colui ch'erasi personalmente obbligato possedea degl'immobili al debito ipotecati, riguardavasi l'azione ipotecaria, la di cui durata era di dieci anni come distinta dall' azione personale che durava trent'anni, in guisa tale che un debito ipotecario non si prescriveva che dopo il corso di quarant' anni. Opponevasi direttamente ai principj che l'obbligazione principale fosse estinta dal lasso di trent'anni, e che l'ipoteca convenzionale, che n'era un'obbligazione accessoria, non lo fosse del pari.

In Francia, il tempo delle lunghe prescrizioni non era uniforme, nè in materia personale, nè in materia reale.

In parecchie provincie ov'era in vigore il diritto scritto anco in quelle ove regolavano le consuetudini, non si ammetteva che la prescrizione di trent'anni, sì tra presenti, come tra assenti, tanto contro i proprietarj quanto contro i creditori; e nella maggior parte di questi paesi la prescrizione decennale tra presenti, e di vent' anni tra assenti, avea luogo soltanto riguardo alle ipoteche de' creditori.

Inoltre, la prescrizione era acquistata dal lasso di vent'anni in materia personale come in materia reale, e questi vent'anni si richiedevano tra presenti.

Parimenti in altre, questi vent'anni costituivano il tempo fissato anco tra presenti ma in materia reale soltanto.

Secondo alcuni statuti l'azion personale congiunta all'azione ipotecaria non si prescriveva che dopo quarant'anni. D'altronde intorno a ciò eran diverse le pratiche.

Altri statuti non riconoscevano per gli immobili che la prescrizione di quaranta anni.

Nella maggior parte della Francia erasi ammessa ad un tempo e la prescrizione generale di trent'anni in materia personale e reale, e la prescrizione di dieci e vent'anni con titolo e buona fede in materia reale.

Convenne scegliere tra questi diversi modi di prescrizione.

La prima distinzione che offrivasi era quella tra i diritti personali ed i diritti reali.

Nella prescrizione delle azioni personali presumesi che queste sieno soddisfatte, ov-

ver si considera la negligenza del creditore e puossi senza inconveniente accordargli contro il suo debitore il tempo della più lunga prescrizione, quello cioè di trent' anni.

Nella prescrizione per acquistare non hassi a considerare soltanto l'interesse del proprietario, fa d'uopo altresì aver riguardo al possessore che non deve restare in un' eterna incertezza. Il suo interesse particolare si trova legato coll' interesse generale. Chi è quegli che fabbricherà, pianterà, che impegnerassi in ispese di coltivazione o diseccamento, se deve scorrere un tempo sì lungo prima ch' egli sia assicurato di non essere evinto?

Ma questa considerazione d'ordine pubblico è necessariamente legata ad una seconda distinzione tra i possessori con titolo e buona fede, e quelli che non possono opporre che il fatto medesimo del loro possesso.

Il possessore con titolo e buona fede abbandonasi con confidenza a tutte le spese di miglioramento. Il tempo dopo cui ei deve trovarsi in una piena sicurezza dev' essere adunque molto più certo.

Quanto ai possessori che non hanno per essi che il solo fatto del loro possesso, non si ha la stessa ragione di trattare a loro riguardo i proprietarj con più rigore che non si trattano i creditori riguardo ai debitori. L'importanza attaccata alle proprietà de' fondi potrebbe del pari essere un motivo per non lasciarle prescrivere se non che dopo un tempo più lungo, come si è fatto in alcuni paesi; ma vi si oppongono altri motivi. Se il possessore senza titolo ricusa di esporsi a delle spese pregiudica non poco all' interesse generale che ogni miglioria possa esser sospesa per trent'anni e dopo un sì lungo periodo di tempo, durante il quale il proprietario dee rimproverarsi la propria incuria, conviene di far cessare alla fine uno stato precario che nuoce al pubblico bene.

Affinchè questa teoria, conforme all'economia politica, lo fosse nello stesso tempo eziandio alla giustizia, era d'uopo altresì ammettere la distinzione fatta dai Romani tra i possessori con titolo e buona fede, che prescrivono contro un proprietario presente, e tra le persone che prescrivono contro un assente.

Nel caso in cui il vero proprietario è presente, da una parte la sua negligenza è meno scusabile; e da un' altra la sua presenza infonde nel nuovo possessore una maggior sicurezza. Il proprietario che non è a portata di vegliare, merita più favore.

Queste considerazioni ben ponderate indussero a fissare, ove si verifichi il possesso con titolo e buona fede, il tempo della prescrizione a dieci anni tra presenti, e a vent'anni tra assenti.

Sarà quindi regola generale che tutte le azioni sì reali che personali si prescrivano col lasso di trent' anni senza che quegli che si prevarrà di tale prescrizione sia obbligato di produrre alcun titolo, o che se gli possa oppor l' eccezione dedotta dalla mala fede; e che quegli che avrà acquistato di buona fede e con giusto titolo uno stabile, ne prescriva la proprietà col lasso di dieci anni, qualora il vero proprietario abiti nel circondario giurisdizionale d'appello ove l'immobile è situato, e con quello di venti quand' egli è domiciliato fuori del circondario.

A Roma la prescrizione correa tra pre-

senti allorchè colui che prescriveva, e quegli contro cui prescrivevasi avevano il lor domicilio nella stessa provincia, senza che si avesse riguardo alla situazione del fondo.

Più generalmente però in Francia si ritenevano presenti coloro che dimoravano nello stesso *balliaggio* reale o nella stessa *siniscalchia*, nè vi era che un solo statuto in cui si avesse riguardo alla distanza nella quale si trovasse il fondo dal domicilio delle parti.

Un cangiamento notabile si è fatto su ciò nell'antica legislazione.

Lo scopo che ci siamo proposti è di accordare a colui che possede un più grande favore a misura della negligenza del proprietario; e questa colpa la si riguarda come maggiore quand'egli è presente. Ma coloro che si sono fondati sulla sola presenza del proprietario e del possessore nello stesso luogo ovvero in un luogo vicino, non han posto mente che gli atti possessorj si fanno sul fondo medesimo; è dunque in ragione diretta della distanza alla quale il proprietario si trova dal fondo, ch'egli è più o meno a portata di mantenersi in pos-

possesso; ei non saprebbe per lo più trarre alcuna istruzione dal vicinato del novel possessore. Queste leggi furono fatte ne' tempi in cui l'uso il più generale era che ciascheduno vivesse vicino alle sue proprietà.

Codesta regola ha dovuto cangiare a seconda de' nostri costumi, e l'intento della legge sarà adempito col non riguardare il vero proprietario come presente se non se quando abiterà nel circondario del tribunale d'appello ove l'immobile è situato.

Fu in ragione della maggiore facilità delle comunicazioni che si credette bastare per essere considerato come presente che il domicilio fosse compreso nella giurisdizione del tribunale d'appello.

La legge esige per questa prescrizione di 10 o di 20 anni un giusto titolo e la buona fede.

Nessuno può credere di buona fede di possedere come proprietario, quando non ha un giusto titolo, vale a dire, un titolo che di sua natura sia atto a trasmettere il diritto di proprietà, e che d'altronde sia valido.

Non sarebbe valido se fosse contrario alle leggi, e quand'anco la sua nullità derivasse soltanto da un qualche vizio di forma, non potrebbe mai autorizzare cotal prescrizione.

Nel diritto romano bastava che si avesse acquistato di buona fede e con giusto titolo. Non erasi ammesso ad opporre al possessore che avesse posteriormente ed anche durante il corso della prescrizione saputo, che la cosa non apparteneva a colui, da cui la teneva. Questa regola trovasi in parecchi testi del Digesto e del Codice.

Essa fondasi in ciò che la prescrizione di 10 e 20 anni è come quella di 30 anni posta nel numero delle lunghe prescrizioni che la proprietà e la pubblica pace rendono necessarie del pari. Se il tempo della prescrizione di 10 o 20 anni è meno lungo di quello della prescrizion trentenaria, non si ebbe nè aver potevasi in vista che il giusto titolo e la buona fede al tempo dell'acquisto. Adempite che sieno queste due condizioni, la legge assimila il possessore di 10 e 20 anni a quello che prescrive con 30. Il tempo decorso senza reclamo

per parte del proprietario ed il possesso a titolo di proprietà costituiscono egualmente simili prescrizioni. Tali sono i soli rapporti comuni a colui che prescrive ed a colui contro il qual si prescrive. Quanto alla mala fede che può sopravvenire durante la prescrizione, questo è un fatto personale a colui che prescrive: la di lui coscienza il condanna; non v' ha motivo che possa nel foro interno coprire la sua usurpazione. Le leggi religiose han dovuto adoprare tutta la loro forza per impedire l'abuso cui far si potrebbe della legge civile; ed è allora specialmente che il concorso dell' uno nel foro interno e dell' altro nel foro esterno diventa essenziale. Ma non si può dubitare del pari che la necessità delle prescrizioni non superi il timore di questo abuso; e la legge civile sulle prescrizioni diverrebbe ella stessa puramente arbitraria ed incoerente se dopo avere stabilite delle regole fondamentali, venissero queste distrutte da regole opposte: codesti motivi impedirono di conservare quella ch' erasi tratta dalle leggi ecclesiastiche, e secondo la quale esigevasi la buona fede per tutto il decorso delle prescrizioni di 10 e 20 anni.

Contasi un gran numero di casi relativi alle obbligazioni ne' quali la legge ha limitato a dieci anni, ed anche ad un tempo minore quello delle prescrizioni. Tali son quelli ove trattasi di far annullare o rescindere degli atti. Di ciò furono esposti i motivi al presentarsi de' titoli che contengono sì fatte disposizioni.

Restava un caso da non ommettersi ed è quello della prescrizione in favore degli architetti, od imprenditori a motivo della garanzia delle opere grosse da essi fatte o dirette. Il diritto comune che esige dieci anni per questa prescrizione, fu conservato.

Vi sono pure alcune altre prescrizioni particolari al diritto francese, di cui l'uso fece sentire la necessità.

Era stabilito in virtù dell' articolo 68 dell' ordinanza di Luigi XII nell' anno 1612, » che i mercanti di panno, gli speziali, i fornaj, i trattori, i fabbri-ferraj, i sarti, i calzolaj, macellari, ed altri venditori al minuto, fossero tenuti di chiedere entro sei mesi il lor pagamento di quanto avessero somministrato nel corso de' precedenti sei mesi quand' anche le somministrazioni avessero continuato. »

Questo genere di prescrizione venne abolito sulle presunzioni di pagamento che risultano dal bisogno in cui trovansi i creditori di questa classe d'essere prontamente pagati dall' uso invalso di pagar questi debiti senza un lungo ritardo, ed anco senza esiger quietanza, e finalmente dietro gli esempj troppo spesso ripetuti dei debitori, e sopra tutto dei loro eredi costretti in simili casi a pagare più volte: *sunt introductae*, (dice Dumoulin parlando di tali prescrizioni, Tract. *de usuris*, quest. 22) *in favorem debitorum aequi sine instrumento et testibus, ut fit, solverunt et praecipue haeredum eorum.*

I compilatori dello statuto di Parigi osservarono con ragione che, appoggiandosi a queste basi, il termine di sei mesi non era sufficiente in tutti i casi, e fecero la distinzione seguente.

Essi non accordarono che sei mesi ai mercanti, operaj, ed altri venditori di merci e derrate al minuto, come fornaj, trattori, tavernaj, macellari, ed altri simili.

Concedettero un anno ai medici, chirurgi e speziali, come ai mercanti di panno,

merciaj, droghieri, orefici, ed altri grossi mercanti, muratori, legnamaj, conciatetti, barbieri, servitori, agricoltori, ed altri mercenarj.

Sì fatta distinzione fu confermata quasi senza veruna differenza nell'ordinanza emanata sopra il commercio nel 1673.

Devesi non pertanto osservare che questa ordinanza avendo per oggetto speciale il commercio, non reca punto nella sua disposizione finale una deroga formale alle opposte consuetudini ed ai contrarj statuti, cosicchè nella maggior parte di quelli, che ammettevano per questi diversi oggetti delle prescrizioni più o meno lunghe, si continuò a conformarvisi.

Un'altra osservazione da farsi sopra tali disposizioni dello statuto di Parigi e dell' ordinanza del 1673 è quella, che sarebbe difficile di trovare dei soddisfacenti motivi per non collocare nella medesima classe tutti i mercanti a motivo delle merci che eglino vendono a dei particolari non mercatanti. Se avvi qualche negoziante al minuto; pel quale il decorso di un anno sia lungo, bisogna por mente che trattasi d'una

deroga al diritto comune, e ch'è assai meglio evitare la taccia delle distinzioni arbitrarie, ed attenersi in una materia sì delicata ad una regola generale, sulla di cui necessità non possa esservi alcun dubbio.

Codesti motivi indussero a sottoporre egualmente alla prescrizione d'un anno tutti i mercanti per le merci che vendono ai particolari non mercatanti.

Si sono eccettuati soltanto gli osti e trattori a cagione dell'alloggio e dei cibi che somministrano, avvegnachè ben sia noto, che il pagamento di simili oggetti di rado si differisce.

Si è limitata la loro azione a sei mesi, e per somiglianti riflessi si è creduto fissare al medesimo tempo l'azione dei maestri e professori di scienze ed arti per le lezioni che danno a mese; quella degli artefici ed altre persone di travaglio pel pagamento delle loro giornate, somministrazioni, e salarj.

Si è conservato il diritto comune secondo il quale la prescrizione di un anno decorre contro ai medici, chirurgi, e speziali, per le loro visite, operazioni, e medicamenti.

Le stesse ragioni si sono presentate a riguardo dei conduttori dei collegj per pagamento delle rispettive dozzine, come pure degli altri maestri pel pagamento della istruzione.

Si è pur conservato riguardo ai domestici, l'uso il più generale, secondo il quale l'azione pel pagamento del loro salario è prescritta da un anno, se sono obbligati ad anno. Gli altri si trovano nella classe delle persone di lavoro, la di cui azione prescrivesi col lasso di sei mesi.

Quanto agli offiziali ministeriali, il tempo durante il quale l'azione, tanto a loro favore, che contro di essi, deve durare, dipende dall'indole delle loro funzioni.

Grande era la varietà nella pratica sulla durata dell'azione dei procuratori contro a' loro clienti pel pagamento delle loro spese ed onorarj.

Un decreto del parlamento di Parigi del 28 marzo 1692 aveva determinato, che i procuratori non potessero pretendere il pagamento delle loro spese, onorarj, e sessioni, dopo due anni che fossero stati rivocati, o che le parti fossero morte, quan-

tunque eglino avessero continuato a prestarsi per le parti medesime, o pei loro credi in altri affari.

Portava inoltre, che i procuratori non potessero negli affari non giudicati, domandare le loro spese, onorarj, e sedute negli atti fatti al di là dei sei anni precedenti immediatamente, sebbene egli avessero continuato a prestarvi l'opera loro, a meno che non avessero fatte liquidare ed approvar queste spese e onorarj dai loro stessi clienti.

Il parlamento di Normandia aveva adottate simili disposizioni in un regolamento del 15 dicembre 1703, limitando nel secondo caso il tempo a cinque anni in vece di sei.

In altri paesi l'azione dei procuratori era d'una più lunga durata.

Parve che l'interesse delle parti e quello dei loro patrocinatori sarebbero conciliati col mantenere la prescrizione di due anni, contando dal tempo sia della sentenza, sia della conciliazione delle parti, sia della revoca dei patrocinatori; e la prescrizione di cinque anni riguardo agli affari non ter-

minati. L'avvenimento della morte del cliente non parve un motivo sufficiente per ridurre a due anni l'azione del patrocinatore a motivo degli affari non ultimati.

Il tempo della prescrizione riguardo agli uscieri non dev' essere così lungo.

Il lor ministero non è impiegato per atti moltiplicati e che si prolunghino tanto quanto quelli degli avvocati. D'altronde è in uso di pagarli più prontamente: la loro azione sarà prescritta dal corso di un anno.

Le prescrizioni di sei mesi, di uno, di due e di cinque anni, delle quali si è poc' anzi parlato, essendo tutte principalmente fondate sopra la presunzione di pagamento, parecchie conseguenze ne emergono già sanzionate dall'ordinanza del 1673.

La prima è che la continuazione delle somministrazioni di viveri, di prestazioni di servigi o lavori potendo egualmente aver luogo, sia che il pagamento sia stato fatto, sia che non lo sia stato, non altera punto la presunzione del pagamento medesimo, laonde la prescrizione non dee cessar di decorrere se non se quando ebbevi un con-

to approvato, una cedola, un obbligo, od una citazione giudiziale non perenta.

La seconda, che il giuramento possa essere deferito a coloro che opporranno simili prescrizioni sul punto di sapere se la cosa sia stata pagata; od ai loro rappresentanti, perchè dichiarino se loro consti di certa scienza, che la cosa sia veramente dovuta.

La prescrizione stabilita contro i patrocinatori e gli uscieri essendo fondata sulla presunzione del lor pagamento, codesta presunzione fa nascere l'altra che le parti abbiano terminate in giudizio le loro vertenze, ritirati i loro documenti.

Era quindi necessario fissare un termine, spirato il quale, nè gli uscieri, nè i patrocinatori, nè i giudici stessi potessero essere intorno a ciò molestati.

Anche sopra di questo punto variava non poco la giurisprudenza di allora.

Alcuni parlamenti escludevan l'azione di consegna di carte dopo tre anni che gli affari erano terminati; ma nella maggior parte di essi i procuratori non potevano a tal riguardo essere più ricercati dopo un

quinquennio riguardo alle liti giudicate, e dopo sei anni per le cause indecise; ed una tal prescrizione era in favore dei loro eredi, di cinque anni, sia che le liti fossero giudicate, sia che nol fossero.

Nella proposta legge conservasi la prescrizione di cinque anni dopo la decision della lite.

Evvi un'altra prescrizione stabilita nel diritto francese, concernente i frutti decorsi. Essa non è fondata soltanto sulla presunzione di pagamento, ma molto più sopra un riguardo d'ordine pubblico, come viene ennunciato nell'ordinanza emanata da Luigi XII nel 1510. Si volle impedire che i debitori non fossero ridotti all'indigenza in forza di accumulati arretrati; quindi l'azione di domandare questi arretrati al di là di cinqu'anni, venne interdetta.

Non si trattò in questa legge che delle rendite costituite, ch'erano allora in grand'uso.

Una legge del 20 agosto 1792 estese cotal prescrizione agli arretrati de' censi, livelli, e redditi derivanti dai fondi.

Anco più celere sarebbe del debitor la

rovina, se la prescrizione non si stendesse pure agli arretrati delle rendite vitalizie; e sì gli autori che i tribunali non furono sempre di avviso concorde sul punto di sapere se questi arretrati fossero prescittibili da un lasso minor di trent'anni.

Il timore della rovina dei debitori, ammettendosi come un motivo di abbreviare il tempo ordinario della prescrizione, non si deve eccepir verun caso, a cui tal motivo si applica.

Hassi per somigliante motivo ampliata la prescrizion di cinque anni alle pigioni di casa, ai fitti rustici, e generalmente a tutto ciò ch'è pagabile ad anno, o a termini periodici anche più corti,

Il favore dovuto ai minori ed agli interdetti non potria guarentirli da simili prescrizioni.

Se un minore assume l'esercizio di qualche professione o mestiere, pel quale l'azione è limitata, sia ad un semestre, sia ad un anno, sia ad un quinquennio, è giusto ch'egli sia sottoposto alle regole generali della professione che esercita; anzi non potrebbe esercitarla se non ottenesse

il pagamento di quanto gli è dovuto a misura che se lo guadagna. Allorchè ha l'industria per guadagnare, presumesi ch'esso non men del maggiore abbia pure l'intelligenza e l'attività per farsi pagare.

Quanto ai frutti decorsi, ed a ciò ch'è pagabile ad anno, una volta, secondo il diritto comune, simile prescrizione correva contro i minori e gl'interdetti, riguardo agli arretrati delle rendite costituite. Erasi di parere su ciò ch'eglino avessero una garanzia sufficiente nella responsabilità de' tutori, la di cui funzione speciale è di riscuoter le entrate; e che sarebbero personalmente tenuti di pagare quegli arretrati che avessero per loro incuria lasciati prescrivere. Le stesse considerazioni si applicano alle altre prestazioni annuali.

Il diritto romano accordava sotto la denominazione di *interdictum urrubi*, un'azione possessoria a coloro ch'erano molestati nel possesso di una cosa mobile; ma nel diritto francese non era ammessa riguardo a mobili un'azion possessoria che fosse distinta da quella che hassi sulla proprietà. Riguardavasi pure il solo fatto del possesso come

un titolo; ordinariamente non se ne hanno d'altri per le cose mobiliari. D'altronde è per lo più impossibile di comprovarne l'identità, e di seguirle nel continuo loro passaggio di mano in mano. Fa d'uopo evitare degli atti che sarebbero senza fine, e che quasi sempre eccederebbero il valore degli oggetti contestati. Sì fatti motivi dovettero far mantenere la regola generale, secondo la quale in fatto di mobili il possesso equivale al titolo.

Con tutto ciò questo titolo non è tale, che in caso di furto o di perdita di una cosa mobiliare, colui cui fosse stata rubata, o che l'avesse perduta, non abbia alcuna azione contro quegli che la possede.

La durata di quest'azione è stata fissata ai tre anni; lo stesso termine che aveva prefisso l'imperator Giustiniano, e che più generalmente era richiesto anche in Francia.

Se il diritto dell'antico proprietario è riconosciuto, la cosa perduta o rubata deve essergli restituita; rimanendo pari al possessore il regresso contro colui dal quale l'ha avuta. Ma se un tal possessore pro-

vasse di averla comperata sotto la fede pubblica, sia in una fiera o in un mercato, sia in una vendita pubblica, sia da un mercante che smercia consimili cose, l'interessante del commercio esige che colui che possede a questo titolo non possa essere evinto senza una congrua indennità: quindi l'antico proprietario non può in questi casi farsi render la cosa rubata o smarrita se non che rimborsando al possessore il prezzo che gli è costata.

Se si trattasse di una universalità di mobili, come quella che perviene ad un erede, il titolo universale conservasi in virtù delle azioni che gli sono proprie.

Finalmente fu necessario di prevedere che dall'istante in cui questo titolo del Codice avrebbe forza di legge, comincierebbero delle prescrizioni di ogni genere.

Devesi specialmente in materia di proprietà evitare qualunque effetto retroattivo. Il diritto eventuale derivante da una prescrizione incominciata non può da due leggi simultaneamente dipendere, dalla legge antica e dal nuovo Codice. Ora basta che un diritto eventuale sia annesso alla prescrizion cominciata, perchè un tal di-

ritto debba dipendere dall' antica legge e perchè il nuovo Codice non possa regolare ciò che ad esso è anteriore.

Ammesso questo principio generale, non si presenterà verun caso che sia difficile a sciogliersi.

Se la prescrizione che si acquistasse dal novello diritto, non fosse del pari dall'antico acquistata, sia a motivo del tempo, sia a cagione della buona fede, converrà conformarsi all'antica legge, come se la nuova punto non esistesse.

Una sola eccezione si giudicò necessaria perchè vi fosse un termine, spirato il quale, vi fosse certezza che la legge novella ricevesse da per tutto la sua esecuzione. Il tempo più lungo ch'essa esige per le prescrizioni è quello di trent'anni. Se quivi non si trattasse che delle prescrizioni, che in certi paesi esigono quarant'anni, od un tempo più lungo, non vi sarebbe più luogo alla taccia di effetto retroattivo, statuendo che i trent'anni prescritti dalla nuova legge aggiunti al tempo che fosse già scorso prima di questa legge, basterebbero a compiere la prescrizione. Il diritto de' proprietarj

del luogo, contro i quali la prescrizione che non doveva compiersi che pel lasso di quarant'anni è di già incominciata, non è da favorirsi più del diritto dei proprietarj del medesimo luogo contro i quali non avvi prescrizione che sia incominciata, ma contro cui la più lunga prescrizione, in virtù della legge novella, si compie col lasso di trent'anni.

Questi motivi hanno determinata la disposizione finale del titolo, che porta che le prescrizioni cominciate all'epoca della pubblicazione del presente titolo si compiranno conformemente alle antiche leggi, e che nondimeno le prescrizioni cominciate e per le quali abbisognassero ancora, secondo le antiche leggi, più di trent'anni, a contare dalla stessa epoca, saranno compite da questo lasso di trent'anni.

Sebbene quest'ultimo articolo del titolo *delle prescrizioni* non sia fatto che pel passaggio da un regime all'altro, era tuttavia necessario d'inserirlo nel Codice, in causa della lunga durata di tempo, durante il quale esso riceverà la sua esecuzione.

(Questi motivi furono esposti dal Consigliere di Stato BIGOT-PRÉAMENEU.)

DISCORSO.

Pronunciato al Corpo Legislativo li 24 ventoso anno 12 dal citt. Goupil - Préfeln, *oratore del Tribunato.*

Sul titolo XX, libro III del Codice civile, relativo alla Prescrizione.

CITTADINI LEGISLATORI,

Noi vi rechiamo il voto del tribunato sul progetto di legge relativo *alla prescrizione*, che da voi sanzionato, verrà ad essere il ventesimo ed ultimo titolo del terzo libro del Codice civile.

Troppo spesso si attacca al mezzo dedotto dalla psescrizione l'idea dello spoglio e della mala fede.

La prescrizione è il risultato di un possesso continuo, pacifico, non interrotto, non equivoco, ed a titolo di proprietario pel decorso di tempo e sotto le condizioni dalla legge determinate.

Questi caratteri rispettabili di un lungo possesso fanno della prescrizione un mezzo di acquistare o di liberarsi.

Non si può prescrivere senza aver posseduto e si può aver posseduto senza che la prescrizione sia acquistata e consumata.

La prescrizione è certamente odiosa qualora la mala fede ne faccia uso per istabilire coll'usurpazione un titolo legale di proprietà, o per ricusare di soddisfar ad un obbligo, che per essa sola si estingue. L'opinione pubblica giudica con equità lo spogliatore; ma la legge rimane senza mezzi e senza forza per ricondurlo a' principj della lealtà e della morale quando ei se ne diparte.

La prescrizione è la conseguenza della presunzione del titolo di proprietà o di liberazione : nè può esistere senza essere preceduta da un possesso tale quale la legge lo esige. Essa è quindi il *palladium* della proprietà, come il possesso di stato è il più bel titolo delle qualità di conjuge, di padre e di figlio.

Se un possesso corredato di tutti i caratteri or ora esposti non fosse più un mez-

zo di acquistare e di liberarsi quand' esso ebbe luogo pel decorso di tempo e sotto le condizioni dalla legge volute, tutto diverrebbe disordine e confusione; la proprietà non avrebbe più sicurezza o a meglio dire non vi sarebbe più proprietà.

La prescrizione è dunque una delle istituzioni benefiche e salutari, sulle quali riposano la tranquillità di tutti e di ciascheduno, quello della famiglia e dell' ordine sociale; essa dev' essere consacrata dalla legislazione di tutti i popoli inciviliti, che riconoscono il diritto di proprietà.

Che se la mala fede ne abusa onde ammantare un' usurpazione od un ladroneccio io ripeterò ciò che fu detto pochi giorni sono su questa tribuna da un valente oratore: *la morale è per la virtù, la legge è per la pace.*

Il progetto di legge sulla prescrizione dividesi in cinque capi, cioè disposizioni generali, possesso, cause che impediscono la prescrizione, quello che ne interrompono o ne sospendono il corso, ed il tempo richiesto per prescrivere.

L'oratore del governo nell' esporvi i mo-

tivi del progetto di legge, non ha ommesso alcuni de' suoi dettagli; egli vi ha fatto precedere un quadro storico della legislazione degli antichi popoli su tale materia e vi ha accuratamente descritte le varie disposizioni degli statuti e consuetudini che regolavano il territorio francese. Voi di già conveniste che il progetto concilia gli statuti locali e gli usi diversi con ciò che l'interesse pubblico e privato, i principj, e la ragione richiedono.

Veggomi per ciò dispensato dallo scorrere ad una ad una le disposizioni del progetto di legge; e per adempiere al mio impegno, basterammi fissare la vostra attenzione su qualche punto principale.

Io non ritornerò sulla definizione della prescrizione, da me unita a quella del possesso che n'è inseparabile; osserverò solamente sul capo primo (delle disposizioni generali), il cangiamento apportato dall' articolo 2231 alla legislazione stabilita dalle antiche ordinanze, e specialmente dall' editto del dominio, che dichiarava imprescrittibili i beni spettanti alla nazione, agli stabilimenti pubblici, ed alle comunità.

Cotesta legislazione era una conseguenza della loro inalienabilità: questi beni divenuti inalienabili dovettero dichiararsi prescrittibili.

Io mi limiterò ad una sola osservazione sul capo II.

» Gli atti di pura facoltà (dice l'ar-
» ticolo 2236), e quelli di semplice tolle-
» ranza, non possono stabilire nè possesso
» nè titolo. »

Disposizione morale che alletta a procedere in modi obbliganti.

Quanti buoni officj di vicinato verrebbero ricusati se una semplice tolleranza potesse col decorso del tempo divenire un titolo di servitù!

Sì fatta disposizione terrà luogo di quella che conteneva il savio statuto di Normandia, portante che non si potesse acquistar servitù senza titolo.

Nessuna regola è più utile di quella portata dall'articolo 2240 (capo III), che vuole che coloro che possedono per altri non prescrivano *mai per qualunque decorso di tempo*: e lo stesso articolo fa l'applicazione di questo principio agli affittua-

rj depositarj, usufruttuarj, ed a chiunque tenga precariamente la cosa dal proprietario.

L'interesse dell' agricoltura sollecita la lunga durata degli affitti rustici, e domanda che l'agricoltore di già pervenuto a conoscere la qualità del suolo, goda mediante la rinovazione degli affitti una lunga serie di annate, le terre ch'esso coltiva. Sarebbe non meno pregiudizievole all'interesse pubblico che a quello del proprietario l' inspirare a questi delle inquietudini sulla conservazione della sua proprietà, s'egli perpetuasse il suo affittuario in un godimento talmente protratto, che potesse farsene un titolo contro lo stesso proprietario, e quindi spogliarnelo.

Termina questo capo III con una disposizione la quale fissa in qual senso si debba applicare la nota massima che vuole che non si possa prescrivere contro il proprio titolo ed il caso in cui ella non può essere applicata.

Il capo IV è diviso in due sezioni: *Delle cause che interrompono la prescrizione, e di quelle che ne sospendono il corso.*

L'articolo 2247 (prima sezione) porta che quando il possessore è privato *per più di un' anno* del godimento della cosa, evvi interruzion naturale del corso della prescrizione.

E' d'uopo conchiuderne che quegli che ha goduto per più di un anno senza molestia, *è possessore* e rimpiazza in tal qualità colui che lo era prima di lui; giacchè l'antico possessore non può aver perduto i diritti inerenti a simile qualità se non perchè un altro possessore ha preso il suo luogo per più di un anno: tempo dalla legge fissato perch'ei lo sia addivenuto. Sì fatta disposizione riceverà un più grande sviluppo al titolo *delle querele e reintegrazioni in possesso nel Codice giudiziario.*

Io non mi arresterò alle altre disposizioni relative alle cause che interrompono o sospendono il corso della prescrizione.

Passo al capo V (*del tempo che si richiede a prescrivere.*)

Le azioni reali si prescrivevano quì col decorso di trent'anni, altrove con quello di quaranta, e in qualche luogo di venti ed anco di dieci anni.

Variavasi anco più rapporto alla prescrizione delle azioni personali, che subivano non poche modificazioni ed eccezioni.

Se il lasso di tempo per operare la prescrizione non fosse stato lo stesso sì per le azioni reali che personali, sì fatta distinzione avrebbe indotto a definire quali sieno le azioni reali e quali le personali, sarebbe stato necessario di stabilire sulla durata della prescrizione nei casi che le azioni fossero miste.

L' uniformità doveva essere stabilita in questa parte della legislazione del popolo francese del pari che in tutte le altre.

La prescrizione trentenaria era più generalmente adottata, ed il Codice civile la stabilisce per tutte le azioni tanto reali quanto personali, tranne l' eccezioni portate dal titolo che or discutiamo, ed alcune relative ad altri oggetti, che non vi son menzionati, i quali vengono regolati dai titoli che lor sono proprj.

La prescrizione equivale al titolo: colui che se ne prevale, non può dunque obbligarsi a produrre altro *titolo*; altrimenti sarebbe lo stesso che esigere da lui, ch'ei producesse il *titolo* del suo *titolo*.

Se l'usurpatore ha, dopo la sua usurpazione, acquistato dal proprietario il fondo, di cui si è impossessato, avrà in cotal modo coperto il vizio della sua usurpazione, e sarà addivenuto proprietario legittimo in virtù del titolo del suo acquisto. La stessa regola si applica a quegli che dopo la sua usurpazione ebbe un godimento continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco, ed a titolo di proprietario per tutto il corso di tempo dalla legge prescritto; il godimento accompagnato da questi caratteri rispettabili copre in tal guisa il vizio originale e primitivo dell'indebito possesso; nè si può ammettere il mezzo dalla mala fede dedotto, senza distruggere il principio espresso nel primo articolo del progetto di legge che porta che la prescrizione è un mezzo di acquistare e di liberarsi.

Quegli che ha acquistato di buona fede e con giusto titolo uno stabile, non deve essere esposto a rimaner lungo tempo nell' incertezza sulla consolidazione definitiva della sua qualità di proprietario. La traslazione della proprietà degl'immobili è sempre accompagnata da tante prove di notorietà,

che il vero proprietario dev'essere necessariamente avvertito, che un atto di simil natura tende a spogliarlo. S'egli risiede nel circondario giurisdizionale del tribunale d'appello del luogo ove l'immobile è situato, esso dovrà reclamare nel corso di dieci anni; e se trovasi domiciliato fuori di tal circondario, il termine sarà di vent'anni; spirato il quale, ei non sarà più ammesso a menar querela.

Mi fermo alcun poco su questa espressione, *giusto titolo.*

Il titolo è giusto riguardo all'acquirente, comunque possa non esserlo per parte del venditore; e la buona o la mala fede di questi non può essere di alcun rilievo rispetto all'acquirente di buona fede.

Se dunque uno stabile è venduto da quegli che non n'è proprietario, non bisogna inferirne che l'acquirente non potrà opporre la prescrizione di dieci o vent'anni a colui che provasse essere stato al tempo della vendita il vero proprietario.

Il compratore che avrà posseduto pacificamente, ed a titolo di proprietario, durante il tempo richiesto per questo genere

di prescrizione, presenterà il suo titolo; il titolo sarà giusto se tale acquirente è stato di buona fede, e sarà presunto di buona fede se quegli che rivendica la proprietà non prova la mala fede.

Il *giusto titolo*, che produce l'effetto di rendere proprietario inespugnabile colui che si prevale della prescrizione di dieci o di vent'anni, è dunque il titolo che di sua natura è traslatizio della proprietà, e d'altronde valido nelle sue forme, qualora non consti che l'acquirente era di mala fede al momento del contratto.

Alcuni oggetti particolari non potevano assoggettarsi alle regole qui sopra stabilite.

Fannosi giornalmente delle somministrazioni e consegne a credenza senza note o memorie scritte; si prestano allo stesso modo de' servigj, si eseguiscono giornalmente de' lavori. Il pagamento di tali amministrazioni, consegne, servigj e lavori si fa al momento in contanti o a brevi termini, nè si prende veruna precauzione per comprovarli.

Il termine di sei mesi applicato a certi casi, quello di un anno per altri oggetti,

si regolano conformemente a degli usi antichi e approvati. E' lo stesso del tempo accordato ai patrocinatori per reclamare le loro spese e onorarj, e di quello allo spirare del quale i giudici e gli avvocati sono liberati dall'obbligo di restituire le carte state lor consegnate a motivo delle loro funzioni; come pure gli uscieri, dopo l'esecuzione della lor commissione, e dell'intimazione degli atti di cui fossero incaricati.

Gli arretrati delle rendite e delle pensioni alimentarie, le pigioni delle case, i fitti delle campagne, gl'interessi delle somme imprestate, e generalmente tutto ciò ch'è pagabile ad anno. o a termini periodici più brevi, si prescriveranno col lasso di cinque anni.

Il creditore è prevenuto di questo termine perentorio e dee imputare a se stesso di lasciare a suo danno accumulare un maggior numero d'anni. Che se vuol' essere verso il suo debitore benevole a segno d'accordargli più lunghi termini, senza però volerlo gratificare, gli potrà fare acconsentire a suo vantaggio un' obbiligazione che sarà sottoposta alle regole generali sulla prescrizione delle azioni personali.

I mobili si trasmettono colla sola tradizione: Quindi in materia di mobili il possesso equivale al titolo. Ma se il mobile è stato perduto o rubato, il proprietario potrà rivendicarlo durante il corso di tre anni, da computarsi dal giorno della perdita o del ladroneccio, contro colui che n'è in possesso, salvo il regresso di quest'ultimo contro di quegli, da cui l'ha avuto. Questo termine è lo stesso che quello cui l'attuale legislazione stabilisce affin di prescrivere le azioni criminali correzionali o di polizia, se durante un tal tempo non è stato fatto alcun atto in giudizio.

Se la cosa rubata o smarrita è stata comperata in una fiera o in un mercato, in una vendita pubblica, o da un mercante che smercia simili cose, la rivendicazione non avrà luogo che a patto di rimborsare il compratore del prezzo che gli avrà costato la cosa. Così fatta eccezione si fonda sull'interesse del commercio e dell'agricoltura, e sopra un uso costante.

L'ultimo articolo previene ogni retroattività; ed il passaggio dall'antica legislazione a quella che stabilirà il vostro decreto, non

porterà verun pregiudizio a coloro che nei paesi ove la prescrizione oltrepassava i trent' anni, avranno dei diritti da conservare.

Tali sono alcune disposizioni principali di questo titolo. Abuserei de' vostri preziosi momenti se tutto io volessi analizzare, nè farei d'altronde che ripetervi quanto già vi fu esposto intorno ai motivi del progetto di legge.

Voi avrete, cittadini Legislatori, decretato nell'ultima vostra sezione, tutta la legislazione civile relativa allo stato delle persone.

Da ogni parte si alzavan reclami sulla pronta riforma di quelle leggi novelle, incompatibili colle antiche nostre abitudini che distribuivano le successioni fino ai più lontani gradi di parentela, a pregiudizio de' membri della famiglia sovente cresciuti e allevati sotto il medesimo tetto, che avevano ricevuta un'educazione comune. Si alzavan lagnanze principalmente contro il sistema che riduceva quasi ad un semplice usufrutto il diritto di proprietà, privando quegli che non aveva eredi diretti della facoltà di disporre de' suoi beni con atto di dona-

donazione sia tra vivi, sia di ultima volontà, ed assogettandolo pure a conservare a de' parenti lontani di cui forse ignorava per fino il nome, una porzione de'suoi beni eccedente quella che nessuna legislazione avrebbe stabilita in favore de' figli legittimi.

Queste querele e questi reclami furono intesi, ed il governo si rese sollecito di presentarvi i progetti delle leggi sopra le successioni e sopra le donazioni tra vivi ed i testamenti, che voi decretaste li 29 germile e 13 fiorile dell' anno scorso.

Ma tali benefizj non erano sufficienti; ed il tempo che scorse tra l' ultima vostra, e la presente sezione, fu utilmente impiegato in preparare la redazione de' titoli del Codice civile relativi alla proprietà, alle sue modificazioni, ed ai diversi modi di acquitarla.

La riconoscenza pubblica accompagnerà ben anco oltre la tomba ognuno di quelli che co' loro travagli, colle loro meditazioni, e lumi acquistati da una matura esperienza, hanno investigati, riuniti, e posti in opera con altrettanto metodo quanta rettitudine e chiarezza i principj a noi stati trasmessi

dalle antiche legislazioni, adottandole possibilmente alle nostre abitudini, ed agli attuali nostri costumi.

E perchè non dovrò io dire del pari che il felice accordo che ha costantemente regnato tra le sezioni di legislazione del consiglio di stato e del tribunato, ha contribuito non poco al perfezionamento di questo Codice che avrà una sì grande influenza sulla pubblica prosperità?

Comecchè l'importanza di alcune materie abbia impedito che si presentassero alla vostra sanzione i titoli nell'ordine lor naturale, tuttavia ciascun d'essi prenderà il posto che se gli compete, e nel sanzionare il titolo *della prescrizione*, voi vi apprestate a decretar quello che compierà il Codice civil de' Francesi, che meriterà la qualificazione di *ragione scritta del nostro secolo.* Era riservato a colui al quale ogni genere di gloria appartiene, di farne godere un gran popolo, il di cui attaccamento e divozion senza limiti, l'amore e la fedeltà lo preserveranno da qualunque attentato e da tutti i pericoli.

LOI DU 30 VENTOSE AN. 12.

Concernant la réunion des lois civiles en un seul corps de lois sous le titre de Code civil des Français.

ARTICLE PREMIER.

Seront réunies en un seul corps de lois, sous le titre de Code civil des Français, *les lois qui suivent; savoir,*

1. *Loi, du* 14 *ventôse an* 11, sur la Publication, les Effets et l'application des Lois en général.

2. *Loi, du* 17 *ventôse an* 11, sur la Jouissance et la Privation des Droits civils.

3. *Loi, du* 20 *ventôse an* 11, sur les Actes de l'état civil.

4. *Loi, du* 23 *ventôse an* 11, sur le *Domicile.*

5. *Loi, du* 24 *ventôse an* 11, sur les Absens.

6 *Loi, du* 26 *ventôse an* 11, sur le Mariage.

7. *Loi, du* 30 *ventôse an* 11, sur le Divorce.

8. *Loi, du* 2 *germinal an* 11, sur la Paternité et la Filiation.

9. *Loi, du* 2 *germinal an* 11, sur l'Adoption et la Tutelle officieuse.

10. *Loi, du* 3 *germinal an* 11, sur la Puissance Paternelle.

11. *Loi, du* 5 *germinal an* 11, sur la Minorité, la Tutelle, et l' Emancipation.

12. *Loi, du* 8 *germinal an* 11, sur la Majorité, l' Interdiction et le Conseil judiciaire.

13. *Loi, du* 4 *pluviôse an* 12, sur la Distinction des Biens.

14. *Loi, du* 6 *pluviôse an* 12, sur la Propriété.

15. *Loi, du* 9 *pluviôse an* 12, sur l'Usufruit, l'Usage et l'Habitation.

16. *Loi, du* 10 *pluviôse an* 12, sur les Servitudes ou Services fonciers.

17. *Loi, du* 29 *germinal an* 11, sur les Successions.

18. *Loi, du* 13 *floréal an* 11, sur les Donations entrevifs et les Testaments,

19. *Loi, du 17 pluviôse an* 12, sur les Contrats ou les obligations conventionnelles en général.

20. *Loi, du 10 pluviôse an* 12, sur les Engagemens qui se forment sans convention.

21. *Loi, du 20 pluviôse an* 12, sur le Contrat de Mariage.

22. *Loi, du 12 ventôse an* 12, sur la Vente.

23. *Loi, du 16 ventôse an* 12, sur l'Echange.

24. *Loi, du 16 ventôse, an* 12, sur le Louage.

25. *Loi, du 17 ventôse an* 12, sur le Contrat de Société.

26. *Loi, du 18 ventôse an* 12, sur le Prêt.

27. *Loi, du 23 ventôse an* 12, sur le Dépôt et le Séquestre.

28. *Loi, du 21 ventôse an* 12, sur les Contrats aléatoires.

29. *Loi, du 19 ventôse an* 12, sur le Mandat.

30. *Loi, du 24 pluviôse an* 12, sur le Cautionnement.

31. *Loi, du 29 ventôse an* 12, sur les Transactions.

32. *Loi, du 23 pluviôse an* 12, sur la Contrainte par corps en matière civile.

33. *Loi, du 25 ventôse an* 12, sur le Nantissement.

34. *Loi, du 28 ventôse an* 12, sur les Privilèges et Hypothèques.

35. *Loi, du 28 ventôse an* 12, sur l'Expropriation forcée et les Ordres entre les créanciers.

36. *Loi, du 24 ventôse an* 12, sur la Prescription.

2. *Les six articles dont est composée la loi du* 15 *du présent mois, concernant les actes respectueux à faire par les enfans aux pères et mères, aïeuls et aïeules, dans les cas où ils sont prescrits, seront insérés au titre* du Mariage, *à la suite de l'article qui se trouve maintenant au n.* 151.

3. *Sera inséré au titre* de la Distinction des biens, *à la suite de l'article qui se trouve maintenant au n.* 523, *la disposition contenue en l'article qui suit:*

Art. . . . » *Toute rente établie à perpé-*
» *tuité pour le prix de la vente d'un im-*

» *meuble, ou comme condition de la ces-*
» *sion à titre onéreux ou gratuit d'un fonds*
» *immobilier, est essentiellemeut rachetable.*

» *Il est néanmoins permis au créancier*
» *de régler les clauses et conditions du ra-*
» *chat.*

» *Il lui est aussi permis de stipuler que*
» *la rente ne pourra lui être remboursée*
» *qu'après un certain terme, lequel ne peut*
» *jamais excéder trente ans: toute stipula-*
» *tion contraire est nulle.* »

4. *Le Code civil sera divisé en un titre préliminaire et en trois livres.*

La loi, du 14 *ventôse an* 11, sur la Publication, les Effets et l'Application des Lois en général, *est le titre préliminaire.*

Le premier livre sera composé des onze lois suivantes, sous le titre des Personnes.

Le second livre sera composé des quatre lois suivantes, sous le titre des Biens et des différentes modifications de la Propriété.

Le troisième livre sera composé des vingt dernières lois, sous le titre des différentes manières dont on acquiert la Propriété,

Chaque livre sera divisé en autant de titres qu'il y a de lois qui doivent y être comprises.

5. *Il n'y aura pour tous les articles du Code civil qu'une seule série de numéros.*

6. *La disposition de l'article premier n'empêche pas que chacune des lois qui y sont énoncées, n'ait son exécution du jour qu'elle a dû l'avoir en vertu de sa promulgation particulière.*

7. *A compter du jour où ces lois sont exécutoires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les réglemens cessent d'avoir force de loi générale ou particulière dans les matières qui sont l'objet desdites lois composant le présent Code.*

MOTIVI.

Del progetto di legge relativo alla riunione delle leggi civili in un sol corpo sotto il titolo di Codice civile de' Francesi.

CITTADINI LEGISLATORI,

Li 30 piovoso anno 11 il titolo preliminare del Codice civile fu presentato alla vostra sanzione. Appena scorso è un anno, ed eccoci apportatori del progetto di legge che pone il termine a sì grand' opera dal voto universal sospirata.

In questo progetto ci siamo proposti di classificare le differenti materie, delle quali componesi la legislazione civile, e di *riunirle in un sol corpo di leggi*, sotto la denominazione di CODICE CIVILE DEI FRANCESI.

Ciascuna parte del Codice fu successivamente a voi sottomessa. Ogni progetto fu convertito in leggi dacchè venne consecrato da' vostri suffragi. Nella presentazione

de' diversi progetti convenne giuocoforza uniformarsi all'ordine dell'intrapreso lavoro. Nella loro unione attuale, si ristabilisce l'ordine sì delle materie che delle cose. Viene indicata la propria nicchia di tutte le leggi destinate a formare un medesimo tutto, qualunque sia stata l'epoca della loro promulgazione. Non vi sarà che una unica serie di numeri per tutti gli articoli del Codice, posciachè si è pensato che una tale misura non doveva essere trascurata. Essa rende più manifesto il carattere reale d'unità che conviene a quest'opera, risparmia il tempo ed abbrevia la fatica di quegli che si danno allo studio ed alla applicazion delle leggi.

Noi ripariamo un'omissione importante. Si era dimenticato di regolare la sorte delle rendite fondiarie. Coteste rendite saranno elleno redimibili o no? Sì fatta questione vivamente agitata negli ultimi tempi, doveva essere alla fine decisa.

Chiamansi *rendite fondiarie* quelle che si stabiliscono all'atto stesso della tradizione del fondo.

Non bisogna dissimulare che questa sor-

ta di rendite hanno in origine favorita tra noi l'utile divisione de' patrimonj. Uomini, che non avevano altro che le lor braccia puotero senza danaro e senza fortuna divenir proprietarj, obbligandosi ad essere laboriosi ed industri. Dall'altra parte guerrieri e conquistatori che avevano acquistate col mezzo dell' armi ampie estension di terreno furono allettati a distribuirle a degli agricoltori, dalle facilità di stipulare una rendita non redimibile, che li associava ai proventi della cultura senza farneli partecipare delle fatiche o degl' imbarazzi, e che assicurava per sempre la loro fortuna ed insieme quella della lor discendenza.

La storia delle rendite fondiarie risale, presso i diversi popoli dell' Europa, fino al primo stabilimento della proprietà. Se trattasi di un paese ove si trovi molta estension di terreno da dissodarsi e render coltivo ed ove sienvi delle vaste paludi da disseccare, ivi debbonsi autorizzare le rendite fondiarie non redimibili. Saranno queste un mezzo efficace di favorirvi l'industria mercè la speranza della proprietà, e di migliorare un suolo incolto, sterile, ingrato mediante l'industria.

Ma le rendite fondiarie non redimibili non possono presentare gli stessi vantaggi in quelle contrade ove l' agricoltura può prosperare mercè gli ordinarj soccorsi del commercio, ed ove questo si estendi ed aumentasi giornalmente, altresì pei progressi dell' agricoltura. In queste contrade non si possono sopportare de' pesi o delle servitù eterne. L' immaginazione irrequieta, sgomentata dalla prospettiva di questa eternità, riguarda una servitù od un carico che non deve aver fine, come un male che non può compensarsi da verun bene. Il primo acquirente non vede nello stabilimento della rendita a cui si assoggetta se non che ciò che glie la rende proficua. I suoi successori non sono più sensibili che a ciò che può renderla ad essi odiosa.

Si sa d'altronde quante formalità e precauzioni abbisognavano contro il debitore d' una rendita perpetua onde assicurare al creditore una garanzia sufficiente che potesse durare quanto il suo diritto medesimo.

Ristabilendo le rendite non redimibili, noi avremmo creduto urtare lo spirito ge-

nerale della nazione senza ritrarne verun profitto reale.

La più essenziale disposizion del progetto a voi sottoposto, è quella con cui si dichiara, che *contando dal giorno in cui le nuove leggi civili già da voi sanzionate divengono esecutorie, le leggi romane, le ordinanze, le consuetudini generali o locali, gli statuti, i regolamenti, cessano di aver forza di legge generale o particolare nelle materie che forman l'oggetto delle suddette leggi componenti il presente Codice.*

Questa disposizione rammentaci quel che noi fummo, facendosi nello stesso tempo apprezzare quel che noi siamo.

Quale spettacolo offrivasi dianzi a' nostri occhi! Non miravasi intorno a se che un ammasso confuso ed informe di leggi straniere e francesi, di consuetudini generali e particolari, d'ordinanze abrogate e non abrogate, di massime scritte e non iscritte, di regolamenti contraddittorj e di opposte decisioni, incontravasi da per tutto un labirinto misterioso e inestricabile, il di cui filo ifuggivaci ad ogni istante, e quindi eravamo sempre in pericolo di smarrirci

in questo immenso caos di leggi tra loro divergenti ed opposte.

Basta legger la storia per esser convinti di questo disordine.

Le nazioni hanno un diritto pubblico prima di avere leggi civili.

Nelle popolazioni nascenti gli uomini vivono più presto tra loro come confederati che come concittadini; eglino non abbisognano che di alcune massime generali per regola delle loro associazioni: la podestà che in mezzo ad essi s'innalza non è d'altro sollecita che di preparare e disporre i mezzi della lor sicurezza e della loro difesa. In tutto ciò che concerne gli affari ordinarj della vita si è retti dagli usi, dalle abitudini, arricchiti dalle leggi.

Sarebbe un prodigio, che uomini, ora conquistatori or conquistati, situati in differenti luoghi, sotto climi diversi, a delle distanze più o meno rimote, e soventi fiate, senz'altre comunicazioni tra loro che quelle che nascono dal saccheggio e dalle ostilità, avessero le stesse abitudini ed i medesimi usi: d'onde procede quella diversità di costumanze e statuti che regola-

no le differenti provincie del medesimo impero, e pur anco le diverse città della stessa provincia.

L'Europa inondata da' barbari fu seppellita per più secoli nella più profonda ignoranza. Non si poteva pensare a far leggi quando mancavano i lumi per essere legislatore; oltracciò i sovrani erano interessati a non destare i popoli addormentati nella pretesa eccellenza delle lor costumanze, e de' loro statuti. E come potevan essi permettersi de' cangiamenti che avrebbero potuto produrre delle rivoluzioni?

Carlo magno, fondatore di un vasto impero, gettò co' suoi regolamenti politici, i fondamenti di quelle grandi istituzioni che tanto contribuirono in progresso a rischiarare l'Europa. Esso costituì i primi ordini dello stato; ma nel Governo civile, invano il suo genio avrebbe aspirato alla gloria di contrariare troppo apertamente i costumi, e di attaccare di fronte i pregiudizj del suo secolo.

Luigi IX ne' suoi stabilimenti si propose di abbracciare l'universalità delle materie civili. Non comportando i tempi una sì

vasta intrapresa, le viste di questo principe rimasero entro i confini di un semplice progetto. Esse non ebbero alcuna realità che pei vassalli de' suoi dominj.

Ne' tempi meno rimoti si è creduto aver fatto un gran passo verso il bene quando si ebbe l'idea ed il coraggio, non dico già di riformare le antiche consuetudini, ma di ordinare che venissero stese in iscritto. Quest'epoca è celebre nella storia dell'antica nostra legislazione; posciachè delle consuetudini scritte, tuttochè altronde più o meno barbare, più o meno saggie nelle loro disposizioni, fecero disparire gl'inconvenienti annessi a delle condizioni incerte e variabili. Gli affari della vita presero un corso più certo e più regolare; v'ebbe più sicurezza nell'ordine delle successioni, nelle private proprietà ed in ogni transazione sociale.

Ne' momenti di crisi e di torbidi promulgavasi interpollatamente qualche atto solenne di legislazione ad oggetto di ristabilir l'ordine, di riformar qualche abuso, o prevenire qualche pericolo. In mezzo alle civili discordie apparvero le belle ordinanze del

del cancelliere de l'Hôpital; ma che? leggi isolate che l'urto delle passioni e degl' interessi facevano sortire dal seno delle tempeste politiche, come l'acciajo fa sortire il foco dalla pietra focaja, non produssero che un lume vacillante, passaggiero, ognor pronto ad estinguersi, e non atto a dirigere lunga pezza un popolo nel cammino della prosperità e del ben essere.

Insensibilmente le cognizioni si accrebbero; diverse cause affrettarono i progressi dell'istruzione. Ma in una nazione guerriera come la nostra, le prime classi della società si dedicavano all'armi; e soggette piuttosto ad una militar disciplina che ad un governo civile, sdegnarono per lungo corso di tempo di applicarsi allo studio della giurisprudenza e delle leggi; e quindi questo ramo estesissimo delle umane cognizioni, che non è certamente il meno importante, venìa abbandonato a degli uomini che non avevano nè il tempo, nè la volontà di attendere a delle ricerche che avrebbero riguardate come più curiose che utili.

L'antichità ci aveva trasmesso delle collezioni preziose sulla scienza delle leggi;

sventuratamente simili collezioni non erano conosciute che nelle provincie regolate dal diritto scritto, ed è pur da osservarsi che lo erano sol da coloro. che si consecravano alla giudicatura od al foro.

I letterati non cercavano negli antichi scrittori che le cose di puro diletto; ed i filosofi si limitarono a ciò che concerne le scienze speculative.

Nè conviene stupirsi di simile indifferenza. Noi nasciamo in mezzo a società già formate, noi vi troviamo delle leggi e degli usi in vigore, nè riguardiamo più oltre. Fa d'uopo che le vicende e gli avvenimenti ci scuotino, ed abbiamo bisogno d'essere avvertiti onde prendere una direzione novella, e volgere la nostra attenzione su degli oggetti fino allora sconosciuti o negletti.

Furono appunto le nostre scoperte nell' arti, i nostri primi successi nella navigazione, ed il felice scuotimento da essi prodotto, che cagionarono sotto Luigi XIV i regolamenti di Colbert sulle manifatture, l'ordinanza delle acque e foreste, quella del commercio e della marina.

Il bene nasce dal bene. Dacchè il legi-

slatore ebbe fissata la sua sollecitudine ed i suoi sguardi sopra di alcune importanti materie, ei ben comprese la necessità, e determinossi di provvedere a tutte. Si fecero quindi alcune riforme nell'ordine giudiziario, si corresse la procedura civile, stabilissi un nuov'ordine nella giustizia criminale, e si è concepito il vasto progetto di dare alla Francia un Codice uniforme.

I Lomoignon ed i d'Aguesseau si accinsero a realizzare sì grande idea. Questa incontrava degli ostacoli insormontabili nella pubblica opinione, che non vi era bastevolmente preparata, nelle rivalità di potere, nell' attaccamento de' popoli a delle consuetudini, la cui conservazione era da essi riguardata come un privilegio, nella opposizione delle corti sovrane, che temevano continuamente di vedere diminuita la loro influenza, e nella superstiziosa incredulità de' giureconsulti sopra l' utilità di ogni cangiamento che fosse contrario a quanto eglino avevano con gran fatica appreso o praticato per tutta la loro vita.

Ciò non pertanto sparsi erano i germi e diffuse nel mondo le idee di riforma e

di uniformità. I letterati ed i filosofi se ne reser padroni; essi mirarono con occhio discernitore le materie legislative, e mediante un fino criterio esercitato dall'osservazione e dalla sperienza fecero de' giusti confronti di leggi con leggi, dimostrarono l'assurdità de' loro opposti elementi, e mercè i loro lumi, si giunse a conoscere i loro rapporti coi diritti dell' uomo e coi bisogni della società. Il giudizioso Domat, e qualche altro suo contemporaneo cominciarono a dubitare sulla veracità della scienza della legislazione. Noi per scienza intendiamo una serie di verità o di regole le une legate alle altre, dedotte dai primi principj, riunite in corpo di dottrina e di sistema sopra un qualche ramo principale delle nostre cognizioni.

I giureconsulti non furono più de' semplici compilatori, i magistrati ragionarono. Il pubblico illuminato prese parte nelle querele de' giureperiti, esaminò le decisioni de' tribunali, e s'è permesso di dirlo, osò giudicare *i suoi giudici*.

Nelle scienze come nelle lettere e nelle arti mentre i talenti ordinarj lottano contro

le difficoltà e si esauriscono in vani sforzi comparisce all'improvviso un uomo di genio che si slancia e pianta il modello al di là de' conosciuti confini. Questo è quello che fece nello scorso secolo il celebre autore *dello spirito delle leggi*; lasciatisi per ben lungo tratto dietro di se tutti coloro che avevano scritto sulla giurisprudenza, rimontò alla sorgente di ogni legislazione; scandagliò i motivi di ciascuna legge particolare, e c'insegnò a non mai separare dal tutto le parti, a non disgiungere dall' insieme i dettagli, a studiare le leggi nella storia, ch'è come la fisica sperimentale della scienza legislativa; ci pose, per così dire, in relazione co' legislatori di tutti i tempi e di tutte le nazioni.

Tal' era fra noi la disposizione degli spiriti; tali erano i nostri lumi, e le nostre risorse, allorchè una grande rivoluzione venne a scoppiare ad un tratto.

Tutti gli abusi simultaneamente si attaccano; tutte le istituzioni cadono sotto disamina. Alla semplice voce di un oratore crollano gli stabilimenti creduti fino allora inscuotibili; cangiati i costumi, essi pure

si cangiano, e la podestà trovasi immantinente soggiogata e conquisa dall' opinione.

Convien confessarlo: fu questa una di quell' epoche decisive che talvolta si scontrano nella durata degli stati, e che cangiano la situazione e la fortuna de' popoli, come certe crisi cangiano il temperamento degli individui.

Frammezzo a tanti piani che furono presentati ad oggetto di migliorare le cose e gli uomini, l' idea di una legislazione uniforme fu una di quelle che attrassero maggiormente le cure delle nostre deliberanti assemblee.

Proporre una tale idea era lo stesso che enunciare il voto costante dei magistrati i più distinti, e quello dell' intera nazione; ed era un enunciarlo al momento in cui si scorgeva la possibilità di realizzarlo.

Ma come preparare un Codice di leggi civili in mezzo a' torbidi ed alle convulsioni politiche che agitavano da capo a fondo la Francia?

L' odio del passato, l' impazienza di goder del presente, la tema dell' avvenire, portavano gli animi alle più violenti ed ec-

cessive misure. Alla timidità ed alla prudenza che tutto tendono a conservare, era succeduto un furente desìo di tutto distruggere.

De' privilegj ingiusti non men che oppressivi, patrimonio esclusivo di alcuni uomini, pesavano sul capo di tutti. Per ricuperare i vantaggi della libertà, si cadde per alcuni istanti negli abusi della licenza; e per togliere delle odiose preminenze, e loro impedir di risorgere, si tentò di tutte livellar le fortune dopo aver livellati tutti gli ordini e tutte le classi.

Nazioni nemiche, rivali, e gelose minacciavano già la nostra sicurezza; in conseguenza ci volevamo colle nostre leggi isolare da qualunque altra nazione.

La Francia era stata lacerata da guerre di religione che avevan lasciate in un gran numero di famiglie delle amare e tristi memorie. Si è creduto dover portare la scure a piedi dell'arbore e distruggere ogni religione onde prevenire il ritorno della superstizione e del fanatismo.

Le prime leggi che furono promulgate dalle nostre assemblee, passaron frammezzo a questi esagerati sistemi, e vi si attennero

fortemente. Si abolì la facoltà di testare; rallentossi il vincolo del matrimonio, e tutte studiossi di svellere le antiche abitudini. Credevasi rigenerare e rifondere, per così dire, la società; mentre non si facea che discioglierla.

Ricreduti a poco a poco dell'error madornale, ritornossi a costumi più miti, e ad idee più moderate; quindi pensossi a correggere le prime leggi, e si chiesero de' nuovi piani. Si comprese benissimo che un Codice civile doveva essere preparato con saviezza, non già con furore e precipitazion decretato.

Fu allora che il console Cambacères pubblicò un progetto di Codice, riguardato come un capo d'opera di metodo e di precisione. Questo magistrato lasciò alle circostanze ed al tempo la cura di ricondurre delle utili verità, cui una prematura discussione non avrebbe fatto che compromettere. I suoi primi travagli fecero fin da allor presagire la sagacità e la saviezza colle quali esso doveva un giorno sopra sì grandi oggetti guidare le nostre deliberazioni. Gli avvenimenti pubblici che rapida-

mente si succedettero sospesero tutti i lavori e le operazioni relative alla formazione del Codice civile. Ma tutti gli animi onesti rimasero preoccupati di sì grande oggetto.

Ai 18 brumale la prima cura dell'eroe che la nazione scelse a suo capo, fu quella, dopo di avere ingrandita la Francia colle di lui brillanti conquiste, di assicurare la felicità de' Francesi, mediante lo stabilimento di buone leggi.

Furono elette delle commissioni per continuare de' lavori fino allora presi e ripresi e mai terminati.

La guerra, il di cui effetto ben di sovente è quello di sospendere il corso de' più salutari progetti, non arrestò punto le operazioni, che portar dovevano il risultato di questi travagli. Si consultarono i tribunali. Ogni magistrato, ogni giureconsulto si rese sollecito di tributare i suoi lumi: in pochi anni avevamo acquistata l'esperienza di più secoli. L'uomo straordinario che presiede al Governo, seppe mettere a profitto quello sviluppamento d'idee cagionato dalla rivoluzione in tutte le teste, e quell'energia di carattere ch'essa aveva comu-

nicato a tutti gli spiriti. Ei ridestò l'attenzione di tutti gli uomini istrutti; ei spirò un soffio di vita sulle reliquie e sui materiali che le tempeste rivoluzionarie avevan dispersi; spense gli odj, riconciliò gli animi, riunì tutti i partiti: sotto i di lui auspicj la giustizia e la pace in dolce nodo si strinsero; e nella calma di tutte le passioni, e di tutti gl' interessi videsi nascere un compito progetto di Codice civile, cioè il maggior bene che gli uomini possano dare e ricevere.

Cittadini Legislatori, il voto della Nazione, quello di tutte le nostre deliberanti assemblee, è alla fine compito. Le diverse parti del Codice civile nel tribunato discusse da uomini, i di cui lumi ci furono di tanto vantaggio, hanno già ricevuta la vostra sanzione, e voi vi apprestate a proclamare in faccia all'Europa il Codice civil de' Francesi.

Nel presentarvi ad una ad una le leggi, vi si esposero le ragioni che le motivavano e queste ragioni ottennero i vostri suffragi. A noi basta in questo momento di gettare un colpo d'occhio generale sul complesso

delle leggi da voi sanzionate. Queste leggi non sono l'opera di una volontà particolare; esse risultano dal concorso di tutte le volontà; e compajono dopo la rivoluzione come segni benefici che nel cielo sviluppansi per annunciare la fine di una terribile tempesta.

E di vero: sarebb'egli stato possibile di terminare l'importante lavoro del Codice civile, se i nostri travagli ed i vostri fossero stati attraversati dal furor de' partiti? Avrebbesi potuto transigere colle diverse opinioni se non si fosse prima riescito a conciliar gl'interessi, e a riavvicinare i cuori? Sì, cittadini Legislatori, la sola esistenza di un Codice civile e uniforme è un monumento che attesta e guarentisce il permanente ritorno della pace interior dello stato. Fremano pure i nostri nemici, disperino di più dividerci, vedendo tutte le parti della repubblica più non formare che un solo tutto; e mirando più di trenta milioni di Francesi altre volte divisi da tanti pregiudizj, e da tante e sì diverse consuetudini solennemente approvare i medesimi sacrifizj, e stringersi colle medesime leggi; scor-

gendo finalmente una grande nazione composta da sì diversi abitanti, non avere ormai che un solo sentimento, che un solo pensiero, andare e condursi come se tutta intiera ella non fosse più che un sol uomo.

Quali saranno gli effetti di questa unità di legislazione stabilita dal nuovo Codice? Le menti ordinarie possono non iscorgere in questa unità altro che una perfezione di simetria; ma l'uomo istrutto, l'uomo di stato vi scopre le più solide basi dell'impero.

Leggi da queste diverse non possono ingenerare che torbido e confusione tra i popoli, che vivendo sotto lo stesso governo, ed in una continua comunicazione tra loro, passano o si maritano gli uni ne' paesi degli altri, e soggetti ad altri statuti, non sanno mai se il lor patrimonio ad essi veramente appartenga.

Aggiungeremo che gli uomini soggetti alla stessa sovranità, e non regolati dalle medesime leggi, sono necessariamente gli uni agli altri stranieri, sottomessi alla stessa podestà, senza esser membri dello stato medesimo, essi formano altrettante nazioni diverse

quanti vi sono differenti statuti. No, essi non possono tra loro vantare una patria comune.

Oggi giorno una legislazione uniforme fa scomparire tutte queste assurdità e questi pericoli; l'ordine civile viene a cementare l'ordine politico. Noi non siam più Provenzali, Bretani, Alsati, Normanni, ma bensì tutti Francesi. I nomi hanno un'influenza più grande di quel che si crede sopra i pensieri e le azioni degli uomini.

L'uniformità non è stabilita soltanto ne' rapporti che debbono esistere fra le diverse parti dello stato; essa è fondata eziandio ne' rapporti che debbono esistere tra gl'individui. Una volta le distinzioni umilianti che il diritto pubblico aveva introdotte tra le rispettive persone, si erano insinuate fino nel diritto civile. Eravi un modo di succedere pei nobili ed un altro di succedere per quelli che non lo erano. Esistevano delle proprietà privilegiate, che questi non potevano possedere almeno senza una dispensa del sovrano. Tutte queste traccie della barbarie son cancellate; la legge è la madre comune de'cittadini, e loro accorda un' egual protezione.

Un altro gran benefizio del nuovo Codice è quello di aver fatte cessare tutte le controversie civili tra gl'individui che professano de' culti differenti. Le opinioni religiose debbono esser libere; nè la legge dee forzar le coscienze. Essa deve regolarsi a norma di quel grande principio, che bisogna soffrire ciò che Dio tollera. Quindi ella non deve conoscere che de' cittadini, come la natura non conosce che degli uomini.

Non si è cercato d' introdurre nella nuova legislazione novità pericolose. Si è conservato delle antiche leggi quanto si potea conciliare coll' ordine presente delle cose; si è provveduto alla pubblicità de' matrimonj, si sono stabilite delle regole saggie pel governo delle famiglie; si è ristabilita la magistratura de' padri; si sono richiamate tutte le forme che potevano guarentire al sommissione de' figli; si è lasciata una conveniente estensione alla beneficenza de' testatori; sviluppati si sono tutti i principj generali delle convenzioni, e quelli che derivano dalla natura particolare di ogni contratto; si pose cura al mantenimento de' buoni costumi, alla libertà ragionevole del

commercio ed a tutti gli oggetti che possono interessare la civil società.

Assicurata che avremo con buone leggi la nostra interna prosperità, accresceremo la nostra gloria e la nostra potenza al di fuori. L'istoria moderna non offre alcun esempio simile a quello che noi diamo ora al mondo. Il coraggio dei nostri eserciti rese attonita tutta l'Europa per le molteplicità delle sue vittorie, e già si appresta a vendicarci della perfidia di un nemico che non rispetta trattati, e che non ripone la sua confidenza e la sua forza se non che nel delitto. Anche allora la saviezza del governo, imperturbabile e calma come se punto non fosse da altri oggetti distratta, getta i fondamenti di quell'altra potenza che cattiva forse con maggior sicurezza il rispetto delle nazioni: io intendo parlare della potenza che viene stabilita dalle buone istituzioni e dalle buone leggi.

Le nostre politiche e militari risorse possono non ispirare che della tema agli estranei; ma vedendoci propagare tutte le sane idee d'ordine, di morale e di ben pubblico, essi trovano nei nostri principj e nelle

nostre virtù di che assicurarsi contro l'abuso possibile delle nostre risorse.

Cittadini Legislatori, voi vi appressate al termine dei vostri gloriosi travagli. Quanto sarà per voi consolante e giocondo nel ritornare in seno alle vostre famiglie, di essere accolti dalle benedizioni dei vostri concittadini, e di godervi insiem con essi, come figli, come sposi, come padri, di tutte quelle saggie instituzioni che voi avete sanzionate come legislatori! Nel travagliare voi avete travagliato pel comun bene pel vostro bene particolare; e ad ogni istante della vita ognun di voi troverassi felice della felicità universale.

Fine del Volume X, ed ultimo.

INDICE

DI CIO' CHE CONTIENE IL DECIMO ED ULTIMO VOLUME.

LIBRO III.

DE' DIFFERENTI MODI CO' QUALI SI ACQUISTA LA PROPRIETA'.

Cod: Nap:
Motivi &c.
T : 10

session n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugements.

2127. *L'hypothèque conventionnelle ne peut être con…*
authen…
un not…

2128…
ger ne…
biens d…
contrai…
ques ou…

2129…
nelle…
tre auth…
soit dans…
clare spé…
de chac…
parten…
sent l'…
tous se…
ment s…

Les…
pothéq…

2130…

libres du débiteur sont insuffisants pour la sureté de la créance, il peut, en exprimant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu'il acquerra par la suite y demeure affecté à mesure des acquisitions.

…ble
…r-
…é-
…e-
…,
…nt
…nt

…st
…el-
…ni-
…de
…xi-
…le
…nt
…n-
…rée
…oit

…on-